

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	47
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	91
FINANZE (VI) .....	»	103
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	125
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	133
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	136
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	143

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 53.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	153
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	161
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	165
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	191
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	194

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	3
Audizioni informali in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici e ai profili interpretativi della figura della ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere .	3

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che con lettera pervenuta il 10 giugno 2010 la deputata Alessandra Mussolini ha dichiarato, entro il termine di trenta giorni fissato dal Presidente della Camera con lettera del 7 giugno, di optare per il mandato parlamentare, allegando copia della sua lettera di dimissioni da consigliere regionale della Campania inviata al presidente del consiglio regionale. La deputata Mussolini, in attesa di un riscontro da parte del consiglio regionale, che si impegna ad inviare tempestivamente al Presidente della Camera, dichiara di volersi effettivamente astenere dalle funzioni inerenti alla carica di consigliere regionale e di rinunciare ad ogni eventuale connesso emolumento o beneficio.

Avendo la deputata Mussolini optato tempestivamente e formulato una formale dichiarazione di astensione dalle funzioni e di rinuncia ad ogni connesso emolu-

mento o beneficio, la Giunta può prendere atto dell'opzione pervenuta, in attesa che la deputata Mussolini trasmetta un documento dal quale risulti l'avvenuta presa d'atto delle sue dimissioni da parte del consiglio regionale della Campania.

La Giunta prende atto.

**La seduta termina alle 14.**

**Audizioni informali in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici e ai profili interpretativi della figura della ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere.**

Nel corso delle audizioni informali – che hanno avuto luogo dalle 14 alle 15.55 – hanno svolto proprie relazioni i professori Aldo Loiodice, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Bari, Paolo Armaroli, ordinario di diritto parlamentare presso l'Università di Genova, Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università statale di Milano, e Guido Rivosecchi, associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Napoli « Parthenope », che hanno, quindi, replicato ai quesiti posti e alle osservazioni formulate da componenti della Giunta.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

<b>ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Boccuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	4
Comunicazioni del Presidente .....	5
<b>ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI:</b>	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
<b>ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	6
AVVERTENZA .....	8

#### **ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Boccuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, fa presente che in data 10 giugno 2010 ha inviato la seguente lettera al Prefetto di Roma: « Signor Prefetto, faccio riferimento al procedimento amministrativo sanzionatorio che risulta in corso a carico dei deputati Antonio Boccuzzi, Stefano Esposito e Ludovico Vico. I predetti hanno riferito di aver ricevuto la notifica di un verbale e domandato una delibera parlamentare di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. La relativa questione – assegnata alla Giunta che mi onoro di presiedere dal Presidente della Camera – è

in corso di trattazione. Al riguardo, ai fini del prosieguo dell'esame, Le domando cortesemente di conoscere quale risulti essere lo stato del procedimento e quali ulteriori atti istruttori siano eventualmente stati compiuti. Nel segnalare che la Giunta è convocata per il prossimo 16 giugno 2010, La prego di gradire i miei più cordiali saluti». A tale sua richiesta non è ancora pervenuta risposta. Ricorda che la questione dei lavoratori dell'Eutelia è ancora purtroppo di strettissima attualità, tanto che ieri essi stavano attuando lo sciopero della fame nei pressi del palazzo Montecitorio e che taluni parlamentari si sono recati a scambiare vedute con loro. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta concorda.

#### Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 11 giugno 2010 era pervenuta alla Camera dalla procura della Repubblica di Milano una domanda di autorizzazione all'accompagnamento coattivo nei confronti del deputato Niccolò Ghedini. Come di consueto, la domanda è stata stampata negli *Atti parlamentari* (doc. IV, n. 9) e assegnata alla Giunta, il 14 giugno 2010. Stante la delicatezza della questione, era stata inserita immediatamente all'ordine del giorno della seduta già convocata per oggi ed era stato indicato il relatore nel collega Antonio Leone. Di tanto era stata data tempestivamente notizia a tutti i componenti mediante l'invio della convocazione con l'ordine del giorno modificato. Nella mattinata di ieri, il Presidente della Camera ha trasmesso una seconda nota pervenuta dalla procura della Repubblica di Milano con la quale è stata revocata la domanda di autorizzazione all'accompagnamento coattivo. Ha ritenuto pertanto, conformemente ai precedenti, che fosse venuto meno l'oggetto dell'esame da parte della Giunta e ha quindi conseguentemente provveduto alla nuova modifica dell'ordine del giorno. Di

tali passaggi l'interessato è stato informato.

Dopo la richiesta di Nino LO PRESTI (PdL) di ottenere copia della revoca della domanda autorizzativa, la Giunta prende atto delle comunicazioni rese dal Presidente e approva la sua proposta di invertire l'ordine del giorno per consentire l'audizione di Alfonso Pecoraro Scanio.

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che si svolgerà soltanto l'audizione dell'ex collega Pecoraro Scanio e l'eventuale deliberazione verrà rimandata a una successiva seduta.

*(Viene introdotto Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni).*

Alfonso PECORARO SCANIO, pur riconoscendo che la Giunta non può occuparsi del merito della vicenda penalistica, rammenta che in piena campagna elettorale per le elezioni politiche del 2008 ebbe notizia dell'inchiesta di Potenza a suo carico. Fu solo nel novembre successivo che ebbe modo di interloquire col tribunale dei Ministri presso cui il fascicolo era stato trasferito. In quella sede non oppose obiezioni al pieno utilizzo di tutto il materiale investigativo. Sottolineato che non conosce Francesco Rocco Ferrara e che, pur conoscendolo, non ha mai chiesto favori a Mattia Fella, espone che l'episodio del suo soggiorno in un albergo a sette stelle a Milano fu l'esito brevissimo di una proposta gratuita per l'erario e senza contropartite, essendosi trattato di una sola notte, successiva alla sua partecipazione alla trasmissione televisiva *Crozza Italia* in

qualità di Ministro. Peraltro, la gratuità del soggiorno risulta anche da una delle intercettazioni di conversazioni tra il Fella e il direttore dell'albergo.

Per dare poi riscontro all'esigenza, manifestata dalla Giunta, di conoscere la sua linea difensiva, fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2010, ha dato una lucida interpretazione delle clamorose irregolarità del procedimento che lo riguarda quando ha scritto testualmente: « di conseguenza, sulla base di quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, non è neppure certo che vi sia anche una sola intercettazione dei parlamentari qualificabile realmente come « casuale » ». Sono state quindi violate sia le disposizioni inerenti alle intercettazioni dei parlamentari sia quelle relative al procedimento per reati ministeriali. Dettosi mortificato per la circostanza di aver impegnato la Giunta su fatti che non si attagliano al suo stile, sempre attento alle questioni della legalità, è sicuro che la Giunta medesima si atterrà al principio di legalità.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) gli domanda quale sia il suo auspicio circa l'esito della deliberazione della Giunta.

Alfonso PECORARO SCANIO ripete che chiede alla Giunta di valutare gli atti per quelli che sono, unitamente ai vizi procedurali che essi appalesano.

Maurizio PANIZ (PdL) deve insistere: domanda all'interessato se spera che la Giunta proponga la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

Alfonso PECORARO SCANIO afferma che se fosse un componente della Giunta voterebbe per il diniego.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, non crede che l'ex collega Pecoraro Scanio possa porre la questione in questi termini: egli non è membro della Giunta e può manifestare un auspicio solo in qualità di interessato alla deliberazione. Precipato poi che la Corte costituzionale non è affatto entrata nel merito del procedi-

mento in titolo, essendosi limitata a una pronuncia di inammissibilità dell'incidente di costituzionalità proposto dal tribunale dei Ministri, gli domanda in quali periodi gli risulti di essere stato intercettato.

Alfonso PECORARO SCANIO replica che la sentenza della Corte costituzionale contiene anche un apprezzamento degli atti di causa. Evidenzia che le intercettazioni sono precedenti alla sua iscrizione nel registro degli indagati e che si sono protratte dal novembre 2007 al marzo 2008, periodo in cui sono state altresì raccolte a suo carico informazioni testimoniali. Precisa che, essendo le prerogative parlamentari non disponibili al singolo componente, non può che rimettersi alle determinazioni che la Giunta assumerà.

*(Alfonso Pecoraro Scanio si allontana dall'aula).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13)**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17).**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 10 giugno 2010 il

collega Palomba gli ha indirizzato una lettera di sollecito dell'esame delle richieste in titolo, lettera che peraltro è stata spedita anche al Presidente della Camera, il quale a sua volta gli ha chiesto elementi informativi. Al riguardo, ricorda che si era giunti a ipotizzare un tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti, motivo per cui era stato disposto un rinvio.

Maurizio PANIZ (Pdl) si è consultato con i difensori dell'on. Berlusconi e costoro hanno condizionato la loro disponibilità a una soluzione stragiudiziale alla soluzione complessiva delle pendenze tra i due esponenti parlamentari, mediante la reciproca remissione delle querele, sia quelle dell'on. Di Pietro nei confronti del Presidente del Consiglio sia quelle di quest'ultimo nei confronti del primo. Tali reciproche rinunzie ai contenziosi non sembrano a portata di mano, sicché crede più utile procedere nell'esame delle domande in titolo.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, precisa che non sono assegnate alla Giunta domande di deliberazione in materia di insindacabilità da parte dell'on. Di Pietro per iniziative giudiziarie dell'on. Berlusconi.

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che l'on. Di Pietro era disponibile a una conciliazione che portasse a devolvere gli importi risarcitori da lui richiesti a enti benefici, ma questa proposta è caduta nel vuoto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, si diffonde sui fatti oggetto delle cause in titolo: si tratta delle affermazioni dell'on. Berlusconi nella trasmissione *Porta a porta* del 10 aprile 2008, e altre, simili seppure non identiche, asseritamente pronunciate dal medesimo durante un comizio a Viterbo il 28 marzo 2008. Entrambi gli episodi sono accaduti in piena campagna elettorale 2008, che vedeva il deputato Berlusconi candidato alla Camera e indicato per la carica di Presidente del Consiglio. A suo avviso, l'episodio può collo-

carsi nella contrapposizione tutta politica tra i due protagonisti che risale alla metà degli anni '90. Ritenuto che la scintilla della tenzone possa essere individuata nella famosa frase dell'allora pubblico ministero Antonio Di Pietro «*vado io in dibattimento, quello lo sfascio*», ricorda le numerose prese di distanza dal dott. Di Pietro da parte di autorevoli personaggi quali Leo Valiani e Tiziana Parenti.

Espone che l'effettivo e completo tenore delle dichiarazioni dell'on. Berlusconi a *Porta a porta* fu – come risulta dalla trascrizione: «*il signor Di Pietro non è solo un uomo che mi fa orrore, perché non rispetta gli altri e perché ha scaraventato in galera, rovinando delle vite degli altri cittadini, è un assoluto bugiardo...*» (...) «*scusate, per piacere due precisazioni. La prima, presidente siccome Di Pietro la porterà in giudizio lei si assumerà ...ovviamente tutta la responsabilità. La seconda cosa, come lei sa, i pubblici ministeri erano molto influenti durante mani pulite, ma gli ordini di cattura li firmavano i Gip...*». (...) «*.. beh, erano tutti della stessa...scusi... e qua... scusi viene fuori una (...) ...io non abbandonerò la politica fino a quando un cittadino italiano, accusato giustamente o ingiustamente di un reato non abbia la certezza entrando in un'aula di un tribunale di non dover guardare col batticuore il giudice per vedere se ha la faccia del giudice coraggioso perché oggi soltanto un giudice coraggioso può resistere al teorema accusatorio di un pubblico ministero, da cui quel giudice dipende, per la prevalenza che i pubblici ministeri hanno assunto in certe procure, perché la carriera del giudice, gli spostamenti di sede i suoi avanzamenti di carriera dipendono da queste commissioni. E allora bisogna arrivare a una riforma dell'ordinamento giudiziario in cui gli accusatori siano reclutati con diversi concorsi, abbiano una diversa carriera, lavorino in immobili diversi e lontani da quelli dove lavorano i giudici, per fissare un appuntamento con un giudice debbano telefonargli, chiedergli l'appuntamento, andare bussare la porta entrare col cappello in mano esattamente come fanno oggi gli avvocati della difesa. Solamente quando*

*avremo la parità tra avvocati della difesa e pubblici accusatori potremo dire di avere in Italia un processo giusto e potremo dire di aver assicurato ai cittadini italiani una giustizia di cui non avere paura... ».*

Crede che tali affermazioni rientrino saldamente nell'alveo del dibattito parlamentare di questi anni – specialmente per quel che concerne la riforma della giustizia – e che quindi debba essere riconosciuta l'insindacabilità. Ciò non è a suo avviso inficiato dal riferimento alla laurea del deputato Di Pietro, dato che la frase esatta al proposito era « *pensi che non ha nemmeno una laurea valida* ». Non si tratta quindi della contestazione dell'esistenza materiale del titolo di studio ma di un giudizio sulla sua sostanziale consistenza scientifica. Viene messo in dubbio il percorso formativo, giudicato troppo rapido, nel quale l'on. Di Pietro avrebbe sostenuto gli esami di profitto. Né questa vicenda è passata inosservata sulla stampa. Non vi sono soltanto due edizioni del libro di Filippo Facci – che Di Pietro non ha querelato – nelle cui pagine sono riportate ipotesi circa l'aiuto che nel conseguire il diploma lo stesso Di Pietro avrebbe ricevuto dai servizi di informazione: v'è di recente l'articolo di Marco Imarisio sul *Corriere della Sera*. Citata poi una sentenza del tribunale di Milano del novembre 2007, che riconosce all'insindacabilità parlamentare un ampio ambito applicativo, conferma la sua proposta di accoglimento della domanda dell'on. Berlusconi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, poiché stanno per avere inizio votazioni

nominali in Assemblea, crede opportuno un rinvio del seguito dell'esame.

Federico PALOMBA (IdV) si rammarica dell'intervenuta inversione dell'ordine del giorno: avrebbe gradito che esso fosse rispettato e che – verificata la lunghezza dell'audizione dell'ex collega Pecoraro Scanio – si fosse proceduto a rimandarne quanto meno l'ultima parte, non solo per consentire ulteriori domande ma anche per passare più celermente alla relazione del collega Paolini.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che ben difficilmente il tempo impiegato nell'audizione dell'ex collega Pecoraro Scanio avrebbe consentito, se dedicato alle domande in titolo, di concluderne l'esame nella seduta odierna.

**La seduta termina alle 10.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

*Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (rel.: SANTELLI).*

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sulla Strategia UE 2020 e sul coordinamento delle politiche per la crescita e l'occupazione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e rinvio*) .....

9

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Audizione del ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sulla Strategia UE 2020 e sul coordinamento delle politiche per la crescita e l'occupazione.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Andrea RONCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento di Mario PESCANTE, *presidente*, che, nel ringraziare il ministro per il suo intervento, sottolinea il crescente ruolo riconosciuto alle Camere nella valutazione delle politiche per la crescita e l'occupazione, Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, al fine di consentire a tutti parlamentari di formulare quesiti ed osservazioni.

#### La seduta termina alle 9.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.15 alle 9.25

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 11

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.**

**Atto n. 215.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la V Commissione (Bilancio) ha espresso nella seduta odierna i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista per martedì 22 giugno, nella quale si procederà alla presentazione da parte dei relatori della proposta di parere e alla votazione della stessa.

**La seduta termina alle 15.35.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo .....	13
---	----

##### INTERROGAZIONI:

5-01668 Brandolini: Distaccamento dei vigili del fuoco di Cesena .....	13
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	24
5-01829 Marco Carra: Presidi dei vigili del fuoco della provincia di Mantova .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	25
5-02036 Contento: Vigili del fuoco operanti nella provincia di Pordenone .....	14
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	27
5-02650 Bobba: Uso della fascia tricolore da parte del sindaco .....	14
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	29

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .	14
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di rilievi del relatore)</i> .....	30
<i>ALLEGATO 6 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i> .....	35

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dott. Antonio Martone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	19

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . Nuovo testo C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i> .....	40
Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i> .....	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i> .....	42

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
ALLEGATO 10 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	43
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	21
ALLEGATO 11 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	22
ALLEGATO 12 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46

### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

**Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.**

**Emendamenti C. 3118-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 15.55 alle 16.

### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2010. – Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Francesco Nitto Palma.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-01668 Brandolini: Distacco dei vigili del fuoco di Cesena.**

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, osserva che la risposta fornita dal Governo è formalmente ineccepibile, ma sostanzial-

mente incomprensibile. Ricorda che, mentre nel resto dell'Emilia-Romagna il numero dei vigili del fuoco è rimasto inalterato, nella provincia di Forlì-Cesena l'organico è stato ridotto di ben diciannove unità. Fa presente che si tratta di una provincia nella quale, a causa della peculiare conformazione del territorio, sono presenti più distaccamenti, oltre che di una provincia sul cui litorale, nel periodo estivo, affluiscono oltre 450 mila turisti, con conseguente significativo aumento del numero di interventi richiesti ai vigili del fuoco.

**5-01829 Marco Carra: Presidi dei vigili del fuoco della provincia di Mantova.**

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CARRA (PD), preso atto con soddisfazione del fatto che parte delle preoccupazioni espresse con l'interrogazione in titolo sono condivise dal Governo, dichiara di guardare con speciale attenzione al tentativo di velocizzare le procedure concorsuali cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo, anche se permane la preoccupazione per i posti vacanti. Invita il Governo a seguire con attenzione la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

**5-02036 Contento: Vigili del fuoco operanti nella provincia di Pordenone.**

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto. Invita peraltro il Governo a valutare se non sia il caso di rivedere al rialzo la percentuale dei vigili del fuoco di riserva.

**5-02650 Bobba: Uso della fascia tricolore da parte del sindaco.**

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, ricorda che nel caso richiamato nell'interrogazione in oggetto, della fascia tricolore è stato fatto un uso non solo improprio, ma oggettivamente sconveniente. Ringrazia il rappresentante del Governo per aver ricordato quali sono le regole che presiedono all'uso della fascia in questione da parte dei sindaci.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU  
ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.**

**Atto n. 212.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, chiarisce che la proposta di rilievi che si accinge a presentare tiene conto in modo speciale dei profili di competenza della Commissione affari costituzionali e ricorda che sulla qualità redazionale del testo si è pronunciato il Comitato per la legislazione, mentre sui profili di merito è chiamata ad esprimersi la Commissione giustizia.

Ricorda che quello in esame è un provvedimento importante e delicato, il quale riordina una materia nella quale si sono succedute e stratificate nei decenni diverse disposizioni, che era necessario riportare a unità sistematica. Ricorda, altresì, che il Governo si è avvalso, per la redazione di una prima bozza dello schema di decreto, di un comitato di redazione interno al Consiglio di Stato.

Formula quindi una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene conto di quanto da lei preannunciato nella relazione introduttiva e di quanto emerso nel dibattito (*vedi allegato 5*).

Ne illustra il contenuto soffermandosi, in primo luogo, sull'opportunità di un richiamo nel testo all'articolo 111 della Costituzione, che sancisce i principi del giusto processo.

Al contempo, nei rilievi si fa espressamente riferimento agli articoli 103, primo comma, e 113, primo comma della Costituzione. Essi com'è noto prevedono, rispettivamente, che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa abbiano giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi e che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Si sofferma poi su altri profili affrontati dalla proposta di rilievi, a partire

dall'opportunità di estendere anche agli altri ausiliari del giudice (verificatori e commissari *ad acta*) l'istituto della ricusazione attualmente previsto all'articolo 20 con esclusivo riferimento ai soli consulenti tecnici.

Evidenzia quindi che un altro rilievo – su cui si è soffermato anche il Comitato per la legislazione – attiene all'articolo 26, relativo alle spese di giudizio, che richiama l'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960.

Al contempo, considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera *b*), numero 4), della legge n. 69 del 2009 indica la previsione di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa si evidenzia l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di proporre azioni idonee a soddisfare la pretesa fatta valere nonché di introdurre un'azione di accertamento della nullità, prevedendo un termine di decadenza, a titolo esemplificativo, di centottanta giorni, al fine di evitare l'imprescrittibilità propria dell'azione di nullità.

Per quanto attiene all'articolo 30, comma 3, si chiede di valutare l'opportunità di aumentare il termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi da centoventi a centotanta giorni e di fare riferimento all'esperimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, anziché alla sola impugnazione, nel termine di decadenza, avverso atti lesivi. Ciò, al fine di non ampliare eccessivamente la differenziazione – suscettibile di tradursi in vizio di costituzionalità – rispetto al regime ordinario della responsabilità civile. Si tratta di una questione posta dagli operatori del settore nel corso delle audizioni svolte presso la I Commissione, così come presso la II Commissione, che era stata già risolta in questo senso nel testo elaborato dal Comitato tecnico del Consiglio di Stato.

In aderenza con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera *f*), numero 3), della legge n. 69 del 2009, che prevede che nel caso di accoglimento della

domanda cautelare, l'udienza di merito sia celebrata entro il termine di un anno, nella proposta formulata si evidenzia l'esigenza, all'articolo 55, comma 11, di introdurre un termine, non superiore ad un anno, per la fissazione dell'udienza di merito.

Si sofferma, quindi, sulla parte del Codice che attiene alle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Al riguardo nella proposta formulata si è ritenuto di evidenziare come i termini processuali di cui al decreto legislativo n. 53 del 2010, come recepiti dall'articolo 120 dello schema di codice in esame, appaiono eccessivamente stringenti e che tale previsione rischia di compromettere l'effettivo diritto alla difesa delle parti ai sensi degli articoli 24 e 113 della Costituzione. Al contempo, l'articolo 123 prevede l'applicazione di sanzioni alternative da parte del giudice senza contemplare mezzi di tutela rispetto alle relative determinazioni aventi natura sostanzialmente amministrativa.

Infine, l'articolo 124, comma 1, secondo periodo, limita il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto, profilando una possibile esclusione della tutela per la « perdita di *chance* », e senza tenere conto che l'articolo 113, secondo comma, della Costituzione prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Per quanto riguarda il contenzioso elettorale, si prende atto preliminarmente che non è stata data attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *d*), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, stabilendo al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del

contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.

Si è in particolare tenuto conto del fatto che, come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche – insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere – hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente.

Sulla materia del procedimento elettorale, sono stati poi formulati alcuni rilievi con riguardo all'articolo 130, comma 8, che prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudizio, e all'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla predetta pubblicazione.

Si segnala inoltre che all'articolo 130, comma 8, nonché all'articolo 131, comma 1, appare comunque opportuno fare riferimento – oltre alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune – anche all'albo pretorio della provincia ed al Bollettino ufficiale della regione, considerato che la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali.

In merito all'articolo 131, nella proposta si evidenzia l'esigenza rivedere l'espressione « altri cittadini elettori », che sembra caratterizzarsi per un'eccessiva genericità e che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado.

Ricorda che al punto 23) è stata posta la questione relativa all'opportunità di posticipare a centottanta giorni il termine

previsto al comma 1 dell'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, relativamente ai ricorsi pendenti da più di cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.

In merito alla data di efficacia del codice, fa presente che nei rilievi formulati si suggerisce di non procrastinare la data del 16 settembre 2010, prevista dall'articolo 2, trattandosi di un'opera fondamentale di riassetto e riorganizzazione sistematica della materia, di fatto già nota da tempo agli operatori del settore ed agli esperti. Inoltre, è importante, a suo avviso, evitare un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore.

Rileva, infine, che ha inserito al punto 2) della proposta di rilievi una questione che era emersa nel corso del dibattito con riguardo alla insindacabilità degli atti politici da parte del giudice amministrativo. Si tratta di una questione di diritto vivente; finora si applicava l'articolo 31 del regio decreto n. 1054 del 1924 e non si è verificata alcuna forma di sindacato su tali atti. Visto che la questione era stata posta nel corso della discussione, ha ritenuto di farne menzione nei rilievi da trasmettere alla Commissione Giustizia.

Pierguido VANALLI (LNP) con riferimento al rilievo contenuto al punto 2), si chiede se gli atti o i provvedimenti emanati nell'esercizio del potere politico verso cui non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo debbano essere considerati solo quelli del Governo o vi siano altri soggetti titolati ad adottarli, anche alla luce delle competenze proprie delle regioni e degli enti locali.

Ritiene poi eccessivamente generico il rilievo contenuto al punto 14), in cui si chiede di valutare l'opportunità, per una migliore tutela della concorrenza nel set-

tore dei pubblici lavori, servizi e forniture, di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta. Si tratterebbe di ritenere illegittimo un criterio una volta avvenuto l'espletamento della procedura di gara.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ringrazia la relatrice per la competenza e l'impegno dimostrato e per aver recepito, al punto 2), una questione da lui posta nella seduta di ieri. Al riguardo, si associa alle considerazioni testè svolte dal collega Vanalli e chiede se sia possibile accedere ad una riformulazione che consenta di ricomprendere tutte le tipologie di atti politici, sia quelli provenienti dagli organismi titolari di sovranità, sia gli atti politico-costituzionale degli organismi *super partes*.

Roberto ZACCARIA (PD) ringrazia preliminarmente la relatrice per l'impegnativo lavoro svolto. Si tratta, peraltro, di una materia complessa che avrebbe richiesto maggiore tempo per approfondirne adeguatamente i contenuti.

Intende quindi soffermarsi su alcune questioni, a partire da quella della data di efficacia delle disposizioni del codice. Nella proposta della relatrice si rileva l'opportunità che il codice del processo amministrativo entri in vigore nella data stabilita dallo stesso schema di decreto delegato all'articolo 2 e, quindi, il 16 settembre 2010. Tuttavia, considerato che ci si trova di fronte ad un materia nuova ed articolata, che incide sul processo amministrativo e coinvolge tutti gli interessati, sarebbe logico prospettare un termine più ampio per l'efficacia delle nuove disposizioni. Si tratta infatti di una richiesta formulata dagli operatori del settore che consentirebbe di migliorare la situazione.

Per quanto riguarda la ragionevole durata del processo, ritiene che dopo ampie discussioni vi era l'occasione di intervenire per ridurre la durata del processo. Si chiede perché questo non sia stato fatto e ricorda che da un recente articolo pubblicato su *Il Sole 24 Ore* emerge che i

tempi medi per il giudizio davanti al TAR è pari a 2.387 giorni che diventano 767 giorni davanti al Consiglio di Stato. Alcuni hanno rilevato che si tratta di durate differenti a seconda dell'importanza della questione ma resta comunque il dato di fatto e ribadisce come sia stata insufficientemente colta un'opportunità. Ricorda che, al riguardo, la legge di delega prevedeva l'introduzione del giudice istruttore monocratico come per il processo civile.

Rileva peraltro come si operi un taglio arbitrario dei processi attraverso l'istituto della decadenza. Con riguardo a tale questione il professor Merusi ha evidenziato in una nota come non sia stata data risposta al grido di dolore sollevato dagli avvocati riguardo alla norma sulla perenzione, che rischia di bloccare tutti gli studi di diritto amministrativo. Nella nota si evidenzia dunque la possibilità, se si intende mantenere l'attuale impostazione, di prevedere che l'istanza sia consentita anche da parte di un solo difensore o di ampliare notevolmente i tempi.

Ritiene, quindi, che la Commissione avrebbe dovuto sottolineare maggiormente i profili che attengono alla mancata attuazione data ad alcune parti della legge di delega. Inoltre, per quanto attiene alla possibilità di utilizzo della prova testimoniale, di cui all'articolo 63, sarebbe stato opportuno non limitarla alla sola forma scritta per evitare disparità di trattamento tra il procedimento davanti al giudice ordinario e quello davanti al giudice amministrativo. Vi sono infatti casi in cui la prova testimoniale orale è importante.

Prende atto, in ogni modo, che la relatrice ha tenuto conto di gran parte delle questioni da lui prospettate in precedenza.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nell'associarsi ai ringraziamenti per il lavoro svolto dalla relatrice, chiede maggiori chiarimenti sul rilievo posto al punto 2). A suo avviso è infatti opportuno comprendere meglio la tipologia di atti a cui si vuole fare riferimento: vi sono infatti gli atti di alta amministrazione, gli atti compiuti nell'esercizio della funzione legisla-

tiva che sono già per sé sottratti al sindacato dei giudice amministrativo.

Ritiene dunque importante specificare maggiormente la formulazione del punto 2) poiché altrimenti vi potrebbero rientrare anche gli atti amministrativi che il Governo emana nell'esercizio del potere politico.

Si sofferma quindi sul punto 12) dei rilievi, in cui – con riferimento all'articolo 120, in materia di controversie sull'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture – si chiede di valutare l'opportunità di prevedere termini processuali meno rigorosi. Sottolinea come nella materia dei lavori pubblici sia quanto mai necessario avere certezze.

Infine, ritiene che sia superfluo esplicitare il rilievo contenuto al punto 14), in cui, per una migliore tutela della concorrenza nel settore dei pubblici lavori, servizi e forniture, si chiede di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta.

Mario TASSONE (UdC) nel dare atto dell'impegno della relatrice, si sofferma su alcuni profili di maggiore competenza della I Commissione. In particolare, si associa a quanto evidenziato dal collega Zaccaria con riguardo ai tempi di durata del processo amministrativo e segnala l'esigenza di affrontare la questione.

Nel prendere atto che la relatrice ha tenuto conto di quanto evidenziato dal suo gruppo, con particolare riguardo al punto 14), preannuncia il parere favorevole sulla proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, tenendo conto di quanto evidenziato dai colleghi fa presente che, con riguardo alla questione della prova testimoniale, il tema è già stato affrontato nell'ambito del Comitato per la legislazione: ricorda, infatti, che il processo amministrativo si caratterizza per un'impostazione essenzialmente concentrata sui documenti ed in questo senso il riferi-

mento è solo alla prova testimoniale in forma scritta.

Per quanto riguarda la data di efficacia del codice, rileva come ci si trovi di fronte ad un'opera di riordino di una materia in gran parte già conosciuta dagli operatori del settore. Inoltre, è importante, a suo avviso, evitare un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore ed in grado di dare omogeneità alla materia. In ogni modo, si dichiara disponibile a modificare tale punto se la Commissione lo ritiene.

Ritiene poi condivisibile il rilievo formulato dal collega Vanalli e riformula pertanto la proposta di rilievi espungendo dal testo, al punto 2), le parole: « del Governo » (*vedi allegato 6*).

Ritiene invece pleonastica una tipizzazione degli atti politici, vigendo già nell'ordinamento il principio della loro insindacabilità. Fa presente di aver ripreso, nella formulazione del punto 23), il testo dell'articolo 31 del regio decreto n. 1054 del 1924, che chiaramente va contestualizzata nel momento storico in cui è stata approvata. Rileva, in ogni modo, che il riferimento è agli atti a fine libero e costituzionalmente vincolati.

Infine, per quanto riguarda la perenzione, sottolinea come non si tratti di una « ghigliottina » quanto piuttosto di una condizione di caduta di interesse. Ritiene comunque opportuno mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, che reca la necessità della doppia sottoscrizione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-Api) con riguardo al punto 2) dei rilievi, chiede che necessità vi sia di prevedere una disposizione che è già contenuta nei principi generali dell'ordinamento e che con questa formulazione appare eccessivamente indefinita.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) fa presente di aver ritenuto opportuno inserire il richiamo di cui al punto 2) per dare la giusta attenzione ad una disposizione che è da tempo vigente nell'ordinamento, tenendo conto di quanto è stato sollevato nel corso della discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice, come riformulata.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI, indi del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.**

**Audizione del Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dott. Antonio Martone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Jole SANTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonio MARTONE, *Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Roberto ZACCARIA (PD).

Antonio MARTONE, *Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**Nuovo testo C. 3496 Governo.**

*(Parere alla VIII Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 3496 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> », come modificato dalla Commissione in sede referente.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che la lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Fa inoltre presente che nel testo vi sono norme che rientrano altresì nelle materie « tutela della concorrenza » e « previdenza sociale », anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *o*) della Costituzione.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### **Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.**

**C. 2780 Mario Pepe.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il testo della proposta di legge C. 2780 Mario Pepe, recante « Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano », come modificata dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che la lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.**

**C. 3366 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

Ricorda che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Corea del Nord, firmato nel settembre 2000, era stato presentato in Parlamento già nel corso della XIV Legislatura. L'*iter* parlamentare si era interrotto quando era emersa la problematicità del profilo internazionale della Corea del Nord che nel 2003 si era ritirata dal Trattato di non proliferazione nucleare, annunciando l'avvio di un programma di armamento nucleare.

Fa presente che nella relazione introduttiva al disegno di legge si fa riferimento all'opportunità di riproporre la discussione parlamentare dell'Accordo sulla promozione degli investimenti con la Corea del Nord si è posta in ragione del positivo andamento dei colloqui a sei sulle questioni dell'armamento nucleare di Pyongyang. La Corea del Nord, tuttavia, continua a rimanere, a livello internazionale, un tragico caso umanitario con la persistente necessità di aiuti alimentari e per le prime necessità, come il combustibile per il riscaldamento domestico.

Infine, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.**

**C. 2252 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

Ricorda che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan è stato firmato nel novembre 2005: già nel corso della XV legislatura era stato presentato un disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il cui *iter* parlamentare è rimasto tuttavia incompleto per la conclusione anticipata della legislatura.

Pertanto, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 10).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Nuovo testo C. 44-B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.**  
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 44 - B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale ».

Rileva che le disposizioni da essi recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « ordine pubblico e sicurezza » nonché « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere *h*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Evidenzia quindi l'opportunità, con riferimento all'articolo 4 che reca disposizioni in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di prevedere, alla lettera *b*), una formulazione che specifichi che qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Rileva, infatti, l'opportunità di precisare in quali circostanze debba essere previsto l'intervento degli organi di polizia

stradale, rimettendo alla polizia stessa la valutazione delle condizioni che possono permettere di avvalersi del personale della scorta tecnica.

Ricorda che all'articolo 38, comma 1, lettera *a*), è stato ridotto a 90 giorni il termine per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, nel caso ordinario in cui la notifica debba essere effettuata sia al trasgressore (perché non c'è stata contestazione immediata) sia all'obbligato in solido (il proprietario del veicolo, se persona diversa dal trasgressore).

Rileva altresì che la lettera *b*) del medesimo comma 1 individua in 90 giorni il termine della notifica nei confronti dell'obbligato in solido, se vi è stata contestazione immediata nei confronti del trasgressore.

Evidenzia, in proposito, l'opportunità di introdurre alla lettera *b*) un termine, anche se di poco, superiore rispetto alla fattispecie prevista alla lettera *a*), analogamente a quanto era stato stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, poiché nel secondo caso occorre tenere conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare l'esigenza di una notifica anche all'obbligato in solido.

Alla luce di tali considerazioni formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 11*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### **Nuova disciplina del prezzo dei libri.**

##### **Nuovo testo C. 1257 Levi.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge

C. 1257 Levi, recante «Nuova disciplina del prezzo dei libri».

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla potestà legislativa esclusiva statale nonché alla materia «commercio», che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Prende atto, altresì, che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge appare riconducibile alla promozione e diffusione della lettura, ascrivibile alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.

Rileva quindi che all'articolo 2, comma 3, appare opportuno precisare se il «periodo superiore ad un mese» abbia cadenza annuale o possa ricorrere anche più volte nel corso dell'anno di riferimento.

Al medesimo articolo 2, comma 3, ritiene opportuno precisare a chi compete l'obbligo di informare i dettaglianti, ivi previsto.

All'articolo 2, comma 5, lettera *g*), è a suo avviso necessario che la Commissione di merito valuti se il riferimento alle edizioni destinate «in via prioritaria» ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi non rischi di dare luogo ad incertezze interpretative in sede applicativa, in considerazione dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie.

Infine, con riguardo all'articolo 2, comma 7, ritiene opportuno segnalare se vi è l'effettiva necessità di mantenere la previsione per cui non si applicano le norme di cui ai commi 1, lettere *e*) e *f*), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca una disciplina generale per la tutela della concorrenza, in aderenza con

l'ordinamento comunitario, con riguardo all'intero settore della distribuzione commerciale.

Presenta dunque una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 12*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**5-01668 Brandolini: Distaccoamento dei vigili del fuoco di Cesena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

devo innanzitutto ribadire che il personale volontario dei Vigili del Fuoco rappresenta una indubbia risorsa per il soccorso pubblico del Paese, in virtù dell'importante contributo offerto al fondamentale ruolo del Corpo Nazionale.

In base all'ordinamento vigente, disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, presso ogni Comando è istituito un elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo. L'utilizzo di tale personale avviene attraverso un sistema di richiami in servizio temporaneo per periodi di 20 giorni, previa autorizzazione, in sede centrale, da parte del competente Dipartimento del Ministero dell'interno.

Quest'ultimo ufficio – per una razionale distribuzione sul territorio del contingente di personale volontario – si avvale delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, che hanno il compito di valutare, nel corso dell'anno, le esigenze di servizio, anche straordinarie o stagionali, rappresentate dai rispettivi Comandanti provinciali e di distribuire il personale fra le varie sedi in base al numero dei richiami autorizzati.

I Comandanti provinciali, in relazione alle esigenze dei territori di competenza, provvedono, a loro volta, ad assegnare il

personale volontario dei Corpo Nazionale ai distaccamenti dipendenti, a supporto del personale permanente.

Venendo ora allo specifico quesito posto dall'On. Brandolini, il distaccoamento di Cesena è un presidio di personale permanente che dipende dal Comando provinciale di Forlì-Cesena. In base alla classificazione di appartenenza (categoria D2), a fronte di 36 unità teoriche previste, vi prestano attualmente servizio 32 unità di personale permanente (24 Vigili e 8 Capi Squadra). Tale contingente di personale – la cui carenza è, peraltro, in linea con altre analoghe realtà presenti sul territorio nazionale – consente, comunque, una adeguata composizione delle squadre, al fine di assicurare il servizio di soccorso pubblico.

All'eventuale assegnazione, nei prossimi mesi, di personale volontario – a supporto del personale permanente che vi presta servizio – si potrà provvedere all'esito di valutazioni che effettuerà il Comandante provinciale che, sulla base della ripartizione del contingente da parte della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco tra i vari Comandi – ed in relazione alle oggettive esigenze di servizio del territorio provinciale nel suo complesso – potrà adottare misure anche a carattere straordinario e stagionale.

## ALLEGATO 2

**5-01829 Marco Carra: Presidi dei vigili del fuoco della provincia di Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

il Ministero dell'interno è particolarmente impegnato affinché le necessarie misure di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni non incidano negativamente sugli strumenti necessari al perseguimento della missione e dei compiti affidati dall'ordinamento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra i principali versanti di impegno vi è proprio quello riguardante il contenimento al minimo della carenza di personale, pur nell'impossibilità attuale di coprire tutti i posti vacanti in organico.

Infatti, sin dall'avvio della presente legislatura, in ragione delle elevate professionalità e dedizione degli operatori del Corpo, è stato avviato un percorso per assicurare un incremento delle risorse umane a garanzia del mantenimento della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese.

Sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi che hanno, fra l'altro, destinato apposite risorse alle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: da ultimo, la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) che, per il triennio 2010-2012, prevede stanziamenti per assunzioni di personale del Corpo Nazionale a copertura del 100 per cento del turnover. Principio, quest'ultimo, confermato anche in sede di approvazione del più recente decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ».

Si tratta di interventi che, pur non essendo di per sé sufficienti ad azzerare l'attuale scopertura di organico del Corpo Nazionale, potranno comunque consentire, al termine del triennio, un'inversione di tendenza, rispetto al passato, fra personale collocato a riposo e personale da assumere, tale da poter ragionevolmente prevedere una diminuzione delle carenze.

Nel contesto sopra descritto si inseriscono le problematiche dei Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova dove, peraltro, con particolare riferimento ai ruoli operativi – che costituiscono l'osatura principale dei Comandi sul territorio – si registra un esubero di personale nella qualifica di Vigile del Fuoco (120 presenze a fronte di un organico teorico di 108 unità). Tale esubero consente, almeno in parte, di compensare le maggiori carenze che, come in tutto il territorio nazionale, si riscontrano nelle qualifiche di Capo squadra e Capo reparto.

A tale ultimo riguardo, si assicura, comunque, che verrà data la massima considerazione alle esigenze rappresentate dall'onorevole interrogante, laddove le carenze nelle suddette qualifiche potranno essere parzialmente colmate non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni a conclusione delle procedure concorsuali interne attualmente già in fase di espletamento.

Per quanto concerne il pagamento degli arretrati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale fino a tutto dicembre 2009, si fa presente che i relativi fondi sono stati accreditati al Comando provinciale di Mantova per la cor-

responsione agli aventi diritto. Sono stati altresì accreditati i fondi per la remunerazione delle prestazioni straordinarie che il personale ha reso, fino a metà novembre 2009, nelle zone interessate dal sisma del 6 aprile, mentre è in corso la procedura per la riassegnazione delle risorse per

remunerare lo straordinario fino a tutto il mese di dicembre 2009.

Inoltre, è già stata avviata la procedura per la corresponsione dello straordinario in relazione alla prosecuzione, fino al 6 aprile 2010, degli interventi connessi alla fase di ricostruzione.

ALLEGATO 3

**5-02036 Contento: Vigili del fuoco operanti nella provincia di Pordenone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

il Ministero dell'interno attribuisce massima importanza al personale volontario dei Vigili del fuoco, nella consapevolezza del fondamentale ruolo che tale componente del Corpo svolge per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in occasione di particolari eventi emergenziali.

Non a caso, infatti, l'attuale ordinamento, introdotto dal Decreto legislativo n. 217 del 2005, proprio per non disperdere le professionalità acquisite in anni di servizio volontario nel Corpo nazionale, prevede una significativa riserva, in favore del personale cosiddetto discontinuo, pari al 25 per cento dei posti nei concorsi per l'ingresso nella qualifica di vigile del fuoco.

Peraltro, proprio nella consapevolezza dell'importante contributo offerto dal personale volontario al fondamentale ruolo del Corpo Nazionale – preordinato ad assicurare la salvaguardia di vite umane – in attuazione delle disposizioni contenute nelle manovre di finanza pubblica del 2007 e del 2008, è stato avviato un processo di stabilizzazione del rapporto di lavoro di una parte dei Vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo Nazionale, in possesso di specifici requisiti (iscrizione negli appositi elenchi da almeno tre anni e con un minimo di 120 giorni di servizio).

L'Amministrazione ha, quindi, provveduto ad assumere nella qualifica di Vigile del fuoco il personale volontario del Corpo ritenuto idoneo a seguito di apposita procedura selettiva, attingendo dalla graduatoria (6.080 unità) approvata con decreto

ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996, nei limiti consentiti dalla legge. Merita precisare che l'assunzione del personale utilmente collocato è subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneità motoria ed all'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.

Dopo una prima selezione, 1.553 unità hanno concluso il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e 1.135 sono già in servizio nei Comandi provinciali. Altre 295 unità sono state avviate al relativo corso di formazione e, pertanto, entro la fine dell'anno potranno essere assegnate ai Comandi provinciali. Ulteriori 95 unità potranno essere assunte a norma del decreto-legge n. 112 del 2008.

In assenza di altri interventi normativi che possano consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei in questione, nel prossimo triennio le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco potranno avvenire attraverso la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, nell'ambito del quale – va evidenziato – è comunque prevista una riserva del 25 per cento in favore del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per quanto concerne le richieste dell'interrogante in merito ad un «rafforzamento dei vigili del fuoco che operano nella provincia di Pordenone», sottolineo preliminarmente che il Governo nel corso della Legislatura ha avviato un più generale percorso volto ad assicurare un progressivo incremento delle risorse umane a garanzia della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese, di

cui potrà beneficiare anche la sede in argomento.

Attualmente, nella qualifica di Vigile del Fuoco sono in forza al Comando Provinciale 115 unità, a fronte di 108 unità teoriche previste. Le maggiori carenze, invece, si registrano per quanto riguarda le qualifiche superiori di Capo squadra e

Capo reparto, cui si accede attraverso concorsi interni.

Posso assicurare che verrà data la massima considerazione alle esigenze rappresentate dall'interrogante, non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni a conclusione delle procedure concorsuali interne tuttora in fase di svolgimento.

## ALLEGATO 4

**5-02650 Bobba: Uso della fascia tricolore da parte del sindaco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

l'articolo 50 comma 12 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel sottolineare il particolare significato simbolico, definisce la fascia tricolore come « distintivo del sindaco », unitamente allo stemma della Repubblica ed allo stemma del comune.

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, il Ministero dell'interno ha diramato alle Amministrazioni locali la circolare n. 5 del 4 novembre 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1998, nella quale si richiama l'attenzione dei sindaci sulla necessità di « un uso corretto e conveniente della fascia tricolore », nella consapevolezza « della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica ».

Inoltre, l'utilizzo della fascia deve essere legato « principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo ». Il Sindaco, pertanto, può utilizzare la fascia tricolore nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come espletamento del proprio ruolo ed assunta ufficialità.

Tali direttive sono tuttora vigenti e i principi a cui si ispirano hanno il convinto sostegno del Governo.

Quanto allo specifico episodio segnalato dall'onorevole interrogante, il Prefetto di Vercelli ha riferito che la sera del 16 febbraio 2010 alcune persone – per lo più cittadini del Comune di Livorno Ferraris (VC) – si sono spontaneamente radunate sotto l'abitazione del Sindaco Renzo Masoero, posto agli arresti domiciliari in quanto imputato del reato di concussione, allo scopo di esprimergli solidarietà in occasione del suo compleanno.

Tra i presenti vi era anche il Sindaco di Saluggia, Marco Pasteris, che nell'occasione indossava la fascia tricolore. Tale particolare non ha mancato di suscitare polemiche, in ambito locale, sull'uso considerato indebito, della fascia tricolore, a seguito delle quali il Prefetto di Vercelli ha invitato il Sindaco di Saluggia ad un incontro, al fine di richiamarne l'attenzione sull'opportunità di un più corretto uso del segno distintivo.

Nell'occasione, il Sindaco ha dichiarato di non essersi reso conto della sconvenienza del gesto compiuto ed ha assicurato, per l'avvenire, una più scrupolosa osservanza delle disposizioni e di ogni criterio di correttezza in materia.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. (Atto n. 212).****PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « riordino del processo amministrativo » (atto n. 212),

considerato che i principi del giusto processo sono sanciti dall'articolo 111 della Costituzione;

rilevato che l'articolo 26, relativo alle spese di giudizio, richiama l'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;

considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera b), numero 4), della legge n. 69 del 2009 indica la previsione di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

rilevato che l'articolo 30, relativo all'azione autonoma di risarcimento (azione di condanna), prevede al comma 3 il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, termine che risulta alquanto stringente, e che sembra comprimere eccessivamente la possibilità di risarcimento nel caso di mancata impugnazione dell'atto illegittimo, risultando non coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 del codice civile, in base al quale, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la limitazione del risarcimento è rimessa alla valutazione del giudice;

rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 34, di precisare i limiti

delle pronunce giudiziarie al fine di evitare uno « sconfinamento » in ambiti riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione;

considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera f), numero 3), della legge n. 69 del 2009 prevede che nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'udienza di merito sia celebrata entro il termine di un anno, laddove l'articolo 55, comma 11, non prevede un termine per la fissazione della data di discussione nel merito da parte dell'ordinanza che dispone una misura cautelare;

rilevato che, con riferimento alle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, i termini processuali di cui al decreto legislativo n. 53 del 2010, come recepiti dall'articolo 120 dello schema di codice in esame, appaiono eccessivamente stringenti, soprattutto per l'amministrazione resistente ed i controinteressati, e che tale previsione rischia di compromettere l'effettivo diritto alla difesa delle parti ai sensi degli articoli 24 e 113 della Costituzione,

rilevato che l'articolo 123 prevede l'applicazione di sanzioni alternative da parte del giudice senza contemplare mezzi di tutela rispetto alle relative determinazioni aventi natura sostanzialmente amministrativa,

rilevato che l'articolo 124, comma 1, secondo periodo, limita il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del

contratto, profilando una possibile esclusione della tutela per la « perdita di chance », e senza tenere conto che l'articolo 113, secondo comma, della Costituzione prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti,

con riferimento al contenzioso elettorale, rilevato preliminarmente che non è stata data attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, prevedendo al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni,

tenuto conto che, come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che « i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche – insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere – hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente »,

rilevato che rimane in tale modo aperto il problema della tutela giurisdizionale relativamente agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche (quali, ad esempio, ammissione ed esclusione di liste, candidati,

contrassegni) e che l'assenza di tutela giurisdizionale va valutata alla luce del diritto ad agire in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione riconosciuta dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 6 CEDU, come rilevato anche dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 22 luglio 2008,

richiamata altresì la recente sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, in cui si evidenzia come l'attuale situazione di incertezza sul giudice competente sulle suddette fattispecie deriva da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti, quali il regolamento di giurisdizione o il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, richiamando al contempo la delega contenuta nel suddetto articolo 44 della legge n. 69 del 2009 per sottolineare come solo la legge possa introdurre, a norma dell'articolo 103, primo comma, della Costituzione, un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

preso atto che l'articolo 129 disciplina per la prima volta la tutela giurisdizionale anticipata in materia elettorale, ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio nelle elezioni regionali ed amministrative, limitando l'impugnabilità immediata ai soli provvedimenti di esclusione di liste e candidati e riconoscendo la relativa legittimazione a ricorrere solo ad alcuni soggetti,

rilevata in proposito l'opportunità che tutte le questioni relative al procedimento elettorale preparatorio trovino soluzione prima dello svolgimento delle elezioni, in modo tale da consentire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori ed evitare che successive pronunce giurisdizionali possano travolgere il risultato delle elezioni,

considerato che l'articolo 130 esclude dalla legittimazione attiva i candidati che

non siano anche elettori (perché residenti in diverso ente territoriale), nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente e che appare opportuna una ulteriore riflessione al riguardo,

evidenziato che per nessuno dei termini processuali indicati all'articolo 130, così come agli articoli 131 e 132, è espressamente prevista la natura perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto dei termini non sembrerebbe comportare la decadenza dal potere di compiere l'atto,

considerato che l'applicabilità degli articoli 131 e 132 all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132) si desume unicamente dalla rubrica,

rilevata inoltre, all'articolo 131, l'eccessiva genericità dell'espressione «altri cittadini elettori», che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado,

sottolineato che l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio, mentre l'articolo 130, comma 8, prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato; sottolineato altresì che l'articolo 130, comma 8, e l'articolo 131, comma 1, fanno inoltre riferimento alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune, laddove la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali,

evidenziata, inoltre, l'opportunità di mantenere, in aderenza con la legge di delega, la data di efficacia delle disposizioni del Codice del processo amministrativo prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame, anche al fine di evitare

un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente l'articolo 111 della Costituzione;

2) si valuti l'opportunità di esplicitare in una specifica disposizione da collocare nel Capo III del Titolo I del Libro I che non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo rispetto ad atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico;

3) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 103, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi;

4) all'articolo 7, comma 4, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 113, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa;

5) agli articoli 19, 20 e 21 si valuti l'opportunità, in conformità con i principi del giusto processo codificati dalla CEDU e dall'articolo 111 della Costituzione, di

estendere anche agli altri ausiliari del giudice (verificatori e commissari *ad acta*) l'istituto della riconsunzione attualmente previsto all'articolo 20 con esclusivo riferimento ai soli consulenti tecnici;

6) all'articolo 26, comma 1, sia soppresso il richiamo all'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;

7) in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera *b*), numero 4), della legge n. 69 del 2009, si valuti l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di proporre azioni idonee a soddisfare la pretesa fatta valere nonché di introdurre un'azione di accertamento della nullità, prevedendo un termine di decadenza, a titolo esemplificativo, di centottanta giorni, al fine di evitare l'imprescrittibilità propria dell'azione di nullità;

8) all'articolo 30, comma 3, si valuti l'opportunità di aumentare il termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi da centoventi a centottanta giorni e di fare riferimento all'esperimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, anziché alla sola impugnazione, nel termine di decadenza, avverso atti lesivi. Ciò, al fine di non ampliare eccessivamente la differenziazione – suscettibile di tradursi in vizio di costituzionalità – rispetto al regime ordinario della responsabilità civile;

9) all'articolo 34, si valuti l'opportunità di limitare le pronunce giurisdizionali suscettibili di incidere sull'attività della pubblica amministrazione o che impongono alla stessa un *facere* specifico, ai soli casi di attività vincolata o quando comunque non risultino spazi ulteriori di esercizio della discrezionalità;

10) all'articolo 55, comma 11, in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera *f*), numero 3), della legge n. 69 del 2009, si introduca un termine, non superiore ad un anno, per la fissazione dell'udienza di merito;

11) all'articolo 63, comma 4, si valuti l'opportunità di non condizionare l'ammissione della consulenza tecnica al requisito dell'indispensabilità, sostituendo, in particolare, le parole: « se indispensabile » con le seguenti: « se ritenuto necessario »;

12) con riferimento all'articolo 120, in materia di controversie sull'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si valuti l'opportunità di prevedere termini processuali meno rigorosi;

13) all'articolo 124, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di non limitare il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del contratto, evitando un'assenza di tutela per la « perdita di *chance* », anche alla luce dell'articolo 113, secondo comma, della Costituzione;

14) si valuti l'opportunità, per una migliore tutela della concorrenza nel settore dei pubblici lavori, servizi e forniture, di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta;

15) si valuti l'opportunità di dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *d*), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche;

16) all'articolo 129, si valuti l'opportunità di estendere la tutela anticipata a tutti gli atti del procedimento elettorale preparatorio, inclusi i provvedimenti di ammissione di liste, nonché i provvedimenti relativi ai contrassegni e ai collegamenti, garantendo al contempo che il relativo contenzioso sia definito in tempi compatibili con gli adempimenti del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

17) all'articolo 130 si valuti l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione che riconosce la legittimazione ad agire ai cittadini elettori, escludendola di fatto per i candidati che non siano anche elettori, nonché per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente;

18) appare opportuno prevedere che i termini processuali previsti dagli articoli 131 e 132 abbiano natura perentoria, considerato che in carenza di precisazione il mancato rispetto dei termini non comporterebbe la decadenza dal potere di compiere l'atto;

19) appare necessario un coordinamento tra l'articolo 130, comma 8, che prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato, e l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla predetta pubblicazione;

20) all'articolo 130, comma 8, nonché all'articolo 131, comma 1, appare comunque opportuno fare riferimento – oltre alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune – anche all'albo pretorio della provincia ed al Bollettino ufficiale della regione, considerato che la

sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali;

21) agli articoli 131 e 132, si valuti l'opportunità di precisare l'applicabilità degli articoli all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132), come previsto dalle rispettive rubriche;

22) all'articolo 131, appare opportuno rivedere l'espressione «altri cittadini elettori», che sembra caratterizzarsi per un'eccessiva genericità e che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado;

23) all'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, relativamente ai ricorsi pendenti da più di cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione, si valuti l'opportunità di posticipare a centottanta giorni il termine previsto al comma 1;

24) si rileva infine l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa e per dare piena ed efficace attuazione alla delega legislativa, che il Codice del processo amministrativo entri in vigore nella data stabilita dallo stesso schema di decreto delegato all'articolo 2 (16 settembre 2010).

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. (Atto n. 212).****RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « riordino del processo amministrativo » (atto n. 212),

considerato che i principi del giusto processo sono sanciti dall'articolo 111 della Costituzione;

rilevato che l'articolo 26, relativo alle spese di giudizio, richiama l'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;

considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera b), numero 4), della legge n. 69 del 2009 indica la previsione di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

rilevato che l'articolo 30, relativo all'azione autonoma di risarcimento (azione di condanna), prevede al comma 3 il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, termine che risulta alquanto stringente, e che sembra comprimere eccessivamente la possibilità di risarcimento nel caso di mancata impugnazione dell'atto illegittimo, risultando non coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 del codice civile, in base al quale, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la limitazione del risarcimento è rimessa alla valutazione del giudice;

rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 34, di precisare i limiti

delle pronunce giudiziarie al fine di evitare uno « sconfinamento » in ambiti riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione;

considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera f), numero 3), della legge n. 69 del 2009 prevede che nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'udienza di merito sia celebrata entro il termine di un anno, laddove l'articolo 55, comma 11, non prevede un termine per la fissazione della data di discussione nel merito da parte dell'ordinanza che dispone una misura cautelare;

rilevato che, con riferimento alle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, i termini processuali di cui al decreto legislativo n. 53 del 2010, come recepiti dall'articolo 120 dello schema di codice in esame, appaiono eccessivamente stringenti, soprattutto per l'amministrazione resistente ed i controinteressati, e che tale previsione rischia di compromettere l'effettivo diritto alla difesa delle parti ai sensi degli articoli 24 e 113 della Costituzione,

rilevato che l'articolo 123 prevede l'applicazione di sanzioni alternative da parte del giudice senza contemplare mezzi di tutela rispetto alle relative determinazioni aventi natura sostanzialmente amministrativa,

rilevato che l'articolo 124, comma 1, secondo periodo, limita il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del

contratto, profilando una possibile esclusione della tutela per la « perdita di chance », e senza tenere conto che l'articolo 113, secondo comma, della Costituzione prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti,

con riferimento al contenzioso elettorale, rilevato preliminarmente che non è stata data attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *d*), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, prevedendo al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni,

tenuto conto che, come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che « i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche – insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere – hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente »,

rilevato che rimane in tale modo aperto il problema della tutela giurisdizionale relativamente agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche (quali, ad esempio, ammissione ed esclusione di liste, candidati,

contrassegni) e che l'assenza di tutela giurisdizionale va valutata alla luce del diritto ad agire in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione riconosciuta dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 6 CEDU, come rilevato anche dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 22 luglio 2008,

richiamata altresì la recente sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, in cui si evidenzia come l'attuale situazione di incertezza sul giudice competente sulle suddette fattispecie deriva da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti, quali il regolamento di giurisdizione o il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, richiamando al contempo la delega contenuta nel suddetto articolo 44 della legge n. 69 del 2009 per sottolineare come solo la legge possa introdurre, a norma dell'articolo 103, primo comma, della Costituzione, un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

preso atto che l'articolo 129 disciplina per la prima volta la tutela giurisdizionale anticipata in materia elettorale, ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio nelle elezioni regionali ed amministrative, limitando l'impugnabilità immediata ai soli provvedimenti di esclusione di liste e candidati e riconoscendo la relativa legittimazione a ricorrere solo ad alcuni soggetti,

rilevata in proposito l'opportunità che tutte le questioni relative al procedimento elettorale preparatorio trovino soluzione prima dello svolgimento delle elezioni, in modo tale da consentire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori ed evitare che successive pronunce giurisdizionali possano travolgere il risultato delle elezioni,

considerato che l'articolo 130 esclude dalla legittimazione attiva i candidati che

non siano anche elettori (perché residenti in diverso ente territoriale), nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente e che appare opportuna una ulteriore riflessione al riguardo,

evidenziato che per nessuno dei termini processuali indicati all'articolo 130, così come agli articoli 131 e 132, è espressamente prevista la natura perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto dei termini non sembrerebbe comportare la decadenza dal potere di compiere l'atto,

considerato che l'applicabilità degli articoli 131 e 132 all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132) si desume unicamente dalla rubrica,

rilevata inoltre, all'articolo 131, l'eccessiva genericità dell'espressione «altri cittadini elettori», che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado,

sottolineato che l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio, mentre l'articolo 130, comma 8, prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato; sottolineato altresì che l'articolo 130, comma 8, e l'articolo 131, comma 1, fanno inoltre riferimento alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune, laddove la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali,

evidenziata, inoltre, l'opportunità di mantenere, in aderenza con la legge di delega, la data di efficacia delle disposizioni del Codice del processo amministrativo prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame, anche al fine di evitare

un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente l'articolo 111 della Costituzione;

2) si valuti l'opportunità di esplicitare in una specifica disposizione da collocare nel Capo III del Titolo I del Libro I che non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo rispetto ad atti o provvedimenti emanati nell'esercizio del potere politico;

3) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 103, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi;

4) all'articolo 7, comma 4, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 113, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa;

5) agli articoli 19, 20 e 21 si valuti l'opportunità, in conformità con i principi del giusto processo codificati dalla CEDU e dall'articolo 111 della Costituzione, di

estendere anche agli altri ausiliari del giudice (verificatori e commissari *ad acta*) l'istituto della riconsunzione attualmente previsto all'articolo 20 con esclusivo riferimento ai soli consulenti tecnici;

6) all'articolo 26, comma 1, sia soppresso il richiamo all'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;

7) in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera *b*), numero 4), della legge n. 69 del 2009, si valuti l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di proporre azioni idonee a soddisfare la pretesa fatta valere nonché di introdurre un'azione di accertamento della nullità, prevedendo un termine di decadenza, a titolo esemplificativo, di centottanta giorni, al fine di evitare l'imprescrittibilità propria dell'azione di nullità;

8) all'articolo 30, comma 3, si valuti l'opportunità di aumentare il termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi da centoventi a centottanta giorni e di fare riferimento all'esperimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, anziché alla sola impugnazione, nel termine di decadenza, avverso atti lesivi. Ciò, al fine di non ampliare eccessivamente la differenziazione – suscettibile di tradursi in vizio di costituzionalità – rispetto al regime ordinario della responsabilità civile;

9) all'articolo 34, si valuti l'opportunità di limitare le pronunce giurisdizionali suscettibili di incidere sull'attività della pubblica amministrazione o che impongono alla stessa un *facere* specifico, ai soli casi di attività vincolata o quando comunque non risultino spazi ulteriori di esercizio della discrezionalità;

10) all'articolo 55, comma 11, in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera *f*), numero 3), della legge n. 69 del 2009, si introduca un termine, non superiore ad un anno, per la fissazione dell'udienza di merito;

11) all'articolo 63, comma 4, si valuti l'opportunità di non condizionare l'ammissione della consulenza tecnica al requisito dell'indispensabilità, sostituendo, in particolare, le parole: « se indispensabile » con le seguenti: « se ritenuto necessario »;

12) con riferimento all'articolo 120, in materia di controversie sull'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si valuti l'opportunità di prevedere termini processuali meno rigorosi;

13) all'articolo 124, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di non limitare il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del contratto, evitando un'assenza di tutela per la « perdita di *chance* », anche alla luce dell'articolo 113, secondo comma, della Costituzione;

14) si valuti l'opportunità, per una migliore tutela della concorrenza nel settore dei pubblici lavori, servizi e forniture, di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta;

15) si valuti l'opportunità di dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *d*), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche;

16) all'articolo 129, si valuti l'opportunità di estendere la tutela anticipata a tutti gli atti del procedimento elettorale preparatorio, inclusi i provvedimenti di ammissione di liste, nonché i provvedimenti relativi ai contrassegni e ai collegamenti, garantendo al contempo che il relativo contenzioso sia definito in tempi compatibili con gli adempimenti del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

17) all'articolo 130 si valuti l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione che riconosce la legittimazione ad agire ai cittadini elettori, escludendola di fatto per i candidati che non siano anche elettori, nonché per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente;

18) appare opportuno prevedere che i termini processuali previsti dagli articoli 131 e 132 abbiano natura perentoria, considerato che in carenza di precisazione il mancato rispetto dei termini non comporterebbe la decadenza dal potere di compiere l'atto;

19) appare necessario un coordinamento tra l'articolo 130, comma 8, che prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato, e l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla predetta pubblicazione;

20) all'articolo 130, comma 8, nonché all'articolo 131, comma 1, appare comunque opportuno fare riferimento – oltre alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune – anche all'albo pretorio della provincia ed al Bollettino ufficiale della regione, considerato che la

sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali;

21) agli articoli 131 e 132, si valuti l'opportunità di precisare l'applicabilità degli articoli all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132), come previsto dalle rispettive rubriche;

22) all'articolo 131, appare opportuno rivedere l'espressione «altri cittadini elettori», che sembra caratterizzarsi per un'eccessiva genericità e che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado;

23) all'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, relativamente ai ricorsi pendenti da più di cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione, si valuti l'opportunità di posticipare a centottanta giorni il termine previsto al comma 1;

24) si rileva infine l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa e per dare piena ed efficace attuazione alla delega legislativa, che il Codice del processo amministrativo entri in vigore nella data stabilita dallo stesso schema di decreto delegato all'articolo 2 (16 settembre 2010).

## ALLEGATO 7

**Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> (nuovo testo C. 3496 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3496 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che nel testo vi sono norme che rientrano altresì nelle materie « tutela della concorrenza » e « previdenza sociale », anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 8

**Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (C. 2780 Mario Pepe).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2780 Mario Pepe, recante « Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »,

che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 9

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000 (C. 3366 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3366 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 10

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005 (C. 2252 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2252 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 11

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Nuovo testo C. 44-B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 44 - B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »

considerato che le disposizioni da essi recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « ordine pubblico e sicurezza » nonché « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere *h*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

evidenziata l'opportunità, con riferimento all'articolo 4 che reca disposizioni in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di prevedere, alla lettera *b*), una formulazione che specifichi che qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento,

rilevata, infatti, l'opportunità di precisare in quali circostanze debba essere previsto l'intervento degli organi di polizia

stradale, rimettendo alla polizia stessa la valutazione delle condizioni che possono permettere di avvalersi del personale della scorta tecnica,

tenuto conto che all'articolo 38, comma 1, lettera *a*), è stato ridotto a 90 giorni il termine per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, nel caso ordinario in cui la notifica debba essere effettuata sia al trasgressore (perché non c'è stata contestazione immediata) sia all'obbligato in solido (il proprietario del veicolo, se persona diversa dal trasgressore),

rilevato altresì che la lettera *b*) del medesimo comma 1 individua in 90 giorni il termine della notifica nei confronti dell'obbligato in solido, se vi è stata contestazione immediata nei confronti del trasgressore,

evidenziata, in proposito, l'opportunità di introdurre alla lettera *b*) un termine, anche se di poco, superiore rispetto alla fattispecie prevista alla lettera *a*), analogamente a quanto era stato stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, poiché nel secondo caso occorre tenere conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare l'esigenza di una notifica anche all'obbligato in solido,

segnalata l'opportunità di considerare la possibilità di anticipare l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in considerazione del fatto che diverse disposizioni, contenute nella legge e finalizzate

a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, risultano di particolare rilevanza nel periodo estivo, nel quale al traffico ordinario si aggiunge quello legato a ragioni turistiche,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la formulazione dell'articolo 4 con la seguente:

« ART. 4. (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità). 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: « Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento »;

b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: « Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la

chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

c) al comma 17, le parole: « i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada » sono sostituite dalle seguenti: « i criteri per l'imposizione della scorta tecnica »;

d) al comma 18, le parole: « all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « all'obbligo di scorta tecnica »;

b) all'articolo 38, comma 1, si valuti l'opportunità di introdurre alla lettera b) un termine, anche se di poco, superiore rispetto alla fattispecie prevista alla lettera a), analogamente a quanto era stato stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, poiché nel secondo caso occorre tenere conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare l'esigenza di una notifica anche all'obbligato in solido.

ALLEGATO 12

**Nuova disciplina del prezzo dei libri (Nuovo testo C. 1257 Levi).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1257 Levi, recante « Nuova disciplina del prezzo dei libri »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla potestà legislativa esclusiva statale nonché alla materia « commercio », che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

rilevato, altresì, che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge appare riconducibile alla promozione e diffusione della lettura, ascrivibile alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno precisare se il « periodo superiore ad un mese » abbia cadenza annuale o possa ricorrere anche più volte nel corso dell'anno di riferimento;

2) al medesimo articolo 2, comma 3, appare opportuno precisare a chi compete l'obbligo di informare i dettaglianti, ivi previsto;

3) all'articolo 2, comma 5, lettera g), valuti la Commissione di merito se il riferimento alle edizioni destinate « in via prioritaria » ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi non rischi di dare luogo ad incertezze interpretative in sede applicativa, in considerazione dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie;

4) all'articolo 2, comma 7, si valuti l'effettiva necessità di mantenere la previsione per cui non si applicano le norme di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca una disciplina generale per la tutela della concorrenza, in aderenza con l'ordinamento comunitario, con riguardo all'intero settore della distribuzione commerciale.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. Nuovo testo C. 1732 Porcu ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	62
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del PD</i> ) .....	64
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	69
AVVERTENZA .....	60

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.**

**Nuovo testo C. 1732 Porcu ed abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, estenda alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, l'applicazione di alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152, disciplinante gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il comma 2 prevede che la domanda di costituzione e riconoscimento deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 3 dispone che con il predetto decreto siano definite anche le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di

patronato riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Nuovo testo C. 44 e abb./B.**

(Parere alla IX Commissione)

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 15 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENTO (Pdl), *relatore*, illustra la propria proposta di parere, soffermandosi, in particolare sulle criticità che rendono assolutamente necessaria una riformulazione dell'articolo 12 del provvedimento. Precisa peraltro di avere ritenuto più opportuno tradurre i rilievi riferiti all'articolo 12 in un'osservazione, anziché in una condizione. Ricorda, infatti, che il parere è stato richiesto anche ai fini del trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa e che una condizione apposta dalla Commissione giustizia, peraltro all'esito di un esame caratterizzato da tempi molto ristretti, sarebbe vincolante per la Commissione di merito. La particolare complessità e delicatezza dell'articolo 12 fanno quindi ritenere più opportuno che tale disposizione sia modificata, all'esito di un approfondito e specifico esame, dalla stessa Commissione di merito qualora riguardi materie per le quali il parere è rinforzato. Per questo motivo nella proposta di parere sono contenute, sotto forma di osserva-

zioni, alcune indicazioni alle quali sarebbe opportuno che la Commissione di merito si attenesse per riformulare la disposizione. Si impegna in ogni caso a fornire direttamente il proprio contributo alla riformulazione della disposizione, partecipando personalmente ai lavori della Commissione IX relativi al provvedimento in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore e le ragioni per le quali si è ritenuto di non formulare una condizione testuale, bensì una osservazione, con riferimento all'esigenza di modificare l'articolo 12.

Mario CAVALLARO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 16 giugno 2010. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.**

**Atto n. 212.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 9 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 giugno 2010*) e avverte che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Cinzia CAPANO (PD) ritiene opportuno partire dalla delega che prevedeva doveroso assicurare snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, , anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, al fine di garantire la ragionevole durata del processo nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. Quindi, come sottolineato in alcuni documenti acquisiti in fase di audizioni, si possono riassumere in tre punti le direttive del Parlamento al Governo: snellezza anche attraverso procedure informatizzate; razionalizzazione dei termini processuali; individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. Lo schema oggi in discussione non appare aver affrontato adeguatamente queste esigenze. Relativamente alle procedure telematiche, esse appaiono totalmente ignorate, tant'è che non viene neanche previsto e disciplinato il deposito degli atti in formato digitale. In ordine alla razionalizzazione dei termini processuali, non appare alcun criterio del genere ed anzi, si assiste all'irragionevole allungamento del termine fino a sei mesi per la proposizione del regolamento di competenza. Né viene affrontata la previsione di termini differenziati per il deposito di documenti e memorie per la P.A. idonei a garantirne l'esame e, quindi, l'effettività del contraddittorio. Un trattamento privilegiato e collegato all'interesse pubblico della P.A. che tuttavia non può farle guadagnare una diversa e più tutelata posizione processuale rispetto alle altre parti del processo. Quanto poi alla terza direttiva del Parlamento sull'eliminazione dell'arretrato, è stata espunta dal testo elaborato dalla Commissione, la disciplina

che istituiva le sezioni stralcio, rinunciando a qualsiasi intervento sull'arretrato. Eppure, per i ritardi nella giustizia amministrativa, l'Italia è stata condannata, in virtù della legge Pinto, a pagare 30 milioni di euro per il periodo dal gennaio 2008 all'ottobre 2009, secondo quanto emerso da un'indagine commissionata proprio dal Presidente del Consiglio di Stato. Peraltro, come affermato dal prof. Travi nella sua audizione, oggi non vi è alcuna certezza che, chi abbia presentato un ricorso al giudice amministrativo, possa vederlo deciso. E qui appare evidente la non idoneità del codice a garantire la ragionevole durata del processo sia per la gestione dell'arretrato sia per la gestione ordinaria del contenzioso. Infatti, se la disciplina della perenzione per l'arretrato (a parte ogni considerazione sulla disciplina transitoria) e la previsione di una precedenza nella fissazione dell'udienza a chi semplifichi il quadro processuale riducendolo ad una singola questione di diritto (articolo 72), potranno avere effetti di razionalizzazione e speditezza, in altri casi le innovazioni introdotte appaiono controproducenti. Ad esempio nei casi che contemplano la netta riduzione dei termini per alcuni riti speciali e che rendono più complessa la tutela processuale. Ovvero nel rischio che la tutela cautelare possa essere distorta e diventare il binario privilegiato per la fissazione dell'udienza e quindi produrre un ulteriore aumento delle istanze cautelari. Lo schema presentato non pare sia riuscito a soddisfare la primaria esigenza di « riordino » – come pure richiedeva la delega – di disposizioni succedutesi nel tempo o di principi via via elaborati dalla giurisprudenza. La mancata previsione di risorse, condizionata dalla stessa delega, ha di fatto frustato l'esigenza di garantire il principio della ragionevole durata del processo. Ma come è stato rilevato nelle audizioni, in particolare del prof. Travi e del prof. Costantino, è proprio il modello generale di processo a suscitare perplessità, poiché improntato ad un criterio di specialità collegato all'attività amministrativa e ad un generale richiamo al codice di procedura civile con una formula generica

e quindi destinata a creare confusione; le disposizioni del codice di procedura civile « si applicano in quanto compatibili o espressione di principi generali ».

Non viene affatto recepito dal codice di procedura civile il principio del contraddittorio nel garantire la effettiva parità delle parti, continuando a consentire lo svolgimento di difese e il deposito di documenti per la convenuta a ridosso dell'udienza di discussione e limitando così i tempi per l'esame e le repliche per le altre parti. E lo stesso rifiuto di un sistema di preclusioni sembra privare la disciplina dei termini di costituzione di qualunque valore effettivo. Così come, la mancata previsione di un giudice istruttore, provoca il concentramento di tutte le attività nell'udienza di discussione che, pur a lungo attesa, potrebbe in questo modo non portare alla decisione del ricorso. Ulteriore conferma se ne ha dalla disciplina della testimonianza scritta contraddittoria rispetto a quella prevista nel processo civile e lesiva dei principi dell'articolo 111 della Costituzione. Queste incongruenze sul terreno processuale, che si collegano anche a quelle analiticamente indicate nel parere di maggioranza, si concretizzano nella disciplina delle azioni in veri e propri contrasti con precedenti giurisprudenziali consolidati. La delega imponeva di prevedere tutte le azioni anche nel processo amministrativo. Tuttavia non è stata compiuta alcun intervento sistematico e permangono evidenti lacune. Non è stata disciplinata l'azione di accertamento, nonostante essa sia ormai generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza. Nell'azione di condanna non è esplicitato se sia possibile anche quella « all'emanazione di un provvedimento amministrativo rispetto al quale sia accertata la fondatezza della pretesa ». Non vengono indicati i limiti del giudice nel non interferire con l'esercizio dei poteri discrezionali quando giudica sul silenzio. Nelle azioni risarcitorie si rischia una duplicazione con quelle previste in sede di giudizio d'ottemperanza. Si ignora l'elaborazione giurisprudenziale sull'azione di risarcimento del danno per violazione di

interessi legittimi, come evidenziato nelle audizioni dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con riferimento alla cd. pregiudiziale amministrativa. Nell'audizione il Presidente Carbone afferma che: « oggi l'azione esiste nel diritto vivente ed è quindi soggetta all'ordinario termine di prescrizione [omissis...] Ora le modifiche introdotte nel nuovo testo rendono la soluzione inaccettabile in quanto a) ulteriormente riducono il termine di decadenza, b) condizionano il riconoscimento della tutela non già ad elementi di leale collaborazione ma alla formale previa proposizione di una diversa azione di annullamento [omissis...]. Si dà così vita ad una norma poco comprensibile atteso che, da un lato si afferma l'esistenza di una tutela risarcitoria ed autonoma, ma dall'altro, la si subordina all'aver formalmente attivato la tutela impugnatoria ».

Le considerazioni che precedono possono formare oggetto di osservazioni, peraltro in parte condivise anche dalla maggioranza. Ciò che però riteniamo debba formare oggetto di condizione — ovviamente unitamente alla soppressione del secondo comma dell'articolo 30 sulla pregiudiziale amministrativa è l'eliminazione della disposizione di cui all'articolo 133 che estende la giurisdizione esclusiva alle misure sanzionatorie adottate dalla Banca d'Italia. Su questo la Cassazione ha già affermato la giurisdizione ordinaria e, occorre ribadire che in questo il legislatore ordinario « incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite a dette giurisdizioni speciali e nell'assicurare la conformità a Costituzione delle medesime giurisdizioni » — ordinanza Corte di Cassazione n.144 del 1998 — dalla giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione che successivamente) e, altresì che il mancato rispetto del limite di « non snaturare » le materie originariamente attribuite alle in-

dicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un nuovo giudice speciale, espressamente vietata dall'articolo 102 della Costituzione». Peraltro la stessa Consob, in sede di audizione, ha chiesto che venga mantenuto l'attuale modello che esprime già al meglio i criteri di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo indicati dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento sia alla giurisdizione amministrativa esclusiva per l'esercizio di funzioni di vigilanza, sia alla giurisdizione ordinaria per il sindacato su atti vincolati privi di discrezionalità, come le delibere che irrogano sanzioni amministrative. Ulteriori condizioni andranno poste relativamente alla limitazione della prova testimoniale solo in forma scritta, alla disciplina dell'astensione del giudice ricomprendendo i casi previsti dal T.U. sul consiglio di Stato ed alla parificazione tra consulente e verificatore nella disciplina della ricusazione, oltre all'eliminazione della disciplina transitoria in materia di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali.

In definitiva, quella della delega costituiva un'occasione che è stata mancata anche se resta la valutazione positiva sulla creazione di un codice. Mi auguro che sia la maggioranza con il suo parere che il Governo successivamente vogliano accogliere i rilievi che abbiamo indicato e che provengono dagli esiti delle audizioni.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che il decreto legislativo di attuazione della delega al governo del riordino del processo amministrativo, contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, a cui occorre fare riferimento per la verifica della completezza, correttezza e coerenza nell'attuazione della delega, sia sicuramente un atto di notevole importanza nell'assetto, allo stato complessivamente remoto quanto a fonti normative, del procedimento giurisdizionale amministrativo.

Ma per come esso è stato conclusivamente redatto e proposto al parere delle commissioni parlamentari non può che definirsi un'occasione mancata, in quanto si limita ad un riordino in senso assai

letterale dei riti amministrativi, non attua compiutamente la delega, non tiene conto, se non in maniera talora contraddittoria, anche e soprattutto dei risultati a cui è pervenuta, specie nella materia dei diritti tutelabili, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ed infine non dimostra una compiuta attuazione dei principi costituzionali desumibili dall'articolo 111 della Costituzione, troppe e troppo variamente collocate risultando le lacune rispetto al principio di parità delle parti processuali, all'esercizio ampio ed efficace dei diritti di difesa ed al principio di una ragionevole durata del processo, che appartiene anche a principi sopranazionali.

Allo scopo di dare ordine al presente intervento, si premettono quelle osservazioni che fanno riferimento all'inaccettabile pretermissione di alcune delle disposizioni del Parlamento delegante, tutt'altro che di dettaglio.

Esse avrebbero potuto essere oggetto di separati provvedimenti delegati, ma neppure ciò è accaduto.

Si fa riferimento in primo luogo alla delega di cui al comma 2, lettera a), specie in riferimento ai punti in cui essa postula la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, ai fini di una giusta durata del procedimento giurisdizionale amministrativo e specificamente alla parte in cui si chiedeva al legislatore delegato l'adozione di misure anche transitorie per lo smaltimento dell'arretrato.

Occorre qui, facendo riferimento per brevità ai dati desumibili dalle relazioni ufficiali della Magistratura amministrativa per l'anno 2009, ricordare che nonostante l'aumento significativo della produttività di tutta la magistratura amministrativa e l'intervenuta eliminazione di alcune aree di contenzioso assai significative (prima fra tutte, quella del pubblico impiego) non solo è precario l'equilibrio fra nuovi accessi e affari decisi (peraltro sovente anche con pronunce non di merito; 12.000 ricorsi circa il saldo negativo annuale per il 2009), ma è totalmente irrisolto con misure pre-

cise e specifiche il problema dell'arretrato, che consta tuttora di centinaia di migliaia di procedimenti.

Nella specie, la misura adottata è in buona sostanza, seppur non dichiaratamente, la semplice iterazione di un istituto, la perenzione, oggi quinquennale, che in realtà non è misura di giustizia, ma di mera resa del sistema giudiziario, e che non mette lo Stato neppure al riparo dalle eventuali doglianze di violazione delle disposizioni sull'eccessiva durata del processo attualmente vigenti nel nostro ordinamento.

Anche in questa materia specifica non appaiono adeguatamente valutate le esigenze organizzative e finanziarie senza delle quali non viene attuata la delega legislativa nel suo spirito, ma viene semplicemente data forma di legge ad un sistema di norme in grandissima parte già utilizzate, per effetto del costume pretorio del diritto amministrativo processuale, nella concreta esperienza pratica.

È ben vero che la delega doveva essere esercitata senza aumento di spese; ma è non meno vero che in questa materia così importante e per questi motivi così seri o l'incastro fra norma delegante e norme delegata e legislatore delegante e legislatore delegato è almeno sciolto con coerenza e chiarezza, enunciando i punti inattuabili senza aumento di spesa o si può ampiamente sospettare che vi sia un'inadeguatezza strutturale e un preordinato disegno di emanare, come in molti altri campi, un combinato e non virtuoso disposto di norme « manifesto » che, nell'autoaffermazione della propria decisiva epocalità, si pongono in realtà come meri rappezzi o riordini, destinati ad effimera durata, di temi che meriterebbero ben altro incisivo e coraggioso intervento.

Sempre in generale, non v'è dubbio che possano muoversi rilievi anche di portata sistemica, che attingono direttamente al riparto di rango costituzionale fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa e che in tal senso la preziosa occasione sia andata completamente perduta. Ma non ritiene questa la sede per riaprire la discussione sulla stessa attualità

costituzionale del mantenimento di una partizione di giurisdizione fra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa, che appare, in effetti, da porre in discussione proprio quando, anche per effetto della cristallizzazione normativa dell'evoluzione della giurisdizione amministrativa da giustizia sull'atto a giustizia sul rapporto, sempre meno si comprende la ragione del mantenimento, oramai solo storicamente coerente con la tradizione continentale franco-germanica, di una giustizia ordinaria fra pari e di una giustizia speciale volta a dirimere controversie contro i soggetti pubblici, di cui tendenzialmente, attraverso la geniale creazione della categoria dell'interesse legittimo, pur si riconosce una qualche mitigabile supremazia. Va del resto considerato che la nozione di riordino non comprende alcuna possibilità additiva o soppressiva quanto a principi e criteri di rilevanza costituzionale e men che meno quanto ad un riparto che rimane al momento individuato nei principi costituzionali. Ciò però avrebbe postulato almeno una più decisa equiparazione dei riti e dei diritti fra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, ad evitare che la supremazia della P.A. e il sovrastare dell'interesse pubblico, nozioni denegate in punto di principio, spirino come venticello maligno su tutto l'impianto del nuovo codice, scompaginandone il preteso intendimento egualitario e mettendo a nudo la gracilità almeno funzionale di certi istituti, se comparati ai risultati raggiunti nel campo della tutela dei diritti dinanzi al giudice ordinario.

Si propone infine, anche nel parere del relatore, il differimento a data successiva rispetto a quella prevista dell'entrata in vigore delle disposizioni.

Va qui rilevato che il motivo è appunto il difetto di norme corpose ed incisive di attuazione e di coordinamento, nonché la carenza di previa ricognizione delle energie giurisdizionali e di quelle ausiliari esistenti e di tutte quelle stimate necessarie, che è tipica dell'entrata in vigore di codici di rito di tanta consistenza e complessità.

La mera proroga non risolverà i problemi per cui è richiesta.

Ciò premesso, si articolano alcuni puntuali rilievi, che terranno conto dell'articolato su cui si esprime il parere e tenderanno a graduare la superabilità o meno del rilievo, per la sua decisività.

All'articolo 1, non esiste una nozione tecnica di diritto « europeo ». L'espressione va sostituita con diritto comunitario, diritto dell'Unione Europea o simili (conforme il relatore).

All'articolo 2, sotto il profilo del contenuto, è stato rilevato che la norma non corrisponde all'articolo 111 della Costituzione. Vige perciò il principio per cui fu bruciata la biblioteca di Alessandria. Se la norma è uguale alla costituzione, è superflua; se è diversa, è pericolosa. In entrambi i casi, così com'è va espunta.

L'articolo 3 viola l'articolo 111 della Costituzione. Tutti i provvedimenti « giurisdizionali » (non decisorii) devono essere motivati.

All'articolo 4, si dà diffusamente per scontato che sia stato risolto (non si sa bene da chi, se non dal medesimo Consiglio di Stato proponente) il tema tutt'altro che peregrino del grado di legittimità nel processo amministrativo, che peraltro troverebbe il suo fondamento anche nella Costituzione. La diversa natura del processo amministrativo, proprio alla luce dei significativi cambiamenti recenti che lo collocano in un'area non più di totale specialità, non consente di escludere l'opportunità di una contenuta verifica di legittimità delle decisioni.

All'articolo 7, in particolari materie si discute e controverte « anche » di diritti soggettivi. L'aggiunta è necessaria (conforme all'opinione del relatore).

All'articolo 9, appare ingiustificata la limitazione al primo grado del possibile rilievo officioso del difetto di giurisdizione, specie perché la soluzione proposta, che prevede l'impugnazione della pronuncia che « implicitamente o esplicitamente » abbia statuito sulla giurisdizione, apre fronti interpretativi controversi (sul c.d. giudicato implicito, ad esempio).

All'articolo 11, si condivide il parere del relatore sulla necessità di discorrere di riassunzione dei giudizi e non di riproposizione, che porrebbe in termini diversi anche la questione dell'intervenuta – medio tempore – decadenza dall'azione.

È stata segnalata una divergenza significativa rispetto alla soluzione data dall'articolo 59 della L. 69/2009 alla *traslatio iudicii* fra giudici nazionali di ordini diversi; sarebbe opportuno, non ravvisandosi la motivazione della specialità, un coordinamento normativo fra le due tecniche.

All'articolo 12 non è dato comprendere perché debba introdursi nel codice di rito una norma di limitazione (con aggravio di oneri per i cittadini) ad una specifica modalità del giudizio arbitrale.

Trattandosi di norme non di stretto rito (l'arbitrato è una soluzione negoziale) e trattandosi di materia molto controversa sarebbe opportuno espungerla totalmente e rinviare a futuri interventi normativi sistematici in materia arbitrale in sede di giurisdizione amministrativa.

All'articolo 15, la riduzione del termine di proposizione del regolamento di competenza proposta dal relatore appare possibile, ma incongruo è il termine di 80 giorni. Appare più logico ridurre il termine da sei a tre mesi.

Gli ulteriori rilievi indicano una norma confusa e contraddittoria, abissognevole di riordino sistematico.

Con riferimento all'articolo 18, si concorda con il rilievo del relatore che gli atti compiuti prima dell'istanza di ricusazione o della dichiarazione di astensione rimangono validi.

Quanto agli articoli 19 e 20, non possono essere nominati coloro che « hanno prestato » e non solo coloro che « prestano » attività in favore delle parti. Si devono applicare al verificatore i criteri e le cause di ricusazione ed astensione previste per il consulente tecnico. Si rinvia a successivi rilievi sui due profili di ausiliari.

All'articolo 23, seppur circoscritta, appare del tutto inopportuna, in un giudizio tecnico come quello amministrativo la rappresentanza personale delle parti.

All'articolo 25 il testo risulta illogico: manca un « non ».

Con riferimento all'articolo 26, si ricorda che l'articolo 98 c.p.c. è stato già dichiarato incostituzionale; il secondo comma appare discutibile, specie per il richiamo a non meglio precisate e precisabili « ragioni manifeste ».

Con riferimento all'articolo 27, si condivide l'osservazione del relatore.

Quanto all'articolo 29, occorrerebbe esplicitare l'oggetto dell'azione di annullamento. Manca il *dies a quo* del termine di decadenza. Si tratta di norma non coordinata con quelle sulla proposizione del ricorso.

All'articolo 30 non solo manca il riferimento all'azione di accertamento, ma l'introduzione di un regime compressivo dei diritti relativamente alla pur ammessa azione di risarcimento per lesione degli interessi legittimi appare inopportuno e sospettabile di incostituzionalità, specie se il termine non è coordinato con quelli decadenziali o, *rectius*, di prescrizione di diritti di analogo contenuto risarcitorio ma derivanti da altre norme.

Non si conviene con l'ulteriore proposta interpolativa del relatore, che pur richiamando i principi generali di cui all'articolo 1227 c.c. introdurrebbe ulteriori limitazioni non logiche all'esercizio del diritto risarcitorio, che è distinto da quello impugnatorio proprio nell'accezione ammessa nelle norme in commento.

Qui probabilmente non ha colpe rilevanti il legislatore delegato, ma sarebbe stato assai più opportuno che in dissenso dai noti orientamenti giurisprudenziali, ove si fosse voluta introdurre stabilmente la categoria di danno in questione essa fosse affidata alla cognizione dell'A.G.O., secondo il principio generalissimo della disapplicazione dell'atto illegittimo concorrente con l'accertamento del diritto al risarcimento dell'atto disapplicato in quanto illegittimo.

Al comma 4 desta perplessità l'affermata necessità che il ricorrente « comprovi » le condotte dolose o colpose.

All'articolo 31, l'istituto del silenzio appare non facilmente applicabile a fini

impugnatori, ove manchi la tradizionale diffida ad adempiere; il riferimento a termini non certi e disparati (la durata del procedimento e/o il perdurare dell'indempimento con la norma di chiusura sull'anno dalla scadenza del termine di conclusione) sconsigliano l'adozione di tale testo.

Con riferimento all'articolo 34, si concorda con il rilievo del relatore. Si fa rilevare come appaia suscettibile di dubbi interpretativi la dizione, di cui pur si comprende il senso ed il motivo, del comma 2 « in nessun caso il Giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati », che non è coerente con la facoltà di esercitare poteri sostitutivi.

All'articolo 40, il contenuto del ricorso è individuato sulla scorta di elementi simili a quelli di cui all'articolo 163 c.p.c. Tuttavia si fa rilevare che l'indicazione dei mezzi di prova, mancando totalmente un nitido impianto istruttorio simile a quello dell'articolo 183 c.p.c. di cui si dirà in appresso, non è prevista a pena di decadenza, ma non è diversamente regolata né è chiaro se può essere oggetto di separati atti ed istanze.

Con riferimento all'articolo 52, fra le forme di notificazione ordinarie vi è quella, facoltizzata dalla legge fin dal 1992, di notificazione diretta a mezzo posta del difensore, che agisce sostituendosi all'Ufficiale giudiziario, essendo munito di proprio registro. Non viene indicate fra le forme di notificazione e sembrerebbe che la notificazione del difensore debba essere inevitabilmente autorizzata dal presidente. Ciò deve essere modificato.

Sugli articoli 52 e 53 si condivide il rilievo del relatore e più in generale si ritiene opportuna l'introduzione della figura del Giudice delegato dal Presidente.

Quanto all'articolo 55, comma 11, si condivide l'istanza del relatore, non senza rilevare che l'inserimento del termine annuale entro cui deve essere celebrato il processo per la decisione del merito è uno dei criteri in tema di accelerazione dei

processi espressamente contenuto nella delega, che sul punto non può essere disattesa.

All'articolo 56 si condivide l'opinione del relatore, non senza notare che tutto il testo appare scarsamente ordinato.

All'articolo 61, ai fini della tutela *ante causam*, appare almeno opportuno introdurre l'obbligo di un richiamo ai diritti che si assumono violati ed al contenuto essenziale del ricorso con cui essi saranno tutelati nella fase di merito. Conforme il parere del relatore [lettera q)].

All'articolo 64, desta perplessità il comma 3 nel quale si dice che il giudice desume « argomenti di prova » dal comportamento processuale delle parti. Se ciò non è espressamente dipendente dalla legge (ad esempio, mancata risposta all'interrogatorio formale nel rito civile) appare possibile che il comportamento processuale sia valutato ai fini della decisione, ma non come « argomento di prova » (fra l'altro, una prova o è tale o non è, non esistono « argomenti di prova »).

Agli articoli 65 e seguenti, tutto il regime delle prove appare gravemente claudicante, in quanto non è regolato come pure indirizzava la legge delega a modellarsi più o meno su quello civilistico e seguendo un opportuno principio di unicità del regime probatorio processuale e di validità a fini sostanziali di determinati atti e comportamenti.

In particolare, è stato rilevato che la testimonianza viene ammessa solo in forma scritta e che permane grande incertezza nell'adozione di verifica o consulenza tecnica, che appare residuale rispetto alla prima senza che ne emerga giustificazione.

Inoltre non vi è un rito istruttorio vero e proprio, né una fase istruttoria codificata, mediante l'auspicabile istituto del deferimento obbligatorio degli incompetenti istruttori al Giudice delegato o istruttore e mediante scansione temporale e procedimentale collegata all'udienza di discussione del merito.

Con riferimento all'articolo 73, si condivide la proposta di parere del relatore non senza ulteriormente precisare che si

dovrebbe ribadire con forza l'obbligo per la P.A. e per le parti che ne hanno disponibilità di depositare fin dalla costituzione in giudizio o in termine dato indipendentemente da essa tutto il materiale documentale di cui sono in possesso, dando al mancato deposito un valore ai fini della decisione e prevedendo possibili sanzioni nel caso di inadempimento.

Quanto all'articolo 110, si condivide l'opportunità segnalata dal relatore (lettera u) di dare indicazioni più precise sui motivi inerenti alla giurisdizione per cui è ammissibile il ricorso per cassazione; ciò in combinato con la già dichiarata opportunità di introdurre in via generale il grado di legittimità.

All'articolo 111 appare eccessivamente limitativo il richiamo, ai fini della sospensione dell'esecutorietà delle sentenze dell'eccezionale gravità ed urgenza. Appare adeguata la sussistenza di « ragioni di gravità ed urgenza ».

All'articolo 112, la complessa disciplina del giudizio di ottemperanza non appare né coerente con le indicazioni della legge delega né particolarmente nitida.

In primo luogo, come evidenziato dal relatore [lettera v)] non si salvaguarda il principio del doppio grado del giudizio di ottemperanza, su cui forse varrebbe la pena di discutere preliminarmente, a causa dell'enorme dilatazione del contenzioso che esso è suscettibile di produrre in una fase che dovrebbe essere di mera attuazione delle decisioni ed in secondo luogo ammettendosi l'introduzione diretta in quel giudizio dell'azione risarcitoria, che ulteriormente determina violazioni al principio di uguaglianza e difficoltà in ordine all'esercizio ordinato del diritto di difesa, che viene oggettivamente compresso da tale facoltà.

Con riferimento agli articoli 120 e seguenti, relativo ai riti abbreviati, si esprimono profonde perplessità per la trasposizione, in buona sostanza senza particolari modifiche, dei regimi speciali nel corpo del riordino del processo tenendo conto che essi non hanno dato univocamente buona prova, specie in ordine alla compressione dei diritti difensivi ed all'af-

fanno con cui viene esercitata in molti casi la giurisdizione. La materia, e non solo quella degli appalti, merita un più razionale, sistematico e corposo riordino e quello del testo non pare adeguato. Al momento, sarebbe opportuno sostituire tutte le norme, comprese quelle sulla dichiaratoria di efficacia dei contratti, con un generico rinvio alla normativa attualmente esistente e porre mano rapidamente ad una razionale modifica di tutti i riti speciali ed abbreviati, con particolare riferimento non solo alla sistematica dei termini processuali, ma anche all'interesse a pronunce che consentano di dirimere utilmente il confliggente interesse, specie in materia di appalti, delle parti private in conflitto e della P.A. all'esecuzione certa ed in tempi brevi dell'opera, senza che ciò rappresenti occasione per una compressione eccessiva dei diritti di difesa e della pienezza della cognizione del Giudice.

All'articolo 126, segnala che, in violazione per omissione della delega, non vi sono disposizioni sul contenzioso per le elezioni alla Camera ed al Senato, sulla cui necessità tutti convengono (a parole, evidentemente).

All'articolo 133 segnala che l'attribuzione tralascia di materie non ha consentito di sottrarsi a competenze bipartite pur più volte criticate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Così pare, solo a titolo di esempio, per molte delle controversie in materia di edilizia ed urbanistica e per la materia espropriativa.

Il principio di efficacia ed efficienza anche delle norme in materia di riparto di competenza e giurisdizione, che è fondamentale per una tutela adeguata dei diritti dei cittadini, non appare sia stato tenuto in innovativa considerazione. Anche sul punto, non può che registrarsi una qualche « tradizionalità » del riordino offerto all'attenzione critica delle Commissioni Parlamentari.

Tino IANNUZZI (PD) sottolinea l'estrema importanza del provvedimento in esame e dichiara di condividere gli interventi dei colleghi Capano e Cavallaro.

Richiamati gli obiettivi della legge-delega, sottolinea la delicatezza e la rilevanza della funzione della giurisdizione amministrativa, chiamata a definire un punto di equilibrio, mai statico ed immutabile, ma sempre dinamico fra il principio di autorità, l'esercizio delle potestà pubbliche e i diritti e la sfera delle libertà dei cittadini.

Evidenzia quindi come la giustizia amministrativa stimoli e incentivi l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, i cui ritardi e le cui disfunzioni producono ricadute negative sulla sfera personale dei cittadini.

Dopo avere illustrato sinteticamente le più importanti leggi in materia di giustizia amministrativa che si sono succedute a partire dai regi decreti del 1907 e 1924 sul giudizio innanzi al Consiglio di Stato, che si sono stratificati nel tempo in un *corpus* amministrativo eterogeneo, rileva con rammarico come il provvedimento in esame prenda le mosse da principi sicuramente giusti e condivisibili che, tuttavia, non sono stati pienamente applicati e realizzati, a partire dalla valorizzazione dell'attività istruttoria in forma monocratica e dalla necessità di misure anche transitorie per la eliminazione del pesante arretrato. Sottolinea inoltre come una riforma importante come quella in esame, per perseguire realmente gli obiettivi di ragionevole durata e celerità del processo e per accrescere la capacità del giudice amministrativo di fornire risposte adeguate e piene alla domanda di giustizia dei cittadini, non possa prescindere da un'adeguata dotazione di risorse finanziarie e di organico, che invece mancano del tutto nello schema di decreto legislativo.

Rileva quindi la necessità di arricchire la tipologia delle azioni esperibili davanti al giudice amministrativo, con il riconoscimento delle azioni dichiarative e di accertamento, con la previsione espressa della possibilità degli organi di giustizia amministrativa di condannare l'amministrazione all'adozione di provvedimento con un contenuto specifico ove sia stata riconosciuta la fondatezza del relativo ricorso. Ciò sarebbe lo sviluppo ulteriore della grande funzione che la giurispru-

denza amministrativa ha saputo svolgere con le cosiddette sospensive propulsive, che hanno arricchito la tutela del cittadino rispetto alla pubblica amministrazione e la complessiva cifra democratica del nostro Paese.

Lorenzo RIA (UdC) ritiene che la proposta di parere del relatore debba essere modificata ed integrata. Invita quindi il relatore a valutare la possibilità di integrare la sua proposta con i seguenti rilievi.

Il dovere di sinteticità di cui all'articolo 3 va 'presidiato' da misure processuali effettive, ad esempio col pagamento di una pena pecuniaria, da versare al Fondo previsto dall'articolo 15 dell'allegato 2 sulle norme di attuazione.

L'articolo 7 dovrebbe essere integrato con un comma, per cui il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (così si consente 'a costo zero' una maggiore rapidità della definizione delle questioni pendenti in Consiglio di Stato, poiché, quando vi è la giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro, i ricorsi straordinari non si giustificano e non hanno funzione deflattiva del contenzioso).

L'articolo 23 dovrebbe essere modificato, disponendo che nei giudizi elettorali vi sia il patrocinio dell'avvocato (per evitare 'azioni emulative' e che il numero abnorme delle iniziative renda difficile l'esercizio dei poteri del giudice).

All'articolo 26, sul regime delle spese del giudizio, va aggiunto che il giudice – se l'interessato presenta entro il termine di impugnazione una istanza motivata e documentata di riesame di un atto, e l'amministrazione non la esamina – nel caso di accoglimento del ricorso liquida le spese a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile (così generalizzando la regola sul preavviso di ricorso, già prevista in materia di appalti).

Con riferimento all'articolo 27, la modifica proposta rischia di creare un vuoto; in quanto in sede monocratica la tutela cautelare può essere accordata senza li-

mitazioni; non si vede quindi perché il collegio non possa sia pur interinalmente fare altrettanto nelle more di una integrazione del contraddittorio; ciò che è importante è che la misura sia provvisoria per poi essere confermata o meno in integrità di contraddittorio; se mai potrebbe aggiungersi « in caso di particolari ragioni di urgenza » che se mai lo stesso collegio ha ravvisato).

Con riferimento all'articolo 29, l'ipotesi di individuare il *dies a quo* è stata a lungo dibattuta in commissione presso il Consiglio di Stato concludendosi che essendo assai varia la casistica è opportuno che caso per caso sia il giudice a stabilire se il ricorso è tempestiva in rapporto ai motivi dedotti e alla conoscenza avuta dei contenuti del provvedimento; in particolare c'è il rischio che venga scritto che il termine decorre sempre dalla sola conoscenza dell'esistenza di un provvedimento lesivo costringendo a ricorsi al buio prima ancora di conoscere le motivazioni dell'atto; sarebbe quindi da eliminare questa richiesta di modifica.

Con riferimento all'articolo 30, nel determinare il risarcimento il giudice valuta le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti avendo particolare riguardo al danno che si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza anche con la tempestiva segnalazione alla pubblica amministrazione o con l'impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi. La modifica è funzionale a non accentuare eccessivamente il condizionamento della domanda risarcitorie a quella annullatoria, altrimenti verrebbe meno l'autonomia della tutela.

L'articolo 48 appare fuori delega e foriero di aggravamento di spesa: la norma infatti non si limita a prevedere l'instaurazione di un giudizio a seguito di trasposizione del ricorso straordinario ma detta disposizioni che riguardano direttamente tale strumento la cui disciplina inizialmente compresa nella delega è stata poi espressamente espunta. Peraltro la norma stabilendo una continuità con il giudizio innanzi al TAR ove effettuata la trasposizione (con permanenza persino delle mi-

sure cautelari) espone lo Stato a risarcimenti ai sensi della legge Pinto computandosi anche la durata della fase in sede straordinaria, tenendo conto che la trasposizione può avvenire anche dopo molti anni dall'introduzione del ricorso straordinario nei casi in cui un ulteriore controinteressato venga intimato successivamente. Sicché in linea con l'espressa volontà del Governo di evitare aggravamenti di spesa, la norma andrebbe del tutto espunta atteso che la relativa disciplina è contenuta nelle norme che riguardano il ricorso straordinario e che non sono assolutamente incise dal codice. Peraltro la norma in tal modo duplica la disciplina specifica del ricorso straordinario. Si aggiunga ancora che l'attribuzione di natura giurisdizionale al ricorso straordinario che deriverebbe dall'articolo 48 in commento aprirebbe una serie di criticità connesse a garanzie che difettano del tutto nel ricorso straordinario (tra tutte non è prevista l'udienza).

All'articolo 62, appare necessario sopprimere il comma 4, che contiene ben 16 rinvii che sembrano postulare che il giudice in sede cautelare abbia poteri più ampi che in sede di merito.

All'articolo 63, comma 4, appare opportuno sopprimere l'inciso « se indispensabile ».

Lo strumento di semplificazione previsto dall'articolo 72 dovrebbe essere esteso ai casi in cui il ricorrente o l'appellante abbia proposto una sola questione di diritto e la controparte non si sia costituita in giudizio o non abbia contestato i fatti dedotti.

All'articolo 73, il termine di 30 giorni dei documenti non può essere ulteriormente anticipato altrimenti si crea un ostacolo a fissazioni rapide; è senz'altro però opportuno spostare a venti giorni il termine per le memorie e a dieci quello per le repliche).

L'articolo 99 dovrebbe essere modificato, prevedendo che la sezione cui è assegnato il ricorso, se non condivide un principio di diritto formulato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima con ordinanza motivata la decisione del ri-

corso; che l'adunanza plenaria può enunciare il principio di diritto e rinviare per le altre questioni il giudizio alla sezione rimettente.

L'articolo 104 dovrebbe essere integrato, prevenendo che con l'appello sia proponibile l'eccezione di prescrizione, in coerenza con l'articolo 3 della legge n. 295 del 1939.

L'articolo 107, comma 2, dovrebbe essere integrato, ammettendo il ricorso per revocazione quando la sentenza – che ha deciso un ricorso per revocazione – sia a sua volta basata su un errore di fatto.

Con riferimento all'articolo 110 rileva come un intervento in questa materia apra un conflitto con la Cassazione e come, pertanto, sarebbe opportuno lasciare la formula utilizzata dalla Costituzione.

L'articolo 112 dovrebbe essere integrato, con la previsione dell'azione di esecuzione anche nel caso di inottemperanza alla decisione del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario, in attuazione degli articoli 6 e 13 della CEDU e della Raccomandazione del Consiglio d'Europa 15 dicembre 2004, n. 20.

Quanto al Capo II, relativo al rito in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ritiene che si potrebbe essere più espliciti in coerenza con le parti introduttive del parere. Si potrebbe proporre l'integrale abolizione dell'articolo 120 lasciando la materia al rito già speciale di cui all'articolo 119. Né vi sono ostacoli connessi alla corrispondenza tra termine di impugnazione e termine di cd. *stand still* perché ciò che rileva per la normativa comunitaria è garantire al ricorrente un termine congruo per un utile ricorso. Sicché se il ricorrente si muove entro 30 giorni l'ordinamento garantisce l'attesa nella stipula del contratto sino alla pronuncia cautelare altrimenti se fa ricorso nei 60 ha uguale garanzia se la PA non ha ancora stipulato il contratto. In ogni caso se si lascia l'articolo 120 si dovrebbe proporre l'omogeneizzazione di tutti i termini a 30 giorni e quindi anche i motivi aggiunti e l'appello cautelare che ora sono fissati in appena 15 giorni.

Illustra quindi talune proposte di modifica da apportare sotto il profilo della chiarezza della formulazione e del coordinamento normativo.

All'articolo 25, primo comma, dopo la parola « se » e prima di « elegge » occorre aggiungere la parola « non », senz'altro sfuggita per mero errore, atteso che nell'attuale formulazione la parte verrebbe ritenuta domiciliata presso il TAR anche se ha correttamente eletto domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

All'allegato 4, articolo 3, comma 11 vi è una lettera *b*) [peraltro non preceduta da una lettera *a*)] che introduce una moltiplicazione del contributo unificato.

La norma appare in primo luogo chiaramente fuori delega perché introduce un prelievo tributario. Inoltre contraddice la *ratio* del contributo unificato che è appunto quello di essere una tassa forfetaria connessa all'intero giudizio a prescindere da come lo stesso sia articolato. Altrimenti il contributo dovrebbe essere graduato anche in base a quante domande sono introdotte con il ricorso introduttivo ovvero quante eccezioni magari riconvenzionali sono articolate negli atti difensivi. (Si propone quindi di eliminare la lettera *b*) del comma 11 dell'articolo in esame. Per le stesse ragioni si propone di inserire l'abrogazione dell'articolo 15 comma 3 D.lgs 53/2010 che analoga previsione detta per i contenziosi in materia di lavori servizi e forniture).

Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno introdurre un preavviso di ricorso. La presentazione di un'istanza motivata e documentata di riesame di un provvedimento, da parte dell'interessato nei termini di impugnativa come preavviso di ricorso, obbliga l'Amministrazione a valutare l'opportunità di intervenire in autotutela. Se l'Amministrazione disattende l'obbligo di riesame ed il provvedimento è successivamente dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale, il Giudice amministrativo nella liquidazione delle spese a carico dell'Amministrazione farà applicazione dell'articolo 96, ultimo comma, c.p.c..

In considerazione del numero e della rilevanza delle questioni e dei temi da trattare ritiene che la proposta di parere del relatore non debba essere posta in votazione oggi. Chiede pertanto il rinvio della votazione a domani.

Donatella FERRANTI (PD) invita il relatore a tener conto dei rilievi espressi nella proposta alternativa di parere, annunciando che in tal caso il suo gruppo voterebbe a favore della proposta di parere riformulata.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, dopo aver evidenziato l'impegno di tutti i gruppi nel cercare di dare un contributo fattivo in vista dell'elaborazione di un parere che evidenzi tutte le questioni più rilevanti poste dallo schema di decreto legislativo in esame, rileva che la sua proposta di parere già presentata tiene conto di gran parte di questi contributi così come di quelli dati dai soggetti auditi nel corso delle proficue audizioni svolte. Osserva inoltre che non pochi dei rilievi contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del PD sono già contenuti nella proposta di parere da lui presentata e che ulteriori rilievi sono stati inseriti nella nuova proposta di parere che si accinge a presentare (*vedi allegato 3*).

Federico PALOMBA (IdV) invita la Presidenza a valutare l'opportunità di rinviare a domani l'adozione del parere da parte della Commissione in considerazione sia della complessità delle questioni evidenziate anche nella seduta in corso sia della circostanza che solo da pochi minuti è pervenuta una estremamente complessa e dettagliata deliberazione di rilievi da parte della Commissione affari costituzionali, che deve essere vagliata con la dovuta attenzione e con tempi adeguati da parte della Commissione giustizia.

Cinzia CAPANO (PD), pur dichiarando di apprezzare lo sforzo compiuto dal relatore nel cercare di trovare un punto di sintesi delle diverse questioni emerse sia nel corso delle audizioni che delle riunioni

della Commissione, ritiene che il relatore avrebbe potuto compiere un ulteriore sforzo per accogliere anche altri rilievi espressi nella proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo. Esprime comunque il voto favorevole del suo gruppo in merito alla nuova proposta di parere presentata dal relatore.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) si associa alla richiesta dell'onorevole Palomba, ritenendo che vi sono degli aspetti ancora da approfondire che non possono essere esaminati in maniera esauriente nella seduta in corso.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara a nome del suo gruppo che non si ravvisa alcuna esigenza di rinviare a domani la votazione sulla proposta di parere del relatore.

Lorenzo RIA (UdC) ricorda che al termine del suo intervento aveva chiesto un differimento a domani della votazione sulla proposta di parere, anche al fine di consentire al relatore di valutare le diverse proposte di integrazione della proposta di parere da lui evidenziate.

Carolina LUSSANA (LNP) osserva che si stanno susseguendo interventi sull'ordine dei lavori e dichiarazioni di voto, come l'intervento dell'onorevole Capano.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che, al contrario dell'esame in Assemblea, in Commissione non vi è una fase di dichiarazione di voto differenziata da altri momenti dell'esame dello schema di decreto legislativo. Tuttavia proprio alla luce di diverse posizioni espresse dai gruppi in merito all'opportunità di procedere oggi alla votazione della nuova proposta di parere del relatore, pone in votazione la proposta formulata dagli onorevoli Ria e Palomba, condivisa dall'onorevole Brigandì, di rinviare a domani la votazione sulla nuova proposta di parere.

La Commissione respinge la proposta di rinviare alla seduta di domani la votazione sulla nuova proposta di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, avvertendo che qualora questa venisse approvata non verrebbe posta in votazione la proposta alternativa di parere.

Lorenzo RIA (UdC) dichiara il voto di astensione del suo gruppo, dettata dalla circostanza che il relatore non ha inteso prendere in considerazione alcuno dei rilievi da lui espressi nel corso della seduta, impedendo così di pervenire all'approvazione di un parere totalmente condiviso da parte del suo gruppo.

Federico PALOMBA (IdV) osserva con rammarico come su una materia tanto importante quanto quella oggetto del provvedimento in esame non venga data la possibilità, attraverso un breve rinvio della votazione a domani, di pervenire ad un parere pienamente condiviso frutto di un dialogo tra i gruppi ed il relatore, che peraltro aveva iniziato a configurarsi. Per tale ragione preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 16.05.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.*

*C. 3291-bis Governo.*

*Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.*  
C. 1090 Vietti.

*Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.*  
C. 1956 Brigandì.

*Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*  
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

*Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.*

C. 3143 Rao.

*Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

## ALLEGATO 1

**Nuovo testo C. 44 e abb./B**  
**« Disposizioni in materia di sicurezza stradale ».**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il nuovo testo in oggetto,  
rilevato che:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso appare opportuno individuare con maggior precisione i « mutamenti giuridici » dai quali consegue l'obbligo di registrazione, nonché il soggetto sul quale grava tale obbligo, anche in considerazione della previsione di una sanzione per il mancato adempimento del suddetto obbligo; in particolare occorrerebbe evitare che sulla carta di circolazione non figurino annotati mutamenti nell'intestazione o dell'intestatario del veicolo risultanti da fatti o atti giuridici diversi da quelli contemplati al comma 1 del vigente articolo 94 del codice della strada, senza che ciò comporti un aggravio relativo all'applicazione delle imposte di trascrizione;

b) all'articolo 12, comma 2, capoverso « Art. 94-bis », appare opportuno riformulare il comma 1 in modo da chiarire la nozione di soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo, individuando altresì le modalità di comunicazione, l'ufficio destinatario ed il soggetto tenuto alla medesima;

c) all'articolo 12, comma 2, capoverso « Art. 94-bis », comma 1, secondo periodo appare opportuno chiarire quale

soggetto debba effettuare gli accertamenti dai quali eventualmente « risultino situazioni di intestazione e contestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione del veicolo », nonché le modalità ed i criteri del predetto accertamento;

d) la sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2010 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 240, secondo comma, del codice penale; appare pertanto necessario sopprimere i richiami alla predetta disposizione, contenuti nell'articolo 34, commi 1 e 3, del provvedimento in esame;

e) l'articolo 34 prevede la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva dei lavori socialmente utili; appare peraltro inopportuno prevedere nell'ambito del codice della strada una disciplina speciale delle sanzioni sostitutive, ritenendosi preferibile un rinvio ai principi generali ed alla disciplina del codice penale, che costituisce la sede appropriata di tale materia;

f) all'articolo 38, comma 1, lettera b) appare opportuno prevedere, in caso di violazione immediatamente contestata, un termine di cento giorni per la notifica del verbale, ripristinando in tal modo il testo come approvato dalla Camera;

g) appare opportuna una generale revisione delle sanzioni introdotte o comunque modificate, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e determinatezza delle relative fattispecie, anche con riferimento alle ipotesi nelle quali si prevede una decurtazione dei punti della patente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 34, commi 1 e 3, siano soppressi i riferimenti all'articolo 240, secondo comma, del codice penale;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento secondo quanto indicato in premessa, alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riordino del  
processo amministrativo. Atto n. 212.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL PD**

La Commissione Giustizia,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

il decreto legislativo di attuazione della delega al governo del riordino del processo amministrativo, contenuta nell'articolo 44 della L. 69/2009, a cui occorre fare riferimento per la verifica della completezza, correttezza e coerenza nell'attuazione della delega, è sicuramente un atto di notevole importanza nell'assetto, allo stato complessivamente remoto quanto a fonti normative, del procedimento giurisdizionale amministrativo. Ma per come esso è stato conclusivamente redatto e proposto al parere delle commissioni parlamentari non può che definirsi un'occasione mancata, in quanto si limita ad un riordino in senso assai letterale dei riti amministrativi, non attua compiutamente la delega, non tiene conto, se non in maniera talora contraddittoria, anche e soprattutto dei risultati a cui è pervenuta, specie nella materia dei diritti tutelabili, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ed infine non dimostra una compiuta attuazione dei principi costituzionali desumibili dall'articolo 111 della Costituzione, troppe e troppo variamente collocate risultando le lacune rispetto al principio di parità delle parti processuali, all'esercizio ampio ed efficace dei diritti di difesa ed al principio di una ragionevole durata del processo che appartiene anche a principi sopranazionali;

è opportuno partire dalla delega che prevedeva come doveroso attenersi ad assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. Quindi, come sottolineato in alcuni documenti acquisiti in fase di audizioni, si possono riassumere in tre punti i criteri direttivi del Parlamento al Governo: 1) snellezza anche attraverso procedure informatizzate; 2) razionalizzazione dei termini processuali; 3) individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. Lo schema oggi in discussione non appare aver affrontato adeguatamente queste esigenze. In relazione alle procedure telematiche, esse appaiono totalmente ignorate, tant'è che non viene neanche previsto e disciplinato il deposito degli atti in formato digitale. Relativamente alla razionalizzazione dei termini processuali, non appare alcun criterio del genere ed anzi, si assiste all'irragionevole allungamento del termine fino a sei mesi per la proposizione del regolamento di competenza. Né viene affrontata la previsione di termini per il deposito di documenti e memorie per la P.A. idonei a garantirne l'esame e, quindi, l'effettività del contraddittorio. Un trattamento privilegiato e collegato all'interesse pubblico della P.A. che tuttavia non può

farle guadagnare una diversa e più tutelata posizione processuale rispetto alle altre parti del processo: anche il processo amministrativo è soggetto al principio costituzionale della parità delle parti. Come è stato osservato l'amministrazione è parte in causa non è portatrice di interessi da privilegiare. Quanto poi alla terza direttiva del Parlamento sull'eliminazione dell'arretrato, è stata espunta dal testo elaborato dalla Commissione, la disciplina che istituiva le sezioni stralcio, rinunciando a qualsiasi intervento sull'arretrato. Eppure, per i ritardi nella giustizia amministrativa, l'Italia è stata condannata, in virtù della legge Pinto, a pagare 32 milioni di euro per il periodo dal gennaio 2008 all'ottobre 2009, secondo quanto riferito proprio dal Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa in audizione. Facendo riferimento per brevità ai dati desumibili dalle relazioni ufficiali della Magistratura amministrativa per l'anno 2009, occorre ricordare che nonostante l'aumento significativo della produttività di tutta la magistratura amministrativa e l'intervenuta eliminazione di alcune aree di contenzioso assai significative (prima fra tutte, quella del pubblico impiego) non solo è precario ed inaccettabile l'equilibrio fra nuovi accessi e affari decisi (peraltro sovente anche con pronunce non di merito; 12.000 ricorsi circa il saldo negativo), ma è totalmente irrisolto con misure precise e specifiche il problema dell'arretrato, che consta tuttora di centinaia di migliaia di procedimenti. E qui appare evidente la non idoneità del codice a garantire la ragionevole durata del processo sia per la gestione dell'arretrato sia per il futuro. Nella specie, la misura adottata è la semplice iterazione di un istituto, la perenzione, oggi quinquennale, che in realtà non è misura di giustizia, ma di mera resa del sistema giudiziario, e che non mette neppure al riparo dalle eventuali doglianze di violazione delle disposizioni sulla eccessiva durata del processo attualmente vigenti nel nostro ordinamento. Anche in questa materia specifica non appaiono adeguatamente valutate le esigenze organizzative e finanziarie senza delle quali non viene attuata la

delega legislativa nel suo spirito, ma viene semplicemente dato un assetto di forma di legge ad un sistema di norme in grandissima parte già utilizzate, per effetto del costume pretorio del diritto amministrativo processuale, nella concreta esperienza pratica.

lo schema di decreto legislativo presentato non pare sia riuscito a soddisfare la primaria esigenza di « riordino » – come pure richiedeva la delega – di disposizioni succedutesi nel tempo o di principi via via elaborati dalla giurisprudenza. La mancata previsione di risorse, condizionata dalla stessa delega, ha di fatto frustato l'esigenza di garantire il principio della ragionevole durata del processo. È proprio il modello generale di processo a suscitare perplessità, poiché improntato ad un criterio di specialità collegato all'attività amministrativa e ad un generale richiamo al codice di procedura civile con una formula generica e quindi destinata a creare confusione per individuare le disposizioni del codice di procedura civile che « si applicano in quanto compatibili o espressione di principi generali ». Non viene affatto recepito dal codice di procedura civile il principio del contraddittorio nel garantire la effettiva parità delle parti, continuando a consentire lo svolgimento di difese e il deposito di documenti per la convenuta la a ridosso dell'udienza di discussione e limitando così i tempi per l'esame e le repliche per le altre parti. E lo stesso rifiuto di un sistema di preclusioni sembra privare la disciplina dei termini di costituzione di qualunque valore effettivo. Così come, la mancata previsione di un giudice istruttore, provoca il concentramento di tutte le attività nell'udienza di discussione che pur a lungo attesa, potrebbe in questo modo non portare alla decisione del ricorso;

la delega imponeva di prevedere tutte le azioni anche nel processo amministrativo. Non è stata disciplinata l'azione di accertamento, nonostante essa sia ormai viva in giurisprudenza. Nell'azione di condanna non è esplicitato se sia possibile anche quella « all'emanazione di un prov-

vedimento amministrativo rispetto al quale sia accertata la fondatezza della pretesa». Non vengono indicati i limiti del giudice nel non interferire con l'esercizio dei poteri discrezionali quando giudica sul silenzio. Nelle azioni risarcitorie si rischia una duplicazione con quelle previste in sede di giudizio d'ottemperanza. Si ignora l'elaborazione giurisprudenziale sull'azione risarcitoria per violazione di interessi legittimi. Si dà così vita ad una norma poco comprensibile atteso che, da un lato si afferma l'esistenza di una tutela risarcitoria ed autonoma, ma dall'altro, la si subordina all'aver formalmente attivato la tutela impugnatoria;

rilevato, comunque, che:

non si può escludere l'utilità di un intervento per ordinare e semplificare un complesso normativo costituito di atti di varie epoche e di diverso tipo e forza giuridica, alcuni dei quali di incerta vigenza e comunque di incerto significato nel loro combinato disposto. Pertanto non può che essere apprezzata anche una semplice operazione di raccolta razionalmente coordinata in un unico testo della congerie normativa esistente, indirizzata a tener conto ed a sviluppare le tendenze più attuali.

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 15, comma 1, sia ridotto da 6 mesi ad 90 giorni il termine per proporre regolamento di competenza, siano soppressi i commi da 5 a 10;

b) all'articolo 17 sia aggiunto il seguente comma: « Non possono far parte del collegio giudicante i consiglieri di stato che abbiano concorso a rendere parere sull'affare oggetto del giudizio. ».

c) sia estesa la previsione della ricusazione, nei termini stabiliti dall'articolo 20, secondo comma, anche al verificatore e al commissario ad acta;

d) all'articolo 30, siano apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il primo comma sia aggiunto il seguente: « La condanna può avere ad oggetto anche l'emanaazione di un provvedimento amministrativo, rispetto al quale sia stata accertata la fondatezza della pretesa. »; 2) sia soppresso il secondo comma; 3) al terzo comma sia soppresso il secondo periodo; 3) al quinto comma sia esteso a « 180 giorni » il termine per l'azione risarcitoria;

e) al comma 11 dell'articolo 55 sia rispettato quanto previsto dalla legge di delega all'articolo 44, comma 2, lettera f), n. 3 dove si stabilisce che nel caso di accoglimento di istanza cautelare l'udienza di discussione del merito debba tenersi entro un anno;

f) all'articolo 63, al terzo comma siano soppressi le parole:

« che è sempre assunta in forma scritta » e al quarto comma siano soppressi le parole « , se indispensabile, »;

g) sia eliminata la disposizione di cui all'articolo 133, comma 1, lettera j) nella parte che estende la giurisdizione esclusiva alle misure sanzionatorie adottate dalla Banca d'Italia;

h) sia modificato l'articolo 1 dell'All. 3, in materia di definizione dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni, al fine di uniformarlo con la regola generale contenuta nell'articolo 82 in materia di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali;

i) considerato che il decreto legislativo, per alcuni aspetti, non dà attuazione alla legge di delega, sia invece esercitato completamente il potere delegato con particolare riferimento a: 1) individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato; (articolo 44, comma 2, lettera a); 2) le pronunce dichiarative (articolo 44, comma 2 lettera b), n. 4); 3) il contenzioso concernente la fase di preparazione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei Deputati (articolo 44, comma 2 lettera d);

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, sia sostituito il riferimento ai principi del « diritto europeo », con quello ai principi del diritto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

2) all'articolo 3 sia soppressa la parola « decisorio », al fine di rendere la disposizione coerente con l'articolo 111, sesto comma, della Costituzione;

3) all'articolo 7, commi 1 e 7, si espliciti che « nelle particolari materie indicate dalla legge » sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione « anche » di diritti soggettivi;

4) all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di *translatio iudicii*, sia sostituito il riferimento alla « riproposizione » del giudizio con quello alla « riassunzione » del medesimo;

5) all'articolo 18, comma 8, sia precisato che la ricsuzione o l'astensione non hanno effetto sugli atti adottati prima della proposizione dell'istanza di ricsuzione o astensione;

6) nell'ambito del riordino della disciplina delle azioni, in conformità con lo specifico criterio di delega, sia introdotta la categoria delle azioni di accertamento e sia specificamente disciplinata l'azione volta all'accertamento della nullità dell'atto amministrativo, da esercitare nel termine di 180 giorni dall'emanazione dell'atto;

7) sia modificato l'articolo 29, in materia di azione di annullamento, al fine di esplicitare l'oggetto della medesima (ovvero il provvedimento amministrativo) e il termine dal quale decorrono i 60 giorni per il relativo esercizio;

8) all'articolo 34 si valuti l'opportunità di prevedere il dovere del giudice di non dichiarare l'assorbimento dei motivi nel caso in cui sussista un apprezzabile interesse della parte;

9) all'articolo 53, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire al Presidente di sezione, piuttosto che al Presidente del TAR, il potere di abbreviare i termini in caso di urgenza;

10) al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disposizione, andrebbe chiarita la formulazione dell'articolo 56, comma 2, in materia di misure cautelari monocratiche, da un lato invertendo il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 2 – relativi al potere del presidente rispettivamente di provvedere qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni e di sentire, fuori udienza e senza formalità, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto, per cause non imputabili al ricorrente – e, dall'altro, precisando le modalità di esercizio di tale ultimo potere di sentire le parti fuori udienza e senza formalità;

11) al medesimo articolo 56, in materia di misure cautelari monocratiche, sia esplicitato al comma 3, così come previsto in materia di misure cautelari collegiali, che il provvedimento che dispone la prestazione di una cauzione indichi specificamente l'oggetto, le modalità della prestazione nonché il termine di adempimento;

12) all'articolo 61, siano chiarite le modalità di attivazione della tutela cautelare ante causam, in particolare con riferimento al contenuto della relativa istanza;

13) all'articolo 73, in materia di udienza di discussione, sia anticipato il termine per il deposito di documenti rispetto a quello per il deposito delle conclusionali;

14) in materia di rinuncia al ricorso, sia soppresso il quarto comma dell'articolo 84, relativo alla possibilità per il giudice di desumere la carenza di interesse alla decisione della causa da fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti;

15) in materia di ricorso per cassazione, anche alla luce della giurisprudenza più recente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sui limiti del sindacato di giurisdizione (da ultimo ordinanze 13659/2006 e 5464/2009) si valuti l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 che chiarisca la nozione di « motivi inerenti alla giurisdizione »;

16) al fine di applicare il principio del doppio grado di giudizio anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza, sia sostituito il comma 1 dell'articolo 113 con una disposizione del seguente tenore: « Il ricorso si propone, nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettera *a)* e *b)*, al tribunale amministrativo regionale inve-

stito dell'originario giudizio di cognizione »;

17) con riferimento al rito in materia di pubblici appalti, si valuti, eventualmente ai fini di una successiva iniziativa normativa, la congruità dei termini processuali attualmente previsti, tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria.

18) siano valutate le seguenti disposizioni sotto il profilo della chiarezza della formulazione e del coordinamento normativo.

Ferranti, Capano, Cavallaro, Iannuzzi, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante riordino del  
processo amministrativo. Atto n. 212.****PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 15 giugno;

condivisi i rilievi deliberati dalla Commissione affari costituzionali nella seduta del 16 giugno, alcuni dei quali sono contenuti anche nel presente parere;

rilevato che:

il Codice del processo amministrativo rappresenta una tappa storica nell'evoluzione della giustizia amministrativa;

esso opera una semplificazione normativa (attraverso l'inserimento in un unico testo di disposizioni, anche risalenti, sparse in una pluralità di fonti) e reca una sistemazione complessiva della materia anche mediante interventi di natura innovativa;

il codice realizza la funzione di rendere certe e chiare le regole della giustizia amministrativa, in attuazione del principio di effettività della tutela;

a fronte della sua complessità, sono necessari idonei interventi organizzativi al fine di consentire all'intero sistema della giustizia amministrativa di assolvere ai rilevanti impegni che deriveranno dalla sua applicazione; con la medesima finalità, è altresì essenziale differire il termine di entrata in vigore del provvedimento, attualmente fissato al 16 settembre 2010;

con riferimento all'istituto della *traslatio iudicii* (articolo 11), il legislatore delegato disciplina la « riproposizione » del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione, allorché invece la norma di delega fa riferimento alla disciplina della « riassunzione » del processo e dei relativi termini (articolo 44, comma 2, lettera e);

relativamente alla disciplina del regolamento di competenza (articolo 15), appare, da un lato, eccessivamente lungo il termine per attivare tale strumento processuale; dall'altro, in contraddizione con l'obiettivo di semplificazione della procedura la previsione secondo la quale in fase cautelare il giudice deve richiedere d'ufficio regolamento di competenza;

occorre chiarire la portata dell'azione di condanna (articolo 30), stabilendo che essa possa essere esercitata anche al fine di ottenere la verifica della fondatezza della pretesa del ricorrente all'emanazione di un atto amministrativo ove non sia necessaria ulteriore attività valutativa da parte dell'amministrazione; ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera b), secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda, ordina all'amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine;

con riferimento alla questione della cd. pregiudiziale amministrativa (articolo 30), nel contrasto giurisprudenziale tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, il legislatore delegato adotta una soluzione intermedia, ammettendo l'azione di con-

danna diretta ad ottenere il risarcimento del danno anche indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, ma contestualmente limitandola alle materie di giurisdizione esclusiva, stabilendo un termine di decadenza breve ed escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi. Tale soluzione presenta elementi di criticità sotto il profilo sia dell'eccessiva brevità del termine assegnato per la proposizione dell'azione (120 giorni) sia della mancata previsione di un potere di valutazione del giudice in merito all'esclusione del risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, che — da un punto di vista sistematico — non appare coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 c.c. (in materia di concorso del fatto colposo del creditore) e di fatto determina una limitazione aprioristica della tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi;

con riferimento al riordino della disciplina delle azioni, occorrerebbe esplicitamente prevedere anche le azioni di accertamento, in attuazione di uno specifico criterio di delega (articolo 44, comma 2, lettera *b*), n. 4) e specificamente disciplinare le azioni volte all'accertamento della nullità dell'atto, da esperire nel termine decadenziale di 180 giorni dall'emanazione del medesimo; ciò anche in considerazione degli effetti in termini di deflazione del processo e di risparmio di spesa, emersi nel corso dell'attività istruttoria, che potrebbero derivare dall'introduzione di tali azioni;

il legislatore delegato ammette, all'articolo 63, la prova testimoniale, disponendone sempre l'assunzione in forma scritta, richiamando il codice di procedura civile; occorre chiarire che tale modalità di assunzione della prova testimoniale nel processo amministrativo prescinde dall'accordo delle parti e la sua ammissibilità è rimessa unicamente alla valutazione del giudice;

la disciplina del nuovo rito in materia di pubblici appalti (artt. 120 ss.) — contenuta nel decreto legislativo di recepimento della cd. direttiva ricorsi (D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53) e trasposta, con alcuni adattamenti, nel codice del processo amministrativo (articolo 120 ss.) — sta mostrando in fase di prima applicazione alcune criticità in legate all'eccessiva brevità dei termini processuali, che di fatto impediscono un pieno esercizio del diritto di difesa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*a)* all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sia differita la data di entrata in vigore del provvedimento (fissata al 16 settembre 2010), stabilendola alla data del 1° gennaio 2011;

*b)* all'articolo 15, comma 1, sia ridotto da 6 mesi ad 120 giorni il termine per proporre regolamento di competenza e si valuti la soppressione dei commi da 5 a 10 e l'introduzione di una specifica disposizione che autorizzi il tribunale adito, sino alla pronuncia sul regolamento di competenza, a disporre misure cautelari solo ove ritenga sussistente la propria competenza territoriale;

*c)* nell'ambito del riordino della disciplina delle azioni, in conformità con lo specifico criterio di delega, sia introdotta la categoria delle azioni di accertamento e sia specificamente disciplinata l'azione volta all'accertamento della nullità dell'atto amministrativo, da esercitare nel termine di 180 giorni dall'emanazione dell'atto;

*d)* sia modificato l'articolo 29, in materia di azione di annullamento, al fine di esplicitare l'oggetto della medesima (ovvero il provvedimento amministrativo) e il termine dal quale decorrono i 60 giorni per il relativo esercizio;

*e)* all'articolo 30, sia inserito, dopo il comma 1, un comma aggiuntivo che espli-

citi che l'azione di condanna può avere ad oggetto anche l'emanazione di un provvedimento amministrativo, rispetto al quale sia stata accertata la fondatezza della pretesa, e non sussista la necessità di alcuna ulteriore attività valutativa da parte dell'amministrazione;

f) sempre all'articolo 30, comma 3, con riferimento alla questione della cd. pregiudiziale amministrativa, sia aumentato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza ivi previsto per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, e al fine di accentuare il potere di valutazione del giudice, conformemente ai principi generali espressi dall'articolo 1227 c.c., sia sostituito il secondo periodo del comma 3 con il seguente: « Nel determinare il risarcimento il giudice valuta le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti avendo particolare riguardo al danno che si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza anche attraverso l'esercizio di ogni mezzo di tutela »;

g) all'articolo 63, sia precisato che l'assunzione in forma scritta della prova testimoniale è espressamente esclusa nei giudizi elettorali e che, negli altri procedimenti, prescinde dall'accordo delle parti ed è rimessa alla valutazione del giudice;

h) all'articolo 73, in materia di udienza di discussione, sia anticipato il termine per il deposito di documenti rispetto a quello per il deposito delle memorie;

i) in materia di rinuncia al ricorso, sia soppresso il quarto comma dell'articolo 84, relativo alla possibilità per il giudice di desumere la carenza di interesse alla decisione della causa da fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti;

j) si uniformi la disciplina contenuta nell'articolo 1 dell'All. 3, in materia di definizione dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni, alla disciplina generale con-

tenuta nell'articolo 82 in materia di prevenzione dei ricorsi ultraquinquennali;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, sia sostituito il riferimento ai principi del « diritto europeo », con quello ai principi del diritto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

b) all'articolo 3 sia soppressa la parola « decisorio », al fine di rendere la disposizione coerente con l'articolo 111, sesto comma, Cost;

c) sia esplicitato in una specifica disposizione – da collocare nel Capo III del Titolo I – che non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo rispetto ad atti o provvedimenti di governo emanati nell'esercizio del potere politico;

d) all'articolo 7, commi 1 e 7, si espliciti che « nelle particolari materie indicate dalla legge » sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione « anche » di diritti soggettivi;

e) all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di *translatio iudicii*, sia sostituito il riferimento alla « riproposizione » del giudizio con quello alla « riassunzione » del medesimo;

f) all'articolo 17, in materia di astensione del giudice, si valuti l'opportunità di introdurre un comma aggiuntivo che preveda che non possono fare parte del collegio giudicante i consiglieri di Stato che abbiano concorso a rendere parere sull'affare oggetto del giudizio;

g) agli articoli 20 e 21, relativi agli ausiliari del giudice, si valuti l'opportunità di estendere la disciplina della ricsuzione prevista per il consulente tecnico anche al verificatore e al commissario ad acta;

h) all'articolo 18, comma 8, sia precisato che la ricsuzione o l'astensione non

hanno effetto sugli atti adottati prima della proposizione dell'istanza di ricusazione o astensione;

i) in materia di integrazione del contraddittorio, all'articolo 27, secondo comma, sia soppresso il secondo periodo, in base al quale, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali; conseguentemente, all'articolo 55, in materia di misure cautelari collegiali, sia introdotta una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 119, comma 3, in materia di rito abbreviato, secondo cui il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare accerta la completezza del contraddittorio o dispone l'integrazione del medesimo;

j) all'articolo 25, si verifichi se per un rifiuto, non sia stato riprodotto correttamente il concetto secondo cui, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata, solo se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso;

k) all'articolo 30, si precisi la formulazione del comma 6, chiarendo che dell'azione di condanna di risarcimento del danno ingiusto da violazione di interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo;

l) all'articolo 34 si valuti l'opportunità di prevedere il dovere del giudice di non dichiarare l'assorbimento dei motivi nel caso in cui sussista un apprezzabile interesse della parte;

m) all'articolo 53, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire al Presidente di sezione, piuttosto che al Presidente del TAR, il potere di abbreviare i termini in caso di urgenza, ove il ricorso sia già stato assegnato alla sezione;

n) in materia di tutela cautelare, all'articolo 55, comma 11, che prevede che

l'ordinanza collegiale che concede la tutela cautelare deve sempre contenere la fissazione della data di discussione dell'udienza di merito, sia esplicitato il termine ultimo entro il quale l'udienza deve essere fissata, considerato che il criterio di delega (articolo 44, c. 2, lettera f), n. 3) prevede espressamente che l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

o) al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disposizione, andrebbe chiarita la formulazione dell'articolo 56, comma 2, in materia di misure cautelari monocratiche, da un lato invertendo il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 2 – relativi al potere del presidente rispettivamente di provvedere qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni e di sentire, fuori udienza e senza formalità, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto, per cause non imputabili al ricorrente – e, dall'altro, precisando le modalità di esercizio di tale ultimo potere di sentire le parti fuori udienza e senza formalità;

p) al medesimo articolo 56, in materia di misure cautelari monocratiche, sia esplicitato al comma 3, così come previsto in materia di misure cautelari collegiali, che il provvedimento che dispone la prestazione di una cauzione indichi specificamente l'oggetto, le modalità della prestazione nonché il termine di adempimento;

q) all'articolo 61, siano chiarite le modalità di attivazione della tutela cautelare *ante causam*, in particolare con riferimento al contenuto della relativa istanza;

r) in materia di ricorso per cassazione, anche alla luce della giurisprudenza più recente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sui limiti del sindacato di giurisdizione (da ultimo ordinanze 13659/2006 e 5464/2009) si valuti l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 che chiarisca la nozione di « motivi inerenti alla giurisdizione »;

s) all'articolo 112, comma 2, sia modificata la lettera e) al fine di precisare che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili, purché gli stessi siano esecutivi;

t) al fine di applicare il principio del doppio grado di giudizio anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza (nell'ambito del quale è prevista la possibilità di promuovere azione risarcitoria), sia sostituito il comma 1 dell'articolo 113 con una disposizione del seguente tenore: « Il ricorso si propone, nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al tribunale amministrativo regionale investito dell'originario giudizio di cognizione »;

u) con riferimento al rito in materia di pubblici appalti, si valuti, eventualmente ai fini di una successiva iniziativa normativa, la congruità dei termini processuali attualmente previsti, tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria;

v) all'articolo 133, comma 1, lettera j), relativo alle materie di giurisdizione esclusiva, si valuti l'opportunità di mantenere il riferimento alle controversie relative ai provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia;

w) all'articolo 134 sia aggiunta la lettera e) volta a confermare la giurisdizione di merito anche per le controversie relative al diniego di nulla osta cinematografico così come previsto dall'articolo 8 della legge 21 aprile 1962, n. 161, abrogato dallo schema di decreto legislativo;

x) all'articolo 135, in simmetria con quanto previsto dall'articolo 133, comma 1, lettera j) (in materia di giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i provvedimenti della Banca d'Italia, della Consob, dell'ISVAP, delle Autorità indipendenti), sia estesa la competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, anche alle controversie relative ai provvedimenti adottati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP);

y) siano valutate le seguenti disposizioni sotto il profilo della chiarezza della formulazione e del coordinamento normativo:

l'articolo 26, comma 1, in materia di spese del giudizio, nel quale occorrerebbe espungere il riferimento all'articolo 98 c.p.c. dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte n. 67 del 1960;

l'articolo 54, comma 1, in materia di deposito tardivo di memorie e documenti, la cui formulazione appare generica e potenzialmente idonea ad incidere sul contraddittorio;

l'articolo 87, nel quale, per ragioni di chiarezza, andrebbe esplicitato che le previsioni di cui ai commi 3 (dimezzamento dei termini) e 4 (esclusione della nullità nel caso di trattazione in pubblica udienza) si riferiscono alle ipotesi di procedimenti in camera di consiglio;

l'articolo 135, comma 1, lettera d), nel quale andrebbe sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 136 con quello all'articolo 133.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03051 Maran: Sulla chiusura della sede dell'UNCHR a Tripoli .....	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	81
5-03052 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Kirghizistan .....	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	82

#### RISOLUZIONI:

7-00328 Zacchera: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.	
7-00333 Barbi: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.	
7-00346 Evangelisti: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali ( <i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00075, 8-00076 e 8-00077</i> ) ..	75
<i>ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	84
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	86
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i> .....	89

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-03051 Maran: Sulla chiusura della sede dell'UNCHR a Tripoli.

Alessandro MARAN (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), rilevando conclusivamente che la chiusura dello sportello dell'UNHCR a Tripoli ha

costituito un errore e che tale valutazione è stata oggetto di una comunicazione formale da parte del Ministero degli affari esteri alle autorità libiche.

Alessandro MARAN (PD), nell'esprimere l'apprezzamento al Governo per quanto finora operato, condivide l'analisi del sottosegretario Mantica in quanto la sede dell'UNHCR aveva comunque proseguito la propria attività sul terreno. Nel dichiararsi pertanto soddisfatto della risposta ricevuta, auspica che l'Italia eserciti un'azione presso le autorità libiche per ottenere la riapertura dell'ufficio e per promuovere la sigla da parte della Libia della Convenzione delle Nazioni Unite con Protocollo sullo *status* dei rifugiati.

**5-03052 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Kirghizistan.**

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che essa è volta innanzitutto a dare il giusto risalto alle drammatiche notizie relative alla morte di almeno 117 persone e al ferimento di altre millecinquecento nel quadro di gravi scontri di matrice interetnica avvenuti in Kirghistan. L'interrogazione è inoltre finalizzata a conoscere l'orientamento del Governo italiano per promuovere iniziative in sede europea al fine di prevenire un'*escalation*.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), osservando che il Kirghistan ha un assetto politico-istituzionale che risente fortemente delle responsabilità di chi, a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica, ha definito i nuovi confini di Stato tra i cosiddetti « Stan States » sulla base di quelli che un tempo erano meri confini amministrativi, senza particolare considerazione per la composizione etnica di tali vasti territori. Sono pertanto condivisibili le preoccupazioni dell'onorevole interrogante sull'emergenza umanitaria in Kirghistan, su cui è intervenuto lo stesso

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in occasione del *briefing* svolto a porte chiuse.

Fabio EVANGELISTI (IdV) si dichiara soddisfatto della risposta esauriente illustrata dal sottosegretario Mantica e ribadisce l'intento perseguito con l'interrogazione in titolo relativo a richiamare l'attenzione su una situazione complessa, da tenere sotto monitoraggio anche per quanto riguarda il possibile diffondersi del fondamentalismo islamico in ragione della prossimità rispetto a Paesi quali l'Afghanistan e il Pakistan.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.20.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00328 Zacchera: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.**

**7-00333 Barbi: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.**

**7-00346 Evangelisti: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.**

*(Discussione congiunta e conclusione — Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00075, 8-00076 e 8-00077).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, vertendo le risoluzioni in titolo sullo stesso argomento, la discussione avrà luogo congiuntamente.

La Commissione concorda.

Mario BARBI (PD) illustra la risoluzione da lui presentata osservando che si tratta indubbiamente di una materia assai complessa. Sottolinea che la risoluzione si colloca nel solco dell'impegno profuso dalla società civile internazionale per destinare il gettito derivante dalla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali ad interventi di aiuto allo sviluppo e, in ultima analisi, alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, definiti dalle Nazioni Unite nel 2000. Al riguardo fa presente che l'intenso dibattito in atto è concentrato sul bilancio intermedio a cinque anni dalla scadenza del 2015 ed è fortemente condizionato dalla consapevolezza circa il drammatico impatto della crisi economica globale. Segnala che la proposta circa una tassazione delle transazioni finanziarie risale agli anni Settanta e che fino ad oggi non c'era stata una presa in considerazione da parte delle sedi internazionali ufficiali. La crisi in atto ha evidenziato la necessità di provvedere a drastiche misure di riorganizzazione dei mercati finanziari, introducendo meccanismi di controllo e di responsabilizzazione. Nel frattempo sono sorti nuovi attori, quali il G20, che hanno formalizzato programmi di intervento e riforma delle istituzioni finanziarie internazionali. Sottolinea il fatto che nel vertice G20 di Londra del 2009, per la prima volta in un sede internazionale di particolare rilevanza, si sia enucleato il concetto che l'economia mondiale rappresenta un'unità che non può prescindere dallo sviluppo della parte più povera e che tale sviluppo rappresenta un presupposto per una crescita stabile e nella sicurezza. In questo contesto si inseriscono gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, attentamente monitorati dalla Commissione affari esteri, che presentano un quadro di luci ed ombre anche a causa della scarsità di risorse e degli impegni

non mantenuti. Nel fare presente autorevoli contributi di giornalisti ed economisti, apparsi sui maggiori quotidiani italiani, circa l'opportunità di approfondire la fattibilità di un sistema di tassazione delle transazioni internazionali, ritiene che tale questione debba essere inquadrata nel più ampio contesto della riforma dell'economia globale e dei mercati finanziari.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra la risoluzione da lui presentata associandosi alle considerazioni del collega Barbi e osserva che fino ad oggi la cosiddetta « tobin tax » è sempre stata considerata come un elemento di freno alla speculazione finanziaria, la stessa che dopo quarant'anni si è resa responsabile della maggiore crisi economica globale. A suo avviso il Summit del G20 di Toronto dovrebbe costituire l'occasione per individuare le modalità per recuperare gli oneri sostenuti per il salvataggio delle grandi banche e per valutare investimenti nella cooperazione allo sviluppo. Indubbiamente vi sono aspetti della tassazione delle transazioni internazionali che costituiscono un limite, tuttavia si tratta di un tema che deve essere affrontato nelle opportune sedi internazionali, anche alla luce del favore espresso in tal senso da Paesi quali la Francia o la Germania. Nella consapevolezza dell'orientamento contrario manifestato dal Ministero dell'economia e delle finanze, auspica una riflessione non ideologica sulla questione anche in considerazione dell'appartenenza dell'Italia al gruppo di Paesi più sviluppati.

Roberto ANTONIONE (PdL), intervenendo sulla risoluzione presentata dal collega Zacchera, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, condivide le considerazioni dell'onorevole Evangelisti circa l'opportunità di avviare una riflessione su queste tematiche, nonché sulle cause e sulle responsabilità della grave crisi finanziaria in atto. Ritiene altresì opportuno che il Governo tenga costantemente informato il Parlamento sull'evoluzione del dibattito in corso presso le sedi internazionali preposte.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ritiene opportuno tenere distinta al questione della tassazione delle transazioni internazionali da quanto potrà essere affrontato dal prossimo vertice del G20. Ricordando che tale consesso ha commissionato al Fondo Monetario Internazionale la redazione di un rapporto sulla questione della tassazione, ritiene che l'obiettivo più ampio che deve essere perseguito riguarda la vigilanza e controllo dei mercati finanziari. È noto che il Ministero dell'economia e delle finanze si sia espresso in termini scettici su una possibile regolamentazione delle FTT in quanto tale sistema è utile e proficuo soltanto se condiviso e attuato da tutti i Paesi. Rileva che sulle proposte della Commissione Stiglitz è sorto un autentico sistema multilaterale per l'elaborazione e studio delle diverse proposte e che la risoluzione del Parlamento europeo prospetta una situazione analoga a quella emersa in occasione del vertice mondiale di Copenaghen sui cambiamenti climatici, laddove gli obiettivi prefissati sono raggiungibili solo se vi è l'unanimità di intenti da parte dei Paesi.

Pur segnalando talune perplessità da parte del Governo sulla questione della tassazione delle transazioni internazionali, esprime consenso sulle risoluzioni in titolo formulando limitate proposte di riformulazione riferite alla parte dispositiva di ognuna di esse. In merito alla risoluzione presentata dall'onorevole Zacchera, propone di sopprimere al primo punto del dispositivo le parole: «specialmente al summit G20 di Toronto» e di anteporre al secondo punto del dispositivo l'inciso: «qualora emerga il necessario consenso internazionale». Per quanto riguarda la risoluzione presentata dall'onorevole Barbi, propone la soppressione al primo punto del dispositivo delle parole: «a partire dal prossimo vertice dei ministri dell'economia dei Paesi Ocse previsto il 27 e 28 maggio a Parigi e in vista del prossimo G20 del 26 e 27 giugno a Toronto», nonché di inserire al secondo punto del dispositivo, dopo le parole: «a prevedere» il seguente inciso: «qualora emerga il necessario consenso internazionale». In-

fine, relativamente alla risoluzione presentata dall'onorevole Evangelisti, propone di inserire al primo punto del dispositivo, dopo le parole: «a sostenere» le seguenti: «nelle sedi competenti l'opportunità di una valutazione di impatto e di fattibilità», sopprimendo le successive parole: «con forza, soprattutto in occasione del G20 di fine giugno che si terrà a Toronto, l'introduzione», nonché le seguenti parole «in collaborazione con tutte le istituzioni internazionali che già si sono espresse favorevolmente su tale ipotesi». Al secondo punto del dispositivo propone l'inserimento, dopo le parole: «a monitorare e verificare» dell'inciso: «qualora emerga il necessario consenso a livello internazionale».

Ritiene infine opportuno svolgere alcune considerazioni sul tema dell'aiuto allo sviluppo, in quanto obiettivo delle proposte per una tassazione delle transazioni internazionali. Occorre considerare che lo sviluppo di un continente come l'Africa non può avvenire a costo zero, in termini ad esempio di tutela dell'ambiente e realizzazione di grandi infrastrutture. Peraltro l'Africa è l'unico continente che non ha registrato nel 2009 un calo del prodotto interno lordo, mentre al momento il Paese con il più alto numero di persone in condizioni di estrema indigenza è l'India, che pure ha avviato un drastico percorso di sviluppo economico i cui effetti sono a tutti noti. Sottolinea che la lotta alla povertà si conduce innanzitutto favorendo lo sviluppo economico, che la cooperazione non è soltanto un fatto di risorse finanziarie e che molti risultati possono essere conseguiti con il sostegno al bilancio dei Paesi in via di sviluppo. L'aiuto allo sviluppo non costituisce una voce di liberalità per il bilancio dello Stato, ma un investimento essenziale che dovrebbe stare sullo stesso piano con grandi questioni come la materia previdenziale e pensionistica.

Mario BARBI (PD) accoglie la proposta di riformulazione illustrata dal sottosegretario Mantica, segnalando l'opportunità di sopprimere anche nella premessa il rife-

rimento al vertice dei Paesi Ocse di Parigi svoltosi alla fine dello scorso mese di maggio.

Fabio EVANGELISTI (IdV) accoglie la proposta di riformulazione della risoluzione avanzata dal Governo per quanto il riferimento nella parte dispositiva al prossimo Vertice G20 di Toronto rappresenti una doverosa citazione non priva di significato politico.

Roberto ANTONIONE (PdL), intervenendo in nome del collega Zacchera accoglie la proposta di riformulazione del Governo.

Renato FARINA (PdL) sottopone alla valutazione dei presentatori delle risoluzioni l'opportunità di inserire all'inciso proposto dal Governo e relativo al necessario consenso internazionale e prima della parola: « necessario » la parola « auspicato ».

Mario BARBI (PD), Fabio EVANGELISTI (IdV) e Roberto ANTONIONE (PdL) non accolgono l'ulteriore proposta di riformulazione, avanzata dal collega Farina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva le risoluzioni n. 7-00328, 7-00333 e 7-00346 come riformulate, che prendono, rispettivamente, i numeri 8-00075, 8-00076 e 8-00077 (*vedi allegato 3, 4 e 5*).

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.**

**C. 3498 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'Accordo si compone di un breve preambolo, 22 articoli e un allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali. Nel preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti.

In base a tale accordo, i Governi italiano e bielorusso si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per l'applicazione; il comma 3 dell'articolo 2, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le amministrazioni doganali, mentre l'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Gli articoli da 7 ad 11 disciplinano lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali e le correlate procedure e formalità da rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 14 consente lo scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o sembra – l'infrazione doganale.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.

L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni. L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, ed istituisce una Commissione mista italo-bielorussa

che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi.

Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli: i primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 21.665 euro l'anno a decorrere dal 2010, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Prima di concludere sottolinea che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui fa parte, segue costantemente gli sviluppi del quadro politico a Minsk. Purtroppo le ultime notizie non sono buone: il 29 aprile scorso, infatti, si è arrivati ad una sospensione delle iniziative di dialogo tra il Parlamento ed il Governo bielorusso meritoriamente promosse dall'Assemblea di Strasburgo, poiché la stessa Assemblea ha rilevato una carenza di progressi verso gli standard democratici europei ed una persistente assenza di volontà politica da parte delle autorità bielorusse ad interpretare un vero cammino in questa direzione.

Conclusivamente, riprende le parole pronunciate recentemente illustrando il disegno di legge di ratifica di un accordo con un altro Paese « caldo »: è importante mantenere, a suo giudizio, anche attraverso la ratifica di accordi come questo, un canale di collegamento. I criteri sono quelli enunciati a suo tempo da De Gasperi e citati spesso da Andreotti. Con ogni Paese, specie quelli vicini, « un accordo va sempre cercato », obbedendo « al metodo della franchezza (in specie sui diritti umani) della mutua attenzione e inclusione. Questo vale per il Belarus, che è Europa, se possibile ancor più che con Paesi di altri continenti, puntando

sul dato dell'esperienza che un accordo economico e commerciale alla fine favorisce rapporti anzitutto con la sua società civile e stimola una presenza che, al di là delle motivazioni di convenienza economica, consente una crescita di rapporti tra civiltà, culture, popoli e persone nella consapevolezza che non si scambiano solamente merci. E in tal modo si attraversano i muri dei regimi.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA condivide le considerazioni del relatore.

Claudio D'AMICO (LNP) si associa alle riflessioni del relatore alla luce delle ottime relazioni che sussistono tra Italia e Bielorussia. Ritiene inoltre opportuno provvedere alla rapida ratifica del provvedimento che si inserisce nel quadro della lotta contro i traffici illeciti in quell'area.

Matteo MECACCI (PD) ritiene opportuno che il Governo esponga il proprio orientamento in merito ai rapporti con la Bielorussia considerate le aperture che anche a livello europeo ci sono state nei confronti di questo Paese. Pur condividendo le finalità del provvedimento in

titolo, sottolinea con preoccupazione il fatto che quest'anno in Bielorussia due condanne a morte sono state eseguite e che questo rende ancora più necessaria una presa di posizione ufficiale da parte del Governo italiano sulla situazione in tale Paese.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**5-03051 Maran: Sulla chiusura della sede dell'UNHCR a Tripoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riportato dai principali media italiani e internazionali, le Autorità libiche hanno disposto nei giorni scorsi la chiusura dell'Ufficio dell'UNHCR a Tripoli, invitando il personale internazionale a lasciare la Libia una volta completate le procedure amministrative. La partenza potrebbe quindi già nelle prossime settimane. Frattanto, sono sospesi i programmi di assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati gestiti dall'UNHCR.

Stando alle informazioni raccolte dalla nostra Ambasciata a Tripoli, il Ministero libico degli Affari Esteri aveva chiesto all'UNHCR di interrompere le proprie attività già a marzo, adducendo come motivazione il fatto che la Libia non è parte della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 e non è mai stato concluso un Accordo di Sede per consentire all'UNHCR di operare in Libia.

Nei giorni scorsi, il Ministero degli Esteri libico ha ribadito la stessa posizione all'*UN Resident Coordinator*, sollecitando l'immediata chiusura dell'Ufficio dell'UNHCR a Tripoli. Linea confermata, lo scorso 9 giugno, anche da un comunicato ufficiale del Ministero libico degli Affari Esteri.

Malgrado operasse il Libia soltanto sulla base di una situazione *de facto*, l'UNHCR ha svolto una azione preziosa. Basti pensare, in particolare, allo screening nei campi di raccolta di clandestini per il riconoscimento dello status di rifu-

giato, al rinnovo dei documenti di identità ai rifugiati soggiornanti in Libia, all'organizzazione di operazioni di ristabilimento di rifugiati in altri Paesi, principalmente europei, tra cui l'Italia.

Il Governo ha espresso più volte il suo apprezzamento per questo operato e per un'azione, condotta d'intesa con le autorità libiche, che dimostrava la crescente sensibilità di Tripoli nei confronti della problematica dei rifugiati e la sua volontà di collaborare con le competenti organizzazioni internazionali a una migliore gestione del fenomeno.

Le operazioni di « *resettlement* » dalla Libia in Italia di rifugiati (40 persone accolte nel 2007, 29 nel 2008 e 67 nell'ottobre 2009) testimoniavano altresì dell'impegno umanitario del nostro Paese e della costante collaborazione con l'UNHCR, l'OIM e le Autorità libiche, ai fini di una adeguata tutela dei migranti e delle persone che necessitano di protezione internazionale.

Come lo stesso Ministro Frattini ha sottolineato fin dal primo momento, il Governo auspica che le autorità di Tripoli e l'UNHCR avviino quanto prima un negoziato che consenta a quest'ultimo di riprendere quanto prima le proprie attività in Libia. Un auspicio che ha fatto oggetto anche di una lettera che il Ministro Frattini ha inviato al Ministro degli Esteri libico, Musa Kusa.

## ALLEGATO 2

**5-03052 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Kirghizistan.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Tra il 5 ed il 7 aprile, il Kirghizistan è stato teatro di moti di piazza che hanno determinato lo scioglimento del Parlamento, la formazione di un « governo provvisorio » (guidato dall'ex Ministro degli Esteri, Roza Otumbaeva) e, da ultimo, la fuga dal Paese del Presidente Kurmanbek Bakyev.

Quest'ultimo avvenimento, che sembra all'inizio aver scongiurato i rischi di uno scontro tra un sud « pro-Bakyev » ed un nord a lui contrario, non ha tuttavia risolto una situazione estremamente fragile, dovuta ai limiti intrinseci del « governo provvisorio ». La Otumbaeva ha infatti carisma ed esperienza internazionale ma non una forte base di consenso. Gli altri leader politici (i quattro Vice Premier Atambaev, Sariev, Tekebaev e Beknazarov nonché il responsabile delle forze di sicurezza Isakov) sono invece rappresentanti di fazioni familiari, regionali ed economiche in lotta fra loro per l'acquisizione del potere.

Il « governo provvisorio » ha preconizzato un percorso di uscita dalla crisi attraverso un referendum sulla nuova costituzione, previsto il 27 giugno, e nuove elezioni presidenziali, fissate per il 10 ottobre.

Tale scenario è stato profondamente scosso dagli incidenti registrati a Osh, nel Sud del Paese, dove il Governo aveva cancellato da pochi giorni lo stato di emergenza decretato lo scorso 19 maggio.

Nella notte del 10 giugno si sono registrati violenti scontri di piazza fra gruppi di giovani e forze dell'ordine, dopo che alcune manifestazioni pubbliche avevano causato danni anche gravi alle proprietà di

cittadini di etnia uzbeka. Gli scontri sono proseguiti nei giorni successivi, annoverando anche la rappresaglia uzbeka nei confronti dei kyrgyzzi, con un bilancio delle vittime che conta 170 morti e 1.762 feriti, secondo gli ultimi dati forniti dal Governo.

Merita ricordare che nell'estate 1990 vi furono oltre 1.500 morti nella medesima regione a cavallo della frontiera con l'Uzbekistan. Quest'ultimo ha comunque deciso di aprire le frontiere con il Kirghizistan per consentire il transito dei rifugiati uzbeki, che avrebbero raggiunto il numero di 80.000 persone, secondo la Croce Rossa Internazionale, ed ha diffuso un comunicato in cui esprime viva preoccupazione per gli atti di violenza e fiducia nelle « forze sane » del Paese per arginare l'illegalità e la criminalità, preservandone il carattere multietnico. Attualmente vi è una situazione fortemente critica per le migliaia di rifugiati uzbeki accalcati alla frontiera che necessitano di urgente assistenza umanitaria.

Sul piano interno, il Governo provvisorio, guidato da Roza Otumbaeva, ha reintrodotta lo stato di emergenza nell'area di Osh imponendo il coprifuoco e disponendo misure per ripristinare l'ordine.

Alcune zone della città di Osh permangono tuttora fuori controllo, mentre gli incidenti si sono propagati nell'area di Jalalabad, dove pure è stato imposto il coprifuoco. La Otumbaeva ha inoltre scritto al Presidente russo Medvedev, chiedendo un intervento per ripristinare l'ordine. Mosca ha tuttavia replicato che le proprie forze presenti nella base di Kant non interverranno, in quanto la crisi in

atto è « un conflitto interno ». Si è tenuta a Mosca una riunione dei capi della sicurezza nazionale del CSTO (Collective Security Treaty Organization), che ha lasciato « tutte le opzioni aperte », puntando al momento sul sostegno al dialogo inter-etnico, il controllo delle frontiere e l'adozione di misure di sicurezza più ferme. Alla riunione sono stati rappresentati Russia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Tagikistan e Uzbekistan, insieme al Ministro degli Esteri ad interim del Kirghizistan.

In ambito ONU, si è tenuto un briefing a porte chiuse in Consiglio di Sicurezza, che ha espresso grave preoccupazione, condannato le violenze ed assicurato sostegno all'azione delle preposte agenzie ONU per far fronte alla crisi umanitaria in atto.

A fronte della crisi, il Governo italiano si è attivato per concordare a livello europeo una comune linea di azione, che tenesse anche conto del possibile apporto dell'OSCE.

Le priorità sostenute dal Governo italiano sono state recepite nel testo delle conclusioni sul Kirghizistan, adottate lo scorso 14 giugno dal Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'UE, che, nell'esprimere preoccupazione per gli atti di violenza, ribadisce la necessità di proseguire il lavoro teso allo stabilimento di istituzioni democratiche nel Paese, garantisce la di-

sponibilità ad inviare aiuti umanitari UE, invita tutte le parti coinvolte, inclusi i Paesi limitrofi, a collaborare per la salvaguardia della popolazione in pericolo, e prevede l'invio di una missione del Rappresentante Speciale dell'Unione Europea, Ambasciatore Morel, in Kirghizistan per allacciare contatti con le parti per favorire un immediato ristabilimento della normalità.

L'azione di Morel dovrà essere strettamente coordinata con quella dei Rappresentanti dell'OSCE, la cui Presidenza è peraltro attualmente affidata al confinante Kazakhstan, e dell'ONU, al fine di creare una sinergia tra gli sforzi di mediazione in atto. Il Governo vede altresì con favore i contatti, avviati con il contributo determinante della Russia, che potrebbero condurre ad un positivo coinvolgimento di organi di sicurezza regionale come la CSTO (*Collective Security Treaty Organization*) e la SCO (*Shanghai Cooperation Organization*).

In conclusione il Governo italiano rimane fortemente impegnato con gli altri partner europei sia per dare un contributo positivo alla stabilizzazione democratica del Kirghizistan, sia per giungere ad una soluzione rapida della grave crisi umanitaria che si sta registrando alla frontiera con l'Uzbekistan.

## ALLEGATO 3

**7-00328 Zacchera: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

l'attuale crisi finanziaria globale, di dimensioni storiche, sta provocando danni non solo alle economie dei Paesi avanzati, ma soprattutto anche alle fragili economie dei Paesi in via di sviluppo;

secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), a seguito della crisi finanziaria, nell'ultimo anno milioni di donne e uomini hanno perso il lavoro, con un incremento di disoccupati di circa 34 milioni dal 2007, e la situazione sta peggiorando stante la recessione economica globale che colpisce quasi tutte le parti del mondo;

secondo dati FAO a causa della suddetta crisi finanziaria cento milioni di persone in più oggi soffrono la fame e sono spinte sull'orlo della povertà e certo non saranno raggiunti gli obiettivi che la stessa FAO si era prefissata;

tra le ragioni della crisi finanziaria vi è il comportamento irresponsabile di una parte degli attori del sistema finanziario internazionale, che hanno tratto indebito vantaggio dall'assenza di regolamentazione delle transazioni finanziarie scatenando la crisi finanziaria o comunque avendone gravi responsabilità;

secondo i dati dell'OCSE i Governi dei paesi industrializzati hanno destinato 11.400 miliardi di dollari al salvataggio

delle banche, ma le risorse per arginare i danni sociali ed economici della crisi sono del tutto insufficienti;

nel settembre del 2009, il comunicato finale dei *leader* del G20 di Pittsburgh ha incaricato il Fondo Monetario Internazionale di stilare entro giugno 2010 un rapporto che individui delle opzioni sui modi in cui « il settore finanziario possa dare un contributo giusto e sostanziale per coprire i costi associati agli interventi governativi tesi a riparare il sistema bancario » (comunicato finale del G20 di Pittsburgh – paragrafo 16);

la tassa sui servizi finanziari è stata menzionata dalla *Commission of experts of the international financial and monetary system* dell'ONU (più conosciuta come « Commissione Stiglitz ») come un modo per rendere più stabile e prevedibile la finanza per lo sviluppo e per stabilizzare i mercati finanziari;

è stato creato un gruppo di lavoro a cura del *Leading group on solidarity levies to fund development*, forum che comprende oltre 50 Paesi di diversi continenti, per studiare proposte sulle tasse finanziarie internazionali;

è stata creata, da 12 Paesi tra cui l'Italia, nell'ottobre 2009 la *Task force on international financial transactions for development* a Parigi per studiare la fattibilità di un'imposta sulle transazioni finanziarie;

il Parlamento Europeo ha riconosciuto l'importanza del dibattito che si sta

sviluppando a livello internazionale sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie adottando il 3 marzo 2010 una risoluzione in cui si richiede alla Commissione europea di analizzare gli effetti di una sua introduzione, auspicando una posizione comune degli Stati membri dell'Unione europea al *summit* del G20;

la suddetta tassa potrebbe essere implementata in maniera semplice e a costi estremamente bassi grazie alle piattaforme elettroniche già in uso per registrare le operazioni finanziarie sulle borse di tutto il mondo stabilendo quali transazioni debbano essere soggette a transazione e quali invece si ritiene possano esserne escluse;

la tassa sulle transazioni finanziarie darebbe la possibilità concreta di riscuotere un gettito prevedibile permettendo di stabilire politiche di medio-lungo periodo per l'utilizzo delle risorse generate;

la suddetta tassa rappresenterebbe un concreto strumento a sostegno dei conti pubblici degli Stati che a causa dei piani di salvataggio e dei programmi di stimolo e di rilancio delle economie reali hanno subito un forte aumento del loro debito pubblico con pericolosi tagli alle spese sociali e al *welfare*;

l'introduzione della suddetta tassa diminuirebbe l'instabilità dei mercati con ricadute positive anche per le imprese, in

termini di minor rischio valutario, minori incertezze sui prezzi delle materie prime e minor rischi degli investimenti esteri;

la tassa sulle transazioni finanziarie, genera risorse che possono essere impiegate per far fronte ai danni sociali della crisi e nell'aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri;

in assenza di tali risorse addizionali gli obiettivi di sviluppo del millennio verrebbero disattesi;

impegna il Governo:

a sostenere in sede di Unione europea e durante i negoziati del processo G8 e G20 la valutazione della fattibilità dell'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie sulle principali valute internazionali;

qualora emerga il necessario consenso internazionale, a collaborare con le istituzioni internazionali e gli altri Governi che si sono già espressi a favore della tassa sulle transazioni finanziarie al fine di predisporre una proposta per la sua implementazione;

a garantire che una percentuale significativa delle risorse che sarebbero generate dagli introiti della tassa sulle transazioni finanziarie venga impiegata per tenere fede agli impegni assunti per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015.

(8-00075)

« Zacchera ».

## ALLEGATO 4

**7-00333 Barbi: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione:

premessi che:

la crisi economico-finanziaria internazionale ha evidenziato le numerose debolezze dell'attuale sistema, ponendo con forza la necessità di adottare misure e politiche in ambito fiscale e finanziario in grado di stabilizzare il sistema bancario, rilanciare l'economia reale e coprire i costi della crisi;

l'impatto della crisi a livello globale sulle già fragili economie dei paesi in via di sviluppo e del terzo mondo rischia di essere ancora più vistoso rispetto alle conseguenze negative prodotte sui sistemi di *welfare* e sui livelli occupazionali dei paesi occidentali. Nei paesi in via di sviluppo, infatti, la crisi finanziaria arriva immediatamente dopo la crisi agricola, quella alimentare e quella climatica del 2007-2008, traducendosi in un aumento di 260 milioni di poveri, che si aggiungono agli 800 milioni che già vivono con meno di due dollari al giorno. Sempre in conseguenza della crisi gli Aiuti Pubblici allo Sviluppo, stanziati dai paesi più avanzati e già fortemente inadeguati alle necessità del sud del mondo, vengono automaticamente e drasticamente ridotti;

le misure fino ad oggi adottate per arginare la crisi globale appaiono inadeguate e insufficienti. Affinché le conseguenze della crisi finanziaria non siano subite dai soli contribuenti, occorre prevedere misure che non esentino da re-

sponsabilità gli operatori finanziari che devono farsi carico, almeno per una parte, dei costi della ripresa – vieppiù se si considera che la crisi origina soprattutto dalla finanza speculativa che trae indebiti vantaggi da operazioni finanziarie ad alta frequenza e a brevissimo termine;

la proposta di una tassa sulle transazioni finanziarie (*Financial Transaction Act – FTT*), se realizzata in modo appropriato, potrebbe contribuire a coprire i costi generati dalla crisi, rappresentando un'efficace misura per frenare le attività speculative, senza colpire l'economia reale, e un utile strumento per reperire risorse da destinare allo sviluppo. Un tale prelievo fiscale colpirebbe le operazioni a breve termine, maggiormente inclini a scopi speculativi e responsabili dell'instabilità dei prezzi. Tuttavia, una tassazione di questo tipo, per la sua stessa natura, non sarebbe efficace se applicata da una sola nazione, e richiederebbe una previsione e implementazione a livello sopranazionale;

numerosi Stati e istituzioni internazionali hanno deciso di riesaminare e di valutare portata e implementazione di una tassa sulle transazioni finanziarie (FTT), proprio in considerazione della necessità di assumere decisioni capaci di attenuare l'impatto della crisi e di reperire risorse in favore della ripresa e dello sviluppo. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale, da sempre contrario a tassare le operazioni finanziarie, ora riconosce la necessità di porre dei vincoli ai flussi di capitali, anche

con tassazioni analoghe alla cosiddetta *Tobin Tax* o alla sua variante *Spahn Tax*;

nel settembre 2009, a Pittsburgh, il G20 ha approvato una risoluzione per affidare al Fondo Monetario Internazionale il compito di elaborare il piano per una tassazione delle transazioni finanziarie che assicuri il contributo del settore finanziario alle misure per combattere la crisi economica globale. Come effetto di questa risoluzione l'FMI ha in corso una consultazione pubblica mondiale per l'acquisizione di pareri per la definizione del piano, da presentare al prossimo G20 in Canada;

il *Leading Group on Solidarity Leverages to Fund Development*, che comprende oltre 50 Paesi di diversi continenti, ha deciso di creare un gruppo di lavoro per studiare proposte da sottoporre in tutti i principali *forum* internazionali. Il 22 ottobre 2009 è stata creata a Parigi la Task Force on International Financial Transactions for Development, che comprende 12 Paesi, tra cui anche l'Italia, per studiare la fattibilità di un'imposta sulle transazioni finanziarie;

la *Commission of Experts of the International Financial and Monetary System dell'ONU* – conosciuta come « Commissione Stiglitz » – ha menzionato la tassa sui servizi finanziari come un modo per rendere più stabile e prevedibile la finanza per lo sviluppo e per stabilizzare i mercati finanziari;

il 16 dicembre 2009 il Consiglio economico e sociale europeo ha adottato il parere denominato « Aiutare i paesi in via di sviluppo nel far fronte alla crisi », nel quale si raccomanda la tassazione delle transazioni finanziarie;

a febbraio 2010 nel Regno Unito una coalizione guidata dal sindacato britannico TUC e dalle maggiori organizzazioni della società civile internazionale (Oxfam, *ActionAid* e *Save the Children*, eccetera) ha lanciato la campagna Stamp Out Poverty, per garantire il sostegno popolare e dei media ad una tassazione delle

transazioni finanziarie. Anche in Italia una larga coalizione di associazioni e la sezione italiana di *Social Watch*, ha lanciato la « Campagna per la Riforma della Banca Mondiale », collegata con l'analoga campagna internazionale *Make Finance Work* che sollecita i capi di Stato e di Governo del G20 a concordare una tassa sulle transazioni finanziarie;

il 3 marzo 2010 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione su « Tassazione delle transazioni finanziarie e la sua efficace applicazione » chiedendo alla Commissione di elaborare, in vista del prossimo vertice del G20, una valutazione d'impatto della tassazione delle operazioni finanziarie a livello mondiale, « esaminandone vantaggi e svantaggi ». Il 10 marzo 2010 anche la Confederazione europea dei sindacati, nella risoluzione adottata su « Crisi economica: nuove fonti di finanziamento » ha chiesto alle istituzioni europee e agli Stati membri di perseguire una posizione comune per la tassazione delle transazioni finanziarie;

numerosi governi europei, come Francia e Belgio, hanno già in parte adottato tale tassazione, mentre in altri paesi, come la Germania e l'Austria, il dibattito vede il convergere di posizioni favorevoli di esponenti di tutti gli schieramenti politici. Anche se tasse di questo tipo già esistono in alcuni Paesi l'idea di adottarle su scala globale si sta facendo sempre più strada tra i *leader* di molti Paesi europei e non solo;

la preoccupazione per l'inadempienza degli impegni presi da molti Stati, tra i quali l'Italia, in ambito internazionale sulla lotta alla povertà, sollecita una riconsiderazione della proposta di tassazione sulle transazioni finanziarie, quale utile strumento volto ad aumentare le risorse disponibili per lo sviluppo e per il raggiungimento degli obiettivi del millennio che, in assenza di risorse economiche addizionali, rischiano di essere completamente disattesi;

è importante che anche l'Italia contribuisca a definire una politica comune

europea in sostegno di un approfondimento circa la fattibilità dell'introduzione di un prelievo fiscale sulle transazioni finanziarie;

impegna il Governo:

a sostenere nelle sedi competenti internazionali la necessità di una valutazione di impatto e di fattibilità finalizzata all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;

a prevedere, qualora emerga il necessario consenso internazionale, che una parte cospicua delle risorse derivanti dal

gettito della tassazione delle transazioni finanziarie (FTT) siano destinate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015;

a svolgere una relazione periodica, in sede parlamentare, sullo stato e sui risultati prodotti dai vertici e dagli organismi di studio internazionali, con particolare riguardo agli esiti della *Task Force on International Financial Transactions for Development* e della cosiddetta « Commissione Stieglitz » istituita presso le Nazioni Unite.

(8-00077)

« Barbi ».

## ALLEGATO 5

**7-00346 Evangelisti: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

nel corso dell'ultimo decennio si sono prodotti notevoli cambiamenti negli scenari dell'economia mondiale. Infatti, secondo autorevoli esponenti della comunità accademica e importanti istituzioni internazionali come le Nazioni Unite o la Banca mondiale, alcune tra le più rilevanti trasformazioni si sono registrate nel campo della finanza e della distribuzione del reddito;

il pressoché completo abbattimento dei vincoli alla libera circolazione internazionale dei capitali ha fortemente ristretto i gradi di libertà delle politiche economiche nazionali e la combinazione tra instabilità finanziaria e impotenza della politica economica ha notevolmente contribuito alla inquietante divaricazione dei redditi verificatasi, durante gli anni '90, sia tra i Paesi che all'interno dei singoli Paesi;

il succedersi continuo di crisi valutarie in Europa, in Russia, nel Sud Est asiatico e in America latina, non ultima quella che si sta attraversando, l'assenza di basi oggettive in grado di spiegare gli enormi, repentini afflussi e deflussi di capitale che spesso attraversano i Paesi meno sviluppati, l'irrazionale euforia che ha guidato l'ascesa e il declino dell'economia americana e gli squilibri di bilancia dei pagamenti ad essa associati, questi e molti altri eventi hanno sollevato fortis-

simi dubbi sulle proprietà taumaturgiche del libero mercato, in particolare del mercato finanziario;

l'impatto che in particolar modo potrebbe avere la recente crisi a livello globale sulle già precarie e fragili economie dei Paesi in via di sviluppo e del Terzo mondo (con riguardo soprattutto ai fondi destinati agli aiuti pubblici allo sviluppo) rischia naturalmente di avere ben più gravi conseguenze di quelle che patiscono le società occidentali;

gran parte della comunità accademica sembra ormai aver fatto propria una famosa affermazione del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, secondo il quale il sostegno politico degli ultimi vent'anni alla deregolamentazione finanziaria è stato «fondato più su un legame ideologico nei confronti di una concezione idealizzata dei mercati che sull'analisi dei fatti o della teoria economica». La medesima concezione idealizzata dei mercati ha spesso indotto a trascurare le straordinarie divaricazioni dei redditi associate al dilagare dei fenomeni di instabilità valutaria e finanziaria;

la rinnovata presa di coscienza nei confronti della strutturale instabilità dei mercati monetari e finanziari e dei danni che essa è in grado di provocare ha riaperto il dibattito sulla necessità di attribuire alla politica rinnovati strumenti di controllo e di governo delle dinamiche economiche;

un primo passo nella direzione del necessario cambiamento di rotta sopra

evocato è stato da tempo individuato in una proposta, avanzata per la prima volta nel 1972 dal premio Nobel per l'economia James Tobin, basata sulla istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie, la cosiddetta «Tobin tax» che ha raccolto negli ultimi anni il consenso di gruppi, movimenti politici, Parlamento e Governi sempre più numerosi e significativi e una straordinaria convergenza a sostegno della stessa da parte di economisti di diversa provenienza culturale e politica;

si tratta di una tassa sulle transazioni valutarie e finanziarie che appare essere in grado di contribuire contemporaneamente alla riduzione dell'instabilità sui mercati finanziari, all'aumento dei margini di manovra delle autorità di politica economica nazionale e all'intervento redistributivo per rimediare, almeno in parte, alle sperequazioni dei redditi verificatesi nel corso di questi anni;

si parla dunque di un'imposta proporzionale al valore di ogni transazione valutaria effettuata, ed è pagata in egual misura da entrambe le parti del contratto. Questo significa, ad esempio, che a fronte di una conversione di un milione di euro in dollari, un'imposta dello 0,1 per cento (ma potrebbe ovviamente essere anche di entità minore) imporrebbe a ognuno dei contraenti di versare al fisco 1.000 euro, o il loro equivalente in dollari;

sul piano politico, l'istituzione della «Tobin tax» potrebbe simbolicamente rappresentare una netta inversione di ten-

denza rispetto alle scelte di deregolamentazione dell'ultimo ventennio, uno strumento semplice, dunque, per il perseguimento di molti obiettivi complessi, sia operativi sia politici, non ultimo quello di contribuire a determinare risorse addizionali per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio e per far fronte ai danni sociali causati dalla crisi attuale soprattutto rispetto all'erogazione dell'aiuto allo sviluppo dei Paesi più poveri,

impegna il Governo:

a sostenere nelle sedi competenti l'opportunità di una valutazione di impatto e di fattibilità di un'imposta sulle transazioni finanziarie finalizzata al sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo;

a monitorare e verificare, qualora emerga il necessario consenso internazionale, che una significativa percentuale di tale tassazione venga effettivamente impiegata per il raggiungimento degli Obiettivi del millennio che vedono proprio il nostro Paese essere in grave ritardo rispetto alle scadenze prefissate, ovvero dello 0,51 per cento entro il 2010, già disatteso, e dello 0,7 per cento entro il 2015;

a relazionare compiutamente e periodicamente al Parlamento circa i risultati derivanti dalle decisioni che verranno conseguentemente adottate dagli organismi internazionali.

(8-00077)

« Evangelisti ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) ..... 91

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ..... 94

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Riesame dell'articolo 1 e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) ... 94

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. Nuovo testo C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 95

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 96

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (Rilievi alle Commissioni IX e X) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi*) ..... 99

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 222 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 100

ERRATA CORRIGE ..... 102

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

**C. 3118 e abb.-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa preliminarmente presente che, nel parere reso dalla Commissione sul provvedimento in esame nella seduta del 15 giugno 2010, nella prima condizione espressa al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si fa riferimento alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province individuate dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009. Segnalo, tuttavia, che, per un errore materiale, anziché ai commi 3 e 4, si rinvia ai commi 2 e 3 di tale articolo.

Comunica quindi che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che contiene ulteriori proposte emendative rispetto a quelle già esaminate dalla Commissione.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Donadi 13-*bis*.08, rileva che esso è volto alla soppressione delle prefetture quali uffici periferici dell'amministrazione dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che da tale proposta emendativa derivino esclusivamente effetti finanziari positivi.

Riguardo ai subemendamenti Favia 0.13-*bis*.07.2, Donadi 0.13-*bis*.07.3, 0.13-*bis*.07.4 e 0.13-*bis*.07.5, osserva che essi sono riferiti all'articolo aggiuntivo Giovannielli 13-*bis*.07, sul quale la Commissione ha espresso un nulla osta. Rileva peraltro che dai subemendamenti in questione sembrerebbero derivare comunque effetti finanziari positivi. Anche sul punto ritengo utile acquisire l'avviso del Governo.

Comunica, inoltre, che la I Commissione ha trasmesso tre nuovi emendamenti, l'emendamento 1.101 riproduce in larga parte la prima condizione, formulata al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere reso dalla Commissione nella seduta di ieri sul testo del provvedimento. Rileva che l'emendamento si differenzia dalla condizione in

quanto precisa che la fase di prima applicazione della legge n. 42 del 2009 si estende non «sino al termine del periodo» ma «per il periodo» di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *e*), di tale legge. Osserva che, in tal modo, la Commissione intende chiarire come il termine di cui alla predetta lettera *e*) possa essere inteso come un termine massimo e non vada necessariamente considerato un termine di natura tassativa. Ritiene che tale emendamento possa essere valutato favorevolmente, in quanto non modifica la portata della condizione contenuta nel parere della Commissione. Sotto un altro profilo, osserva come sembri in ogni caso spettare al legislatore delegato chiarire la portata della predetta lettera *e*), anche con riferimento alla durata del periodo ivi disciplinato.

Fa inoltre presente che l'emendamento 5.105 della Commissione, sostitutivo del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5, uniforma la disciplina relativa alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni disciplinate da tale articolo alle analoghe clausole contenute nel parere espresso dalla Commissione nella giornata di ieri riferite ad altri articoli del provvedimento. Rileva infine che l'emendamento 29.105 è volto ad apportare una modifica di carattere formale.

Il ministro Roberto CALDEROLI sottolinea che l'emendamento 1.101 della Commissione è volto a chiarire meglio la portata del termine già previsto dalla condizione formulata dalla Commissione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, specificando che esso sia da intendersi come un termine massimo. Esprime quindi un parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Amedeo CICCANTI (UdC) pur ritenendo più chiara la formulazione proposta dalla I Commissione rispetto a quella contenuta nella condizione formulata al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, esprime tuttavia forti perplessità rispetto alla ne-

cessità di richiamare nel modo proposto la legge n. 42 del 2009. In particolare, ritiene singolare che la necessità di individuare una copertura si ponga oggi per il provvedimento in esame, mentre analoga esigenza non è stata posta in riferimento all'articolo 21 della richiamata legge n. 42 del 2009, pur essendo una norma di delega. In proposito, rileva che, se, come afferma il Ministro Calderoli, dall'attuazione del federalismo fiscale, e, in particolare, dal passaggio al principio del costo *standard*, deriveranno risparmi per la finanza pubblica, occorrerebbe procedere allo stesso modo anche per le disposizioni relative alle funzioni fondamentali contenute nel provvedimento in esame. In ogni caso, ritiene ingiustificato il richiamo al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite al disegno di legge C. 3118 e abb.-A, recante semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie, nonché gli emendamenti 1.101, 5.105 e 29.105;

preso atto dei chiarimenti del Governo;

esprime

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 1.101, 5.105 e 29.105 della Commissione ».

Il ministro Roberto CALDEROLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamando le considerazioni già formulate nella seduta di ieri, dichiara di non condividere la proposta di parere formulata dal relatore, che sostanzialmente non dà alcun accoglimento alla richiesta della I Commissione di riconsiderare il parere espresso nella seduta di ieri. In proposito, sottolinea come il parere espresso dalla Commissione sia andato ben oltre i rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si era limitato a rappresentare l'esigenza di coordinare le disposizioni del Capo II con quelle dell'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, evidenziando che, qualora il presente disegno di legge entrasse in vigore prima dei decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale, verrebbe meno la disciplina transitoria sul periodo transitorio che costituisce una delle principali materie oggetto di esame della legge n. 42 del 2009. Osserva, in proposito, come tale considerazione non sia stata tradotta dalla Commissione in senso costruttivo, in quanto il provvedimento in esame potrebbe legittimamente modificare una legge ordinaria, come la legge n. 42 del 2009. In questo stato di cose, il provvedimento in esame rischia di essere completamente svuotato dei propri contenuti, dal momento che viene rinviata ad un futuro lontano ed incerto la definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali. Nel ritenere, pertanto, che non ci siano le condizioni per esprimere una valutazione positiva sulla proposta di parere, alla luce delle considerazioni di merito già svolte e delle evidenti lacune dell'istruttoria sugli effetti finanziari del provvedimento, annuncia che il proprio gruppo non prenderà parte alla votazione della proposta di parere del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) nel confermare il voto contrario già espresso nella seduta di ieri, osserva che, invece di una semplificazione, si produrrà una ulteriore complicazione. Ritiene, comunque, che il provvedimento appare svuotato e dovrebbe pertanto anche cambiare titolo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene ingiustificabile la sordità dimostrata dal relatore e dal rappresentante del Governo rispetto alla sua richiesta di voler chiarire le ragioni dell'espressione di condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volte ad assicurare il coordinamento del provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009, che – secondo quanto più volte assicurato – non dovrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, ritiene censurabile l'atteggiamento di totale chiusura dimostrato rispetto alle osservazioni formulate dal gruppo UdC, improntate a puro spirito collaborativo, sottolineando come sempre più si stiano manifestando criticità rilevanti nell'attuazione della riforma dello Stato in senso federalistico, che rappresenta una delle ragioni della stessa esistenza della Lega Nord. Rileva, infatti, come con il parere espresso dalla Commissione bilancio si rinvii a tempo indeterminato il finanziamento delle funzioni fondamentali sulla base dei costi *standard*, mentre il decreto-legge n. 78 del 2010, ora all'esame del Senato, attraverso pesantissimi tagli ai trasferimenti agli enti territoriali, sposta ulteriormente in avanti il traguardo dell'attuazione del federalismo fiscale. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che si svolgerà oggi, al termine dei lavori della Commissione, l'ultima riunione del Comitato tecnico costituito per studiare la riforma del regolamento, in seguito all'approvazione della legge di contabilità e di finanza pubblica. Nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per domani, giovedì 17 giugno, verrà presentato il testo predisposto dal Comitato, che sarà quindi trasmesso al Presidente della Camera.

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

**C. 3118 e abb.-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Riesame dell'articolo 1 e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia il riesame dell'articolo 1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che, al fine di agevolare l'esame degli emendamenti in Assemblea, è opportuno che la Commissione, in seguito al parere favorevole espresso nella seduta antimeridiana in merito all'emendamento 1.101 della Commissione che ha carattere alternativo, pur avendo effetti identici sul piano finanziario, alla condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, relativa all'articolo 1, contenuta nel parere reso nella seduta di ieri dalla Commissione sul provvedimento, provveda a revocare espressamente tale condizione, subordinando tut-

tavia tale revoca all'approvazione dell'emendamento 1.101. All'uopo formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'articolo 1 del disegno di legge C. 3118 e abb.-A, recante semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

approvare l'emendamento 1.101

Conseguentemente, si intende revocata la condizione formulata con riferimento all'articolo 1 nel parere espresso in data 15 giugno 2010. ».

Maino MARCHI (PD), confermando l'orientamento del proprio gruppo sul provvedimento in esame, annuncia che il proprio gruppo non prenderà parte al voto sulla proposta di parere.

Antonio BORGHESI (IdV), ribadendo la propria valutazione negativa sull'orientamento assunto dalla Commissione, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**Nuovo testo C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. Avverte che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e che la Commissione ambiente ha apportato talune modifiche al testo, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, relativo al versamento di premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto, osserva che, sebbene il differimento avvenga nell'ambito dello stesso anno 2010, andrebbe chiarito se la norma possa determinare oneri conseguenti al costo di provvista per il periodo in cui si verificano le minori entrate. Inoltre, riguardo alla mancata applicazione di sanzioni per il pagamento di somme inferiori a quelle dovute, ritiene necessaria una conferma circa la persistenza dell'obbligo in capo alle imprese di regolarizzare il versamento dei premi assicurativi e previdenziali per l'intero ammontare. Con riferimento all'articolo 2, recante misure urgenti in materia di emissioni di CO<sub>2</sub>, rileva in via preliminare la necessità di acquisire elementi di valutazione, volti a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti negativi sui principali saldi di finanza pubblica nonché sul debito pubblico. In particolare, per quanto attiene all'impatto sull'indebitamento netto, osserva che gli interessi computati dalla relazione tecnica maturano con riferimento ad un arco pluriennale e trovano compensazione nei proventi delle aste, conseguibili entro il 2014. Rileva che andrebbe quindi verificata, in base ai criteri di contabilizzazione europei, la compensatività dei due flussi su base annua per gli esercizi che precedono quello in cui saranno conseguiti i proventi delle aste e rimborsati gli interessi maturati. Quanto agli effetti sul debito pubblico, suscettibili di riflettersi anche sul

fabbisogno della pubblica amministrazione, rileva che le norme configurano un disallineamento tra il momento della determinazione del credito, fissato al 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 2010, e quello della sua liquidazione, previsto entro 90 giorni dal versamento dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub>. Osserva che andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere l'eventualità che, nell'intervallo tra il momento della determinazione dei crediti e quello della loro liquidazione, possa comunque determinarsi, in base alle convenzioni contabili europee, l'imputazione allo Stato di partite debitorie, suscettibili di incrementare lo stock complessivo di debito pubblico per gli anni compresi nel predetto intervallo. In merito alla quantificazione dei proventi delle vendite all'asta, pur rilevando il carattere largamente eccedentario della stima di incasso rispetto all'ammontare dei crediti da rimborsare e dei relativi interessi, evidenzia alcuni fattori suscettibili di incidere sulle stime recate dalla relazione tecnica. Osserva in primo luogo che tali stime si fondano sull'ipotesi di vendita all'asta dell'intero ammontare annuale delle quote, già a partire dal 2013. Ritiene che, qualora invece la percentuale da porre in vendita dovesse risultare inferiore, per effetto di una maggiore gradualità nel passaggio dal regime di gratuità a quello di onerosità delle quote, gli introiti ricavabili dalle aste realizzabili nel 2013 potrebbero risultare significativamente inferiori a quelli indicati dalla relazione tecnica.

Sempre ai fini di una verifica delle stime operate dalla relazione tecnica, osserva che quelle riferite ai crediti e ai proventi delle aste si basano essenzialmente su due elementi: il prezzo di mercato delle quote di CO<sub>2</sub> e il quantitativo di quote da mettere all'asta per il periodo 2013-2020.

Con riferimento al prezzo di mercato delle quote di CO<sub>2</sub>, fa presente che la stessa relazione tecnica evidenzia come negli ultimi anni la quotazione del CO<sub>2</sub> abbia mostrato un *trend* decrescente, oscillando tra i 15 e i 18 euro per tonnellata

di CO<sub>2</sub>, accentuato dalla crisi economica e dalla conseguente contrazione delle produzioni.

Rileva, tuttavia, che la relazione tecnica utilizza criteri prudenziali in merito alla quantificazione dei crediti da attribuire alle imprese produttrici, prendendo come riferimento il prezzo di asta più elevato, pari a 18 euro per tonnellata. Non ritiene tuttavia ispirata ad analoghi criteri di prudenzialità la determinazione degli effetti relativi ai proventi derivanti dalle aste, dal momento che la relazione tecnica utilizza il medesimo parametro rapportato al prezzo più elevato (18 euro per tonnellata), in luogo del prezzo più basso.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che sia necessario un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di un ulteriore approfondimento delle sue implicazioni finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, facendo presente che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrebbe essere convocata già nella giornata di domani.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.**

**C. 3241.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si richiama alle osservazioni già svolte nella seduta del 9 giugno 2010.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda di aver formulato, nella seduta del 9 giugno 2010, precisi quesiti al Governo, al fine di acquisire chiarimenti in ordine all'esigenza di istituire l'elenco di cui all'articolo 2 e di introdurre una specifica disposizione volta ad attribuire ai funzionari iscritti in tale elenco titoli di merito nei concorsi pubblici, dal momento che analoghi benefici possono già essere disposti dai singoli bandi di concorso.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che rapporti vi siano o vi possano essere tra l'articolo 5 del provvedimento in esame e le disposizioni della manovra relative ai dipendenti pubblici. Ritene improbabile che, a fronte di un allargamento delle fattispecie per le quali si può concedere l'aspettativa, non vi siano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Attesa peraltro l'attuale fase economica, sottolinea che, nel momento in cui si intende concedere comunque un privilegio a taluni lavoratori, occorre procedere con estrema attenzione.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ritiene che le problematiche poste dall'onorevole Borghesi, pur meritevoli di attenzione, attengano al merito del provvedimento e non ai suoi profili finanziari. In ogni caso, anche a tale riguardo ritiene che la proposta in esame intenda assicurare ai funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali un riconoscimento eminentemente morale per il delicato lavoro svolto, con l'obiettivo di incentivare l'impiego in tali organizzazioni, che rivestono un ruolo strategico per il nostro Paese. Fa presente, comunque, che nella proposta di parere è prevista una specifica condizione riferita all'articolo 2, la quale, precisando che la costituzione dell'elenco ivi previsto rileva ai soli fini di cui alla presente legge, potrebbe superare talune delle perplessità espresse dal collega Borghesi. Illustra, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3241 recante disposizioni concernenti la defini-

zione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, può provvedersi utilizzando infrastrutture informatiche esistenti e personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri;

L'articolo 3 non prevede direttamente l'attivazione di specifici interventi di formazione, ma intende piuttosto indirizzare e orientare l'offerta formativa esistente verso le competenze teoriche e professionali richieste nell'ambito delle organizzazioni internazionali e, pertanto, potrà essere attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso il sito istituzionale del Ministero degli affari esteri ed il portale OIB del medesimo ministero, con il quale si promuove la presenza di funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali;

è necessario specificare che il periodo di aspettativa di cui al comma 1 dell'articolo 5 non è utile ai fini del trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del dipendente di amministrazioni pubbliche;

al fine di evitare che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, richiamate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, concernenti la facoltà per le amministrazioni dello Stato di utilizzare il posto lasciato vacante per oltre un anno – per motivi di aspettativa – ai fini delle assunzioni, possa comportare la riduzione delle economie di spesa previste dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione al personale scolastico, appare opportuno escludere l'applicazione di tale facoltà con riferimento ai destinatari del provvedimento in esame;

è opportuno inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria che stabilisca anche che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: Ai soli fini di cui alla presente legge;

All'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

al comma 5, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi 1 e 2 e dopo le parole: le disposizioni aggiungere le seguenti: degli articoli 1, 2 e 3;

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provve-

dimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo apprezzabile la proposta di parere elaborata dal relatore, ritiene che dovrebbero essere approfondite le implicazioni finanziarie dell'articolo 5, con particolare riferimento ai commi 3 e 4, che prevedono l'obbligo per i datori di lavoro privati di collocare in aspettativa i coniugi dei lavoratori che prestano servizio all'estero in qualità di funzionari internazionali.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che le preoccupazioni manifestate dal vice ministro Vegas siano condivisibili.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ritiene che si potrebbe chiedere una modifica all'articolo 5, comma 3, al fine di chiarire la portata di tale disposizione per le imprese.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che, comunque, vi sarebbe una deroga ai contratti collettivi di lavoro. Ritiene, in ogni caso, necessario un ulteriore approfondimento al fine di valutare anche la coerenza delle introdutte disposizioni con taluni vigenti regimi di maggior favore in materia di aspettativa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS integrando le considerazioni già svolte, aggiunge che occorre riflettere ulteriormente anche sulle implicazioni che deriverebbero dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5, atteso che la concessione di aspettative potrebbe comportare malfunzionamenti nelle amministrazioni interessate.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, sottolinea che la propria proposta di parere intende garantire che il provvedimento in esame non si traduca nella concessione di ingiustificati privilegi, ma assicuri una adeguata valorizzazione della funzione

pubblica internazionale. In ogni caso, si dichiara disponibile ad un rinvio del seguito del suo esame al fine di approfondire le questioni evidenziate con riferimento all'articolo 5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.**

**Atto n. 215.**

(Rilievi alle Commissioni IX e X).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento agli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nella seduta del 10 giugno 2010, fa presente che l'articolo 4 del decreto, nel prevedere l'affidamento del servizio a terzi mediante procedure di evidenza pubblica, precisa che gli stessi

assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi per la gestione e realizzazione del registro. Osserva inoltre, che, nel contratto di servizio che disciplina gli adempimenti delle parti, sono previsti parametri per il calcolo dei corrispettivi basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro; tali previsioni escludono l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica.

Nel premettere che l'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che istituisce il registro pubblico delle opposizioni, al comma 3-ter, lettera b), prevede che l'ente o l'organismo deputato all'istituzione vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone, rinvia agli elementi informativi che potrà fornire il Ministero dello sviluppo economico, Dicastero proponente del provvedimento in esame. Infine comunica che il capitolo 1650 del Ministero dello sviluppo economico sul quale gravano gli oneri per la realizzazione della campagna informatica di cui all'articolo 11 presenta sufficienti disponibilità per l'anno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

nel caso di gestione del registro mediante affidamento del servizio a terzi non si determinano oneri per la finanza pubblica in quanto gli stessi assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi derivanti dalla gestione e realizzazione del registro;

il contratto di servizio che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 disciplina gli adempimenti delle parti, prevede dei parametri per il calcolo dei corrispettivi

tariffari basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;

considerato che, al fine di garantire che dalla gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, appare necessario che le risorse derivanti dal pagamento delle tariffe che affluiscono all'entrata del bilancio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, siano riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,

considerato, inoltre, che il capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico reca le necessarie disponibilità,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: del bilancio dello Stato inserire le seguenti: per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico ».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 222.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricorda che l'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati alla tabella 1 allegata alla legge stessa, devono essere iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che la dotazione delle unità previsionali di base in cui confluiscono gli importi dei contributi statali è quantificata annualmente dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria. La norma richiamata prevede che il riparto dei contributi statali stanziati in Tabella C deve essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio con decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema di decreto di ripartizione è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Rileva, poi, che lo schema in esame provvede al riparto per il 2010 delle disponibilità relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti sul capitolo 1613, della unità previsionale di base 1.2.2 dello stato di previsione del medesimo ministero. Al riguardo, ricorda che nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 gli enti e istituti interessati dalla ripar-

tizione dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze erano individuati nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nell'Opera campana dei caduti di Rovereto e che, successivamente, l'articolo 80, comma 53, della legge finanziaria per il 2003 ha inserito, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale (IS.CO.NA) nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 che partecipano al riparto del fondo finanziato in Tabella C.

Peraltro, poiché l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato soppresso dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha previsto l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), come già lo scorso anno, anche per il 2010 gli enti beneficiari dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze sono la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale. Ricorda che, per l'anno 2010, la Tabella C della legge n. 191 del 2009 ha determinato in 34.000 euro l'importo della dotazione complessiva relativa a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con l'assegnazione di 29.580 euro, pari all'87 per cento del contributo totale, alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto: 29.580 euro e di 4.420 euro, pari al 13 per cento del contributo totale, all'Istituto di contabilità nazionale. Segnala che, come precisato nello schema di decreto, il riparto delle risorse complessive tra gli enti è effettuato in misura proporzionale rispetto al contributo originario, secondo le medesime percentuali utilizzate gli anni precedenti. Segnala, tuttavia, che lo stanziamento di competenza iscritto nel bilancio per il 2010 non risulta interamente disponibile, in quanto in base ad una interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul capitolo di bilancio 1613 risulta, alla data attuale, una

disponibilità di competenza di importo inferiore rispetto a quella messa a riparto, pari a 20.500 euro, in quanto sul capitolo di bilancio risultano accantonamenti per 13.500 euro. Fa presente che tali accantonamenti sono conseguenti alle disposizioni introdotte dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competenza economica, che dispongono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi nella misura del 50 per cento rispetto al 2009. Ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento in merito alle effettive disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio a valere sulle quali si provvede alla ripartizione in esame.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma la riduzione delle disponibilità del capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, operata ai sensi dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge, ritenendo, pertanto, opportuno modificare gli importi riportati nel provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV), rilevando come con lo schema in esame si provveda alla ripartizione di un ammontare di risorse di trascurabile entità, si dichiara allibito per la mancanza di rispetto dimostrata dal Governo nei confronti dei cittadini, nel momento in cui si sta esaminando una manovra che impone dolorosi tagli alla cittadinanza.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 222),

rilevato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, lo stanziamento iscritto nel capitolo 1613 del Ministero dell'economia e delle finanze non ammonta più ad 34.000 euro, ma a 20.500 euro, appare necessario modificare in riduzione gli importi delle somme assegnate alla Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto e all'Istituto per la contabilità nazionale

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

*sostituire la parte dispositiva con la seguente:* Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 200, n. 448, la somma di euro 20.500 (ventimilacinquecento/00), iscritta al capitolo 1613, piano di gestione n. 1, dello Stato

di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, è così ripartita:

Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto .....	euro 17.826,00
Istituto per la contabilità nazionale .....	euro 2.674,00
Totale .....	euro 20.500,00

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 337 del 15 giugno 2010, a pagina 49, seconda colonna, trentesima riga, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti « commi 3 e 4 ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA .....	103
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	104
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	123
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	124
RISOLUZIONI:	
7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL-CA, FNA, FISAI e SNFIA, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo .....	122

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, con lettera del Capo dell'Ufficio legislativo, che i Sottosegretari delegati non possono assicurare la presenza alla seduta odierna, a causa di concomitanti impegni parlamentari al Senato e presso altre Commissioni. Per le vie brevi è stato inoltre comunicato che l'indisponibilità dei Sottosegretari si protrarrà anche per la seduta di domani.

Informa, pertanto, che lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno dovrà essere rinviato ad altra seduta.

Preannuncia inoltre che segnalerà per iscritto al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro per i rapporti con il Parlamento tale vicenda, sottolineando la necessità di garantire una più puntuale e continua presenza del Governo alle sedute della Commissione.

Alberto FLUVI (PD), condivide l'iniziativa preannunciata dal Presidente, rilevando, peraltro, come l'esigenza di una più diligente partecipazione dei rappresentanti del Governo non riguardi soltanto lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo,

ma sia avvertita dalla sua parte politica con riferimento all'attività delle Commissioni nel suo complesso.

In particolare, si augura che l'indisponibilità dell'Esecutivo a partecipare alla seduta odierna, nonché a quella di domani, non sia in qualche modo da ricondurre alla delicatezza del tema affrontato dalla propria interrogazione n. 5-03054, la quale chiede al Ministro dell'economia e delle finanze, da un lato, di fornire un'interpretazione in ordine alla contrazione del gettito delle entrate tributarie registrata nel primo quadrimestre del 2010, chiarendo altresì se i rilevanti scostamenti emersi in questa fase abbiano carattere congiunturale ovvero sistematico, e, dall'altro, di chiarire se, in considerazione della predetta contrazione delle entrate tributarie, non si renda necessaria una riconsiderazione delle relative stime nei quadri complessivi annuali di finanza pubblica, con conseguente redazione di una nota di aggiornamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), nel prendere atto con favore dell'iniziativa preannunciata dal Presidente, sente di dovere esprimere un particolare ringraziamento ai gruppi dell'opposizione, i quali hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità di fronte alle ripetute assenze dei rappresentanti del Governo, senza mai ricorrere a pratiche ostruzionistiche che in precedenti legislature erano state invece poste in essere in circostanze analoghe da parte dei gruppi rispettivamente all'opposizione.

Francesco BARBATO (IdV) esprime sostegno alla protesta che il Presidente intende rivolgere al Governo, il cui comportamento appare intollerabile, non soltanto in ragione degli obblighi cui esso è tenuto nei confronti dell'istituzione parlamentare, ma anche in considerazione del fatto che l'Esecutivo dovrebbe dimostrare, nell'ambito del rapporto con il Parlamento, un senso di responsabilità istituzionale ana-

logo a quello dimostrato dai gruppi di opposizione.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) condivide, a nome del proprio gruppo, l'iniziativa preannunciata dal Presidente, associandosi all'apprezzamento manifestato dal deputato Ventucci per il senso di responsabilità dimostrato dai gruppi di opposizione e per il clima di collaborazione che, sia pure nell'ambito di una sana contrapposizione dialettica, ha finora contraddistinto i lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti dei gruppi per il sostegno che hanno voluto esprimere alla sua iniziativa, preannuncia che invierà al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro per i rapporti con il Parlamento anche un estratto del resoconto sommario della seduta odierna.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Nuovo testo C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE (Pdl), *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione Trasporti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per

gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, della proposta di legge C. 44-B, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

A tale riguardo segnala come la Commissione Trasporti intenda richiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il provvedimento si sviluppa in 63 articoli, e reca soprattutto una serie molto estesa di modifiche al nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il testo è stato ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame al Senato, ed è stato ulteriormente emendato dalla Commissione Trasporti durante l'esame in seconda lettura alla Camera.

Passando ad un'illustrazione delle modifiche apportate al testo approvato in prima lettura alla Camera, all'articolo 1, il quale reca modifiche alla disciplina sull'utilizzo degli pneumatici invernali ed alla commercializzazione di pneumatici non omologati, è stato introdotto il comma 2, il quale novella l'articolo 59 del Codice della strada, relativo alla disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche, sopprimendo l'elenco dettagliato dei veicoli che rientrano in tale categoria. Di conseguenza devono essere considerati veicoli con caratteristiche atipiche tutti quelli che non rientrano nelle definizioni di cui al Capo I del Titolo III del Codice.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, e successivamente ulteriormente emendato dalla Commissione Trasporti della Camera, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'importazione, la produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale e la commercializzazione di pneumatici di tipo non omologato. Il Senato ha esteso l'ambito di applicazione della norma a chiunque effettua le suddette attività relativamente a sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione senza la prescritta omologazione o approvazione. La Commissione Trasporti della

Camera ha inoltre introdotto una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque commetta le predette violazioni relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici, stabilendo altresì il sequestro e la confisca di tali componenti, anche se installati su veicoli.

Il comma 6, che sanziona chi circola con veicoli non revisionati, è stato modificato nel senso di prevedere che la sospensione dalla circolazione, fino all'effettuazione della revisione, debba essere annotata sul documento di circolazione, anziché sulla carta di circolazione.

All'articolo 2, il comma 1 è stato modificato nel senso di prevedere che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, applicabile in caso di reiterazione della violazione nel biennio del divieto di circolazione nei centri abitati con veicoli inquinanti, è comminata ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del Codice, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Al comma 2, relativo alla massa limite complessiva a pieno carico dei veicoli, le modifiche approvate dal Senato inseriscono nell'elenco dei veicoli per i quali può essere disposta la riduzione della massa a vuoto anche quelli alimentati a GPL, prevedono che la riduzione di massa a vuoto del veicolo non può superare il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, ed estendono ai veicoli alimentati a GPL, elettrici e ibridi la previsione che la riduzione della massa a vuoto è subordinata alla presenza del sistema di controllo elettronico della stabilità.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, integra l'articolo 9 del Codice della strada, introducendo una deroga al divieto di circolazione per i veicoli ai quali siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, in favore dei veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo

strettamente necessario per gli stessi, fermo restando l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, novella l'articolo 10 del Codice della strada, relativo ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, eliminando la possibilità di imporre il servizio di scorta da parte della polizia stradale.

All'articolo 5 (ex articolo 3 del testo approvato in prima lettura dalla Camera), è stato introdotto il comma 1, che novella l'articolo 15 del Codice della strada, configurando come fattispecie perseguita autonomamente, con sanzioni amministrative, l'insozzamento della strada o delle sue pertinenze compiuto gettando rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento.

Il comma 2, il quale novella l'articolo 23 del Codice, relativo alla pubblicità sulle strade e sui veicoli, è stato modificato dal Senato, nel senso di prevedere che lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi sono consentiti i segnali, anziché i cartelli, indicanti servizi o indicazioni agli utenti, previa autorizzazione dell'ente proprietario delle strade; che gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario per procedere alla sua rimozione; che l'ente proprietario della strada possa disporre dei mezzi pubblicitari rimossi qualora, decorsi sessanta giorni dalla diffida o dalla rimozione, l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione.

Al comma 3 il Senato ha reso immediatamente applicabili le limitazioni alla pubblicità lungo le strade di tipo C inserite negli itinerari internazionali.

L'emendamento approvato dal Senato al comma 4 prevede che il Governo modifichi l'articolo 57 del regolamento di attuazione del Codice anche nel senso di limitare la pubblicità a mezzo dei veicoli a ciò destinati alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e

prevedendo verifiche periodiche sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Il comma 6, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, abroga l'articolo 34-bis del Codice, per ragioni di coordinamento con il comma 1 dell'articolo 5.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, novella l'articolo 38 del Codice della strada, relativo alla segnaletica stradale, consentendo l'apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nei casi di emergenza, ed aumenta, fino ad un importo compreso tra 389 e 1.559 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti, diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale o che violano le disposizioni del regolamento di attuazione.

L'articolo 7, inserito dal Senato, modifica l'articolo 41 del Codice della strada, introducendo una nuova categoria di segnali luminosi, costituita dai tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.

L'articolo 8, introdotto dal Senato, novella gli articoli 46 e 190 del Codice della strada, relativi alla definizione e alle norme di circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi.

In particolare, il comma 1 specifica che le macchine per uso di invalidi, anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di veicolo solo se sono ausili medici, secondo le disposizioni comunitarie, mentre il comma 2 stabilisce che la circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi sulle parti della strada riservate ai pedoni, già consentita dal Codice della strada, deve avvenire secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

L'articolo 9 (ex articolo 4) apporta alcune modifiche alle norme in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85 del codice della strada, intervenendo sull'elenco dei veicoli che possono essere destinati ad effettuare tale servizio, al fine di precisare che, fra tali veicoli, i motocicli possono essere con o senza *sidecar*.

All'articolo 11 (ex articolo 6), il quale interviene sulle norme in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e introduce la targa personale, il comma 1, relativo al rinnovo e all'aggiornamento della carta di circolazione, a seguito di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, la modifica apportata dal Senato prevede che tale aggiornamento della carta di circolazione sia effettuato anche in caso di trasferimento di sede di persona giuridica.

Il comma 2, relativo alle targhe personali, le modifiche apportate dal Senato estendono l'obbligo di trattenimento della targa da parte del titolare anche al caso di sospensione dalla circolazione.

Al comma 6 il Senato ha previsto un differimento della entrata in vigore delle norme in materia di targa personale e di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, che saranno applicate a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento.

All'articolo 12 (ex articolo 7), relativo alle norme per il trasferimento di proprietà e l'intestazione dei veicoli, al comma 1 è stato introdotto un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 94 del Codice della strada, il quale dispone che ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di trascrizione al PRA, deve essere registrato nell'archivio nazionale dei veicoli, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione.

Al comma 2, che introduce l'articolo 94-*bis* del Codice, recante il divieto di intestazione fittizia dei veicoli è stato modificato il comma 1, prevedendo che dalla carta di circolazione, ovvero dal certificato di circolazione deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo e vietando il rilascio di tali documenti qualora risultino situazioni di intestazione o co-intestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. Le

sanzioni per la violazione di tali previsioni sono state inoltre estese dal Senato anche a chi abbia ottenuto i predetti documenti, in violazione delle predette norme, nonché al soggetto proprietario dissimulato. Al comma 3 del nuovo articolo 94-*bis*, relativo alla cancellazione dal PRA di veicoli in relazione ai quali sono effettuate le operazioni vietate dal comma 1, il Senato ha precisato che è soggetto a cancellazione d'ufficio dal PRA il veicolo in relazione al quale è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1.

L'articolo 13, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 95 del Codice, relativo al duplicato della carte di circolazione, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa.

All'articolo 14 (ex articolo 8), che modifica l'articolo 97 del Codice, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, il Senato ha incrementato l'importo delle sanzioni ivi previste, ulteriormente innalzato dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera.

All'articolo 16 (ex articolo 10), che modifica l'articolo 115 del Codice, in materia di guida accompagnata a fini di esercitazione per i minori che hanno compiuto 17 anni, le modifiche introdotte dal Senato prevedono, per le sanzioni pecuniarie connesse alla violazione delle norme del codice, la responsabilità in solido anche di chi esercita l'autorità parentale o del tutore del conducente minorenne; inoltre il Senato ha innalzato da 54 a 70 anni il limite anagrafico per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

All'articolo 17 (ex articolo 11), in materia di certificato di idoneità alla guida di

ciclomotori e di quadricicli leggeri (cosiddette *minicar*), il Senato ha introdotto il comma 2, il quale prevede che le disposizioni, recate dal comma 1 dello stesso articolo, concernenti il superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.

L'articolo 19, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 120 del Codice, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, aggiungendo alle categorie dei soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, anche i soggetti destinatari del divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, per chi risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del predetto Testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza.

La Commissione Trasporti ha ulteriormente esteso il divieto a coloro nei cui confronti sia stata revocata per la seconda volta la patente per violazioni di norme del Codice che abbiano cagionato un omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcolica, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

All'articolo 20 (ex articolo 13), recante modifiche alle norme del Codice in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole, il Senato ha introdotto, al comma 5, una disposizione che attribuisce alle province, il compito di provvedere all'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.

Inoltre il Senato ha previsto che i corsi delle autoscuole possono essere organizzati da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome, sulla base della disciplina quadro di settore definita con

l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre previsto che il potere di sospendere lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori, per mancanza di regolarità dei corsi, o carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico spetta alla regione territorialmente competente o alle province autonome, e non più alle province.

All'articolo 22 (ex articolo 15) il Senato ha modificato una serie di norme relative alla patente a punti, introducendo una prova di esame per accedere al recupero di punti.

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre modificato le norme in tema di decurtazione di punti per le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui all'articolo 174 del Codice della strada, ed ha inserito una decurtazione di 5 punti a carico dei conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati, conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l.

È stato altresì previsto che, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti non già titolari di altra patente di categoria B o superiore, per i primi tre anni dal rilascio, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

All'articolo 23 (ex articolo 16), che modifica le norme in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, il Senato ha apportato significative innovazioni; il testo ha quindi subito ulteriori modifiche nel corso dell'esame da parte della Commissione Trasporti in sede di seconda lettura alla Camera.

In particolare, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto nell'articolo 119 del Codice un nuovo comma *2-ter*, con il quale si prevede che, ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, o di certificato di abilitazione professionale, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici.

È stato inoltre integrato il comma 3 dello stesso articolo 119, precisando che la certificazione di cui al comma *2-ter* deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia, ed è stato sostituito il comma 5 del predetto articolo 119, prevedendo che le commissioni mediche per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o il rinnovo della patente ad alcune categorie di soggetti, comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida, ovvero i provvedimenti che incidano sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita. Tali provvedimenti possono essere modificati dai medesimi uffici in sede di autotutela, qualora l'interessato produca una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione.

Al comma 6, lettera *b*), il Senato ha soppresso la disposizione approvata dalla Camera che prevedeva l'obbligo per il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida di darne tempestiva comunicazione scritta e riservata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di attivare la procedura di revisione della patente.

È stata altresì previsto che l'obbligo di revisione obbligatoria della patente,

quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del Codice da cui consegue la sospensione della patente di guida, sia limitato al caso in cui l'incidente abbia determinato lesioni gravi alle persone.

All'articolo 25 (ex articolo 18), che modifica l'articolo 142 del Codice, in materia di limiti di velocità, il Senato ha sostituito i commi *12-bis*, *12-ter* e *12-quater*, a loro volta introdotti nel testo del predetto articolo 142 durante l'esame in prima lettura alla Camera. Il comma *12-bis* è stato successivamente oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Trasporti, la quale ha soppresso o emendato alcune delle modifiche apportate dal Senato.

Nel testo attuale il comma *12-bis* prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni siano attribuiti: per il 50 per cento, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, e per il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, escludendo la ripartizione dei proventi agli accertamenti effettuati su strade in concessione, laddove il testo approvato dalla Camera prevedeva invece che tali proventi fossero integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada.

I commi *12-ter* e *12-quater* prevedono invece che i proventi di cui al comma *12-bis* sono destinati ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale, e che ciascun ente locale trasmetta in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno,

una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-*bis* è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-*ter*, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

In merito a tale disposizione rileva come la penalizzazione a carico degli enti che non trasmettano la relazione, ovvero che utilizzino i proventi delle sanzioni in modo difforme da quanto previsto, risulti eccessivamente blanda, e dovrebbe pertanto essere rafforzata, prevedendo in tal caso l'azzeramento della partecipazione degli enti a tali proventi. Evidenzia infatti come la previsione di vincoli stringenti alla destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della strada riscontrate mediante gli *autovelox* possa impedire ai comuni di utilizzare tali strumenti di rilevazione automatica come mezzo per fare cassa, ripristinando in tal modo quell'elemento di contrasto a tale pratica contenuto nel testo approvato in prima lettura alla Camera, il quale prevedeva che l'intero ammontare delle sanzioni fosse attribuito all'ente proprietario della strada sui cui le violazioni sono rilevate.

Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, venga approvato il modello di relazione – introdotto dal comma 12-*quater* – e siano definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, e le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-*bis* agli enti ai quali sono attribuiti. La Commissione Trasporti ha integrato la disposizione prevedendo che il decreto disciplini anche le modalità di posizionamento e uso

dei mezzi di controllo della velocità, i quali non possono essere utilizzati o installati, al di fuori dei centri abitati, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Trasporti, prevede che le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 2.

L'articolo 26, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 152 del Codice, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli, estendendo l'obbligo di uso delle luci durata la marcia diurna, dentro e fuori dai centri abitati, anche a tricicli e quadricicli (*minicar*); la Commissione Trasporti ha ulteriormente inserito nel testo la previsione secondo la quale, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. La disposizione prevede inoltre la deroga dal rispetto di tali obblighi per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

La Commissione Trasporti ha inoltre inserito un nuovo comma 1-*bis*, il quale reca la sanzione pecuniaria, costituita dal pagamento di una somma da euro 38 a euro 155, per la violazione delle predette norme.

L'articolo 27 (ex articolo 19) modifica gli articoli 157 e 158 del codice della strada, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha soppresso la disposizione che prevedeva l'abrogazione del comma 7-*bis* dell'articolo 157 del Codice, recante il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria, lasciando in vigore tale divieto solo per il caso della sosta.

La Commissione Trasporti ha inoltre soppresso lettera *a*), introdotta dal Senato, la quale inseriva nell'articolo 157 una nuova disposizione che consentiva, in

mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, a condizione che la bicicletta non recasse intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili.

La Commissione Trasporti ha inoltre soppresso l'articolo 28, inserito dal Senato, il quale modificava l'articolo 170 del Codice della strada, in materia di trasporto di bambini sui veicoli a motore a due ruote.

All'articolo 29 (ex articolo 20), recante norme in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi, il Senato ha introdotto un nuovo comma 3, il quale prevede l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza anche per il conducente e i passeggeri dei quadricicli leggeri (*minicar*), dotati di carrozzeria chiusa.

Un'altra disposizione oggetto di modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera è il comma 5, relativo all'obbligo, per il conducente di velocipede, di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti da mezz'ora dopo il tramonto del sole fino a mezz'ora prima del suo sorgere, nonché nelle gallerie, nonché all'obbligo, per i conducenti di velocipede minori di 14 anni, di usare di un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea.

Al riguardo la Commissione Trasporti ha eliminato l'obbligo del casco per i soggetti minori di 14 anni.

L'articolo 30, aggiunto dal Senato, modifica il comma 1 dell'articolo 173 del Codice della strada, estendendo l'obbligo di uso delle lenti anche al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e delle cosiddette « *minicar* ».

L'articolo 31 (ex articolo 21) ridefinisce, secondo i principi dettati dal Regolamento comunitario n. 561/2006, la disciplina dettata dagli articoli 174, 178, 176 e 179 del Codice della strada, in materia di auto-transporto, con riferimento alla durata di guida, ai documenti di viaggio, ai comportamenti durante la circolazione e alle verifiche in caso di incidenti.

Al riguardo il Senato ha modificato in taluni casi l'entità delle sanzioni pecuniarie previste dai predetti articoli per le ipotesi di superamento dei periodi di guida, di mancata osservanze dei periodi di riposo giornaliero, introducendo in altri casi nuove ipotesi sanzionatorie, ad esempio nel caso di mancato inserimento della scheda del conducente nel cronotachigrafo.

L'articolo 32 (ex articolo 22) interviene sul comma 1 dell'articolo 177 del Codice della strada, in materia di circolazione degli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, e sul comma 2 dell'articolo 189 del Codice, in tema di comportamento in caso di incidenti.

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura il Senato ha precisato che l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme per i veicoli utilizzati per il soccorso e il recupero degli animali o per la vigilanza zoofila è permesso nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, da individuarsi con decreto ministeriale.

L'articolo 33, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 180 del Codice della strada, prevedendo comma 5 l'obbligo, per il conducente di avere con sé, oltre al certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti, anche la carta di qualificazione.

All'articolo 34 (ex articolo 23), che interviene sulla disciplina recata dagli articoli 186 e 187 del Codice, in tema di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti, il Senato ha in primo luogo aggiunto un nuovo comma 9-*bis* nell'articolo 186, il quale precisa che la misura dello svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità, che può sostituire, per non più di una volta, le pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza, deve consistere nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti

o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità deve inoltre avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice può decidere di applicare l'estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.

Con riferimento al nuovo articolo 186-*bis* del Codice, recante il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto, il Senato ha aumentato di un terzo l'entità della sanzione per i conducenti appartenenti a tali categorie, qualora sia accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8.

In merito all'articolo 187 del Codice, il Senato ha modificato il comma 2-*bis*, il quale prevede la possibilità di sottoporre il conducente, qualora vi sia motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici, specificando che il decreto ministeriale applicativo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e che dalla nuova normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre introdotto un nuovo comma 8-*bis*, che introduce anche per l'ipotesi di condanna per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. La

possibilità di applicare tale misura sostitutiva è comune esclusa nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale.

L'articolo 35, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 191, comma 1, del Codice, in materia di obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni, il quale prevede che, ove il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che attraversano la medesima parte della carreggiata.

L'articolo 36, introdotto dal Senato e modificato dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura, modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 195 del Codice, stabilendo l'incremento di un terzo delle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2, lettera a), relativo alla guida sotto l'effetto dell'alcool, e dal nuovo articolo 186-*bis*, relativo alla guida sotto l'effetto dell'alcool per minori di 21 anni, neopatentati e guidatori professionali, introdotti nel Codice dall'articolo 34, nel caso in cui le violazioni siano commesse tra le ore 2 e le ore 6. Quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, il predetto incremento è destinato al Fondo contro l'incidentalità notturna.

L'articolo 37, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 200 del Codice, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni, precisando che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore, salvo i casi, indicati dal Codice, quando ciò non sia necessario e prevedendo che il verbale può essere redatto con l'ausilio di sistemi informatici e deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

L'articolo 38 (ex articolo 24) modifica l'articolo 201, comma 1, del Codice della strada, relativo alle procedure di notificazione delle violazioni.

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, parzialmente corrette dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura, il termine per la notifica è ridotto da 150 a 90 giorni dalla data dell'accertamento. Si prevede inoltre una riduzione da 100 a 90 giorni nel caso in cui, dopo l'immediata contestazione, sia necessaria la notifica all'intestatario del veicolo.

Ulteriori modifiche hanno ampliato l'ambito di applicazione della norma, che indica i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, relativamente alle fattispecie di eccesso di velocità, circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale, norme sul trasporto di persone e di oggetti su motoveicoli, uso del casco protettivo, casi in cui il codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa o del fermo amministrativo.

Si prevede inoltre che, nei casi previsti di attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Si stabilisce altresì che anche in occasione della rilevazione delle violazioni per le quali la contestazione immediata non è necessaria non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, se l'accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed installati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

L'articolo 40 (ex articolo 26) interviene, mediante introduzione di un articolo 202-*bis* nel Codice della strada, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie.

In particolare, il comma 1, modificato dal Senato e, successivamente, dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, dispone che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 150 euro, i quali versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

L'articolo 41 (ex articolo 27) reca modifiche agli articoli 204-*bis* e 205 del Codice della strada, in materia di ricorso al giudice di pace.

In tale ambito il Senato ha soppresso il comma 1, il quale riduceva da sessanta a trenta giorni, a decorrenza dalla data di contestazione o di notificazione, il termine per proporre ricorso al giudice di pace.

L'articolo 42 (ex articolo 28) apporta rilevanti modifiche alla disciplina recata dall'articolo 208 del Codice, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo è stato ampiamente modificato dal Senato, e successivamente emendato anche dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera.

In primo luogo, è stato soppresso il comma 1 del nuovo testo dell'articolo 208, che prevedeva l'assegnazione del complesso dei proventi di spettanza dello Stato derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada per il 20 per cento al finanziamento della manutenzione stradale e al potenziamento della segnaletica, per il 10 per cento al finanziamento dei controlli, per il 2,5 per cento all'effettuazione degli accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per l'1 per cento alla sperimentazione di dispositivi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Sono state altresì sopprese le disposizioni di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, che

prevedevano una procedura di rendicontazione da parte degli enti locali sull'utilizzo dei proventi di loro spettanza derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada e stabiliva la sanzione della riduzione del 3 per cento dei finanziamenti spettanti all'ente locale a valere sul Fondo ordinario, nel caso in cui non avesse effettivamente destinato il 50 per cento di detti proventi a finalità di sicurezza stradale.

È stato altresì soppresso anche il comma 5-*quinquies*, secondo il quale le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

La Commissione Trasporti ha quindi soppresso il comma 2, il quale prevedeva che la destinazione dei proventi delle sanzioni sia determinato dalle amministrazioni locali a consuntivo, dando priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati, facendone rifluire il contenuto nel nuovo comma 4-*bis*.

Il nuovo comma 3, introdotto dal Senato e modificato dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, prevede che i maggiori proventi spettanti allo Stato, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, debbano essere individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Quota parte di tali entrate affluisce, secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, dell'università e della ricerca e dell'economia, è ripartita nel modo seguente:

a) 20 per cento del totale annuo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attua-

zione del Piano nazionale della sicurezza stradale; di queste risorse:

una quota non inferiore a un quarto, è destinata a interventi finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale;

un'ulteriore quota non inferiore a un quarto è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) 10 per cento del totale annuo al Ministero dell'interno, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia stradale, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) 5 per cento del totale annuo al Ministero dell'interno per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) 5 per cento del totale annuo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la predisposizione dei programmi da svolgersi nelle scuole finalizzati ad una corretta conoscenza dei principi della sicurezza stradale;

e) 10 per cento al Ministero dell'interno per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

Il comma 4, modificato dalla Commissione Trasporti, precisa che le maggiori

entrate di cui al comma 3 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal medesimo comma.

L'articolo 44 (ex articolo 30), il quale apporta modifiche alla normativa di cui all'articolo 218 del Codice, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati, il Senato ha modificato il comma 1, che sostituisce il comma 2 del predetto articolo 218, riguardante la normativa procedurale in tema di sospensione della patente.

In particolare, il nuovo testo del comma 2 prevede che, entro cinque giorni dal ritiro della patente, il conducente cui è stata sospesa la patente – nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente – possa proporre al prefetto una richiesta intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, motivato da ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici, ovvero nel caso di lavoratori che assistono figli o parenti conviventi con *handicap* in situazione di gravità. Entro i successivi quindici giorni, il prefetto emana l'ordinanza di sospensione della patente, tenendo conto dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione, e del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Ove tale istanza venga accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida. La norma precisa inoltre che il permesso di guida nel corso di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

La Commissione Trasporti, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, ha inoltre introdotto una previsione che estende l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nel caso di circolazione durante il periodo di sospensione della validità della patente, anche a chi circola in violazione di limiti previsti dal permesso di guida rilasciato dal prefetto.

All'articolo 45 (ex articolo 31), in materia di revoca e ritiro della patente, il Senato ha integrato il comma 3-*bis* dell'articolo 219 del Codice, prevedendo che, fino alla entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 2006/126/CE, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.

Allo stesso articolo 219 è inoltre aggiunto un nuovo comma 3-*quater*, in base al quale per i conducenti che esercitano professionalmente trasporto di persone o cose, e i conducenti di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, la revoca della patente conseguente all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza o del reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile.

Il nuovo comma 2 dell'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 219-*bis* del Codice, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, prevedendo che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente applicabili al certificato di idoneità alla guida sono applicate sulla patente.

Il Senato ha soppresso l'articolo 33 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva lo svolgimento obbligatorio di programmi di educazione stradale nelle scuole. Tuttavia la Commissione Trasporti, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera ha introdotto un nuovo articolo 46-*bis*, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 230 del Codice della strada, prevedendo che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone appositi programmi, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, concernenti la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli.

L'articolo 47, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale.

Le attività del Comitato riguardano: la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale; il coordinamento degli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia; la verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti; la consulenza al Ministro per quanto concerne la relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale; il coordinamento degli interventi di emergenza e di soccorso; la formazione degli operatori.

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, un rappresentante per ciascuno dei ministeri comunque coinvolti (economia e finanze, lavoro e politiche sociali, salute, interno, istruzione e sviluppo economico), e tre rappresentanti di regioni, province autonome e enti locali nominati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

All'articolo 48 (ex articolo 34), recante una serie obblighi a carico degli enti proprietari e concessionari delle strade e autostrade, il Senato ha soppresso, al comma 1, il quale imponeva agli enti di effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, nelle strade e autostrade ove si registrano più elevati tassi di incidentalità, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione, la previsione secondo cui il finanziamento dei predetti interventi po-

tesse essere effettuato a valere sui proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della strada.

L'articolo 49, introdotto dal Senato, inserisce un nuovo articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 461 del 1999, relativo all'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

Il nuovo articolo 1-bis, al comma 1, stabilisce che le modifiche della rete autostradale e stradale sono disposte, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 2 precisa che le predette modifiche consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

Il comma 3 delinea l'iter procedurale finalizzato alla integrazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi. La norma prevede che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, si debba provvedere all'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità, la cui approvazione determina la classificazione delle nuove strade come strade di interesse nazionale. Il comma 4 prevede che, per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

Secondo il comma 5, per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applicano le norme di cui all'articolo 4, commi da 3 a 7, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le quali prevedono: il trasferimento alla provincia o al comune dei tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada; la classificazione come strade comunali dei tratti di tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti; le procedure di consegna delle strade agli enti cui sono trasferite.

L'articolo 50 (ex articolo 35) prevede l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di emanare direttive per l'utilizzo da parte dei conducenti di ciclomotori e motoveicoli del casco protettivo elettronico, e per introdurre, in via sperimentale, nell'equipaggiamento degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E, il dispositivo elettronico protetto denominato « scatola nera ». In tale ambito il Senato ha precisato che anche l'impiego del casco elettronico debba avvenire in via sperimentale.

All'articolo 52 (ex articolo 37), recante modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore, il Senato ha introdotto un nuovo comma 7-bis nell'articolo 22 del citato decreto legislativo, con il quale si prevede che possa conseguire la patente italiana, corrispondente alle categorie della patente estera posseduta, rilasciata da uno Stato con cui non sussistano condizioni di reciprocità, il dipendente di un'impresa di autotrasporto, con sede in Italia, e titolare di carta di qualificazione del conducente, a condizione che abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. Si applicano le stesse disposizioni per il dipendente di un'impresa di autotrasporto, avente sede in Italia, e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia, che sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di pa-

tente rilasciata da Stato terzo, con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità.

Il Senato ha inoltre soppresso la disposizione contenuta nel testo approvato dalla Camera, che prevedeva un limite minimo di età di 21 anni per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato. Con la soppressione di questa norma, il limite di età resta fissato in 18 anni.

L'articolo 54, introdotto dal Senato, e modificato dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, interviene in materia di vendita delle bevande superalcoliche sulle autostrade, sostituendo l'articolo 14 della legge n. 125 del 2001. Il nuovo testo dell'articolo, al comma 1, prevede che nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6. Ai sensi del comma 2, nelle medesime aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche e, dalle ore 2 alle ore 7, la somministrazione di bevande alcoliche.

I commi da 3 a 5 disciplinano le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti sanciti dall'articolo, nonché l'eventuale sospensione, da parte del prefetto, della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni, contemplata nel caso di reiterazione delle violazioni nell'arco di un biennio.

L'articolo 55, introdotto dal Senato e sostituito dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, modifica la normativa dettata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, in materia limitazione della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne.

In particolare, si prevede che i titolari e i gestori degli esercizi pubblici muniti di licenza, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministra-

zione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, devono invece interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore.

Tali divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Si stabilisce inoltre che i titolari e i gestori dei locali, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono installare presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, esponendo inoltre esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle sui sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica sulle quantità, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico. Si prevede altresì che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle predette forme di intrattenimento dal 1° gennaio 2011 è obbligatoria l'autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo.

La disposizione stabilisce, nel caso di inosservanza delle predette norme, sanzioni amministrative pecuniarie, nonché la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in caso di reiterazione.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 61, introdotto dal Senato, il quale apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di prevedere la riduzione

dell'aliquota IVA applicabile per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili.

In particolare, il comma 1 modifica la Tabella A, Parte II, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, innalzando da 2.800 a 3.000 centimetri cubici il limite di cilindrata fino al quale può applicarsi l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, sugli autoveicoli diesel ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, e sugli autoveicoli diesel adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria dell'onere, stimato in 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, al quale si fa fronte utilizzando il fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, istituito dall'articolo 39-ter, comma 2, del decreto n. 159 del 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei predetti oneri, disponendo con proprio decreto, nel caso in cui risulti un onere maggiore di quello stimato, la riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito alla disposizione, rileva in primo luogo come essa non risulti omogenea con il contenuto complessivo del provvedimento.

Inoltre, segnala come l'ampliamento del limite di cilindrata entro il quale si può fruire dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto delle predette tipologie di autoveicoli rischi di incentivare ulteriormente un utilizzo elusivo, o addirittura fraudolento, dell'agevolazione. Ritiene pertanto oppor-

tuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di espungere tale disposizione dal testo del provvedimento.

L'articolo 62 (ex articolo 44) demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti la definizione delle caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. In tale ambito il Senato ha specificato che nel predetto decreto devono essere ricomprese anche le caratteristiche relative agli impianti impiegati per regolare la velocità e agli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

L'articolo 63 (ex articolo 45) prevede che gli enti locali debbano provvedere all'accertamento delle violazioni al Codice della strada mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. In tale ambito il Senato ha attenuato la predetta limitazione, consentendo agli enti locali di realizzare gli accertamenti anche con strumenti di noleggio a canone fisso.

Gianluca FORCOLIN (LNP) condivide le considerazioni del relatore in merito all'articolo 61 del provvedimento, le cui previsioni rischiano effettivamente di incentivare applicazioni elusive o fraudolente delle agevolazioni IVA previste per la cessione di autoveicoli ai soggetti portatori di *handicap* ovvero ai familiari di cui questi ultimi sono fiscalmente a carico.

Antonio PEPE (PdL) condivide le riflessioni del relatore circa l'uso disinvolto che molti comuni hanno fatto degli *autovelox* per incrementare le proprie entrate, installando in modo indiscriminato tali strumenti di rilevazione anche su strade non di loro proprietà, concordando pertanto con il suggerimento di correggere conseguentemente la formulazione dell'articolo 25, come modificato dal Senato. A tale proposito ritiene opportuno approfondire

anche quale sia il meccanismo di riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada verificatesi sulle tratte autostradali.

Con riferimento all'articolo 61 del provvedimento, rileva, invece, come l'aumento del limite di cilindrata entro il quale è possibile fruire dell'aliquota IVA ridotta, risulti in realtà molto modesto anche in ragione del progressivo innalzamento delle cilindrature riscontrabile negli autoveicoli di ultima generazione. Ritiene, pertanto opportuno, piuttosto che eliminare tale disposizione, rafforzare i controlli circa la fruizione del predetto regime agevolato, evitando di colpire in modo indiscriminato una categoria di persone che già soffre per le proprie menomazioni fisiche.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Antonio Pepe circa il riparto delle sanzioni per violazioni del codice della strada riscontrate sulle autostrade, rileva come tali risorse siano integralmente devolute allo Stato.

Per quanto riguarda invece l'applicazione dell'agevolazione IVA richiamata dall'articolo 61, ritiene che sarebbe necessario subordinare la fruizione di tale beneficio al rilascio di un nulla osta in materia da parte dell'Agenzia delle entrate, onde evitare il rischio di applicazioni distorte di tale previsione. Ribadisce, inoltre, come, al di là degli aspetti di merito, l'articolo 61 non risulti omogeneo con il contenuto del provvedimento, affrontando una questione che dovrebbe essere oggetto di un intervento legislativo di carattere tributario.

Roberto OCCHIUTO (UdC) riconosce come la norma di cui all'articolo 61 si presti certamente ad un'applicazione elusiva, ritenendo al contempo necessario evitare di cancellare dall'ordinamento tributario una norma di sostegno in favore di una categoria di persone, quella dei portatori di *handicap*, certamente meritevoli del sostegno pubblico.

Francesco BARBATO (IdV) esprime la contrarietà del proprio gruppo ad ogni intervento normativo che riduca i diritti delle fasce più deboli della popolazione, in nome di un principio, assolutamente vago ed indeterminato, di rigore ed efficienza. Nel caso specifico, ritiene che l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sulla cessione di autoveicoli nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* non debba essere subordinata a limiti reddituali, proprio in considerazione della particolare condizione nella quale si trovano tali persone. Concorda, peraltro, con il rilievo del relatore circa la disomogeneità dell'articolo 61 rispetto al provvedimento in esame.

Matteo BRAGANTINI (LNP) con riferimento all'articolo 25 del provvedimento, rileva come molti comuni abbiano finora utilizzato gli *autovelox* come strumenti per incrementare impropriamente le entrate, riconoscendo quindi la necessità di stabilire che i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada debbano essere destinate ad interventi di manutenzione o miglioramento della rete stradale, ovvero al finanziamento dei corpi di polizia locali.

Per quanto riguarda l'articolo 61, chiarisce che il proprio gruppo non intende in alcun modo eliminare le agevolazioni tributarie in favore dei portatori di *handicap*, ritenendo, peraltro, come la normativa IVA concernente le cessioni di autoveicoli a tali soggetti sia già sufficiente, tenendo conto anche del fatto che gli autoveicoli a propulsione *diesel* attualmente in commercio risultano decisamente più potenti di quelli disponibili in passato.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) esprime la sua contrarietà rispetto alla formulazione della condizione di cui al numero 1), chiedendo al relatore di espungere le parole: « e che pone il rischio di incentivare

un utilizzo elusivo, o addirittura fraudolento, dell'agevolazione ».

Con riferimento alla condizione di cui al numero 2), ritiene opportuno trasformarla in osservazione, atteso che le tematiche ivi affrontate non attengono agli ambiti di competenza propri della Commissione Finanze.

Suggerisce quindi di svolgere un'ulteriore riflessione sul provvedimento in esame.

Roberto OCCHIUTO (UdC) sottopone al relatore l'opportunità di riformulare la condizione di cui al numero 1), invitando la Commissione di merito a rivedere il testo dell'articolo 61, senza invece esprimere un giudizio di valore negativo sull'agevolazione IVA riconosciuta ai soggetti portatori di *handicap*.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, alla luce delle risultanze emerse dal dibattito, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), modificando la condizione di cui al numero 1) ed inserendo un'ulteriore premessa.

Alberto FLUVI (PD), pur apprezzando le modifiche apportate dal relatore alla proposta di parere, ribadisce la propria richiesta di trasformare in osservazione la condizione di cui al numero 2).

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ritiene di mantenere la propria proposta di parere, come testé riformulata, considerando opportuno segnalare con forza alla Commissione di merito l'esigenza di rafforzare i meccanismi di penalizzazione relativi al riparto delle sanzioni per violazioni del Codice della strada previsti dall'articolo 25, al fine di preconstituire un limite efficace ad un utilizzo distorto degli *autovelox*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da questi riformulata.

**La seduta termina alle 15.15.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 15.15.****7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) illustra la propria risoluzione, la quale affronta, in un'ottica di rilievo tributario, il tema degli inaccettabili ritardi con i quali le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento delle forniture di beni e servizi.

Ricorda, quindi, come il debito delle pubbliche amministrazioni nei confronti di numerosissime imprese private sia stato stimato tra i 60 e gli 80 miliardi di euro, segnalando come gli organi di stampa abbiano diffuso, proprio in questi giorni, i risultati di uno studio dal quale emerge che i tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane superano ormai i 200 giorni, a fronte di una media europea è di circa 60 giorni e che, in alcuni Paesi, quali la Germania, scende a 36 giorni.

Ritiene, pertanto, che il notevolissimo ritardo con cui le predette imprese ottengono il pagamento delle somme loro dovute sia intollerabile in uno Stato di diritto, in cui i privati non sono sudditi, ma sono posti su un piano di uguaglianza giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quando queste ultime si rivolgono al mercato per procurarsi, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, i beni e servizi di cui necessitano.

Osserva, peraltro, come intercorra uno stretto rapporto tra l'anzidetta anomalia, che caratterizza la realtà italiana, e il fenomeno dell'inadempimento degli obbli-

ghi fiscali e contributivi da parte delle imprese piccole e medie, le quali, ricevendo con notevole ritardo il pagamento delle fatture emesse a carico delle amministrazioni pubbliche, e non potendo ricorrere ulteriormente al sostegno degli istituti di credito, si vedono costrette, per mantenere la provvista finanziaria indispensabile alla loro sopravvivenza, a non versare quanto dovuto all'erario, ovvero a porre in essere frodi o a ricorrere a strumenti elusivi, soprattutto nel settore dell'IVA.

Dal momento che i tentativi finora compiuti dal legislatore, nel corso degli ultimi anni, si sono rivelati non risolutivi per risolvere il problema evidenziato o, quanto meno, per attenuarne le conseguenze, ritiene necessario, anche al fine di spezzare il predetto circolo vizioso, affrontare la questione in termini più incisivi, soprattutto nell'ottica di un riequilibrio dei rapporti tra fisco e contribuenti, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

A tal fine, l'atto di indirizzo in discussione prospetta due soluzioni alternative.

In primo luogo, esso impegna il Governo ad adottare iniziative normative volte a consentire alle imprese che vantano crediti nei confronti di amministrazioni statali, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie relative a tributi erariali, a condizione che: i contratti siano stipulati in forma scritta; i crediti siano certi, liquidi ed esigibili e fondati su un titolo esecutivo non più impugnabile; le imprese abbiano già adempiuto esattamente all'obbligazione, derivante dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso.

In alternativa, la risoluzione impegna il Governo ad adottare iniziative normative volte ad ampliare l'ambito soggettivo ed il limite temporale di applicazione della previsione di cui all'articolo 9, comma 3-bis,

del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale consente, per il 2009 ed il 2010, al creditore di somme dovute da amministrazioni locali, di ottenere la certificazione, da parte delle regioni e degli enti locali, circa il carattere certo, liquido ed esigibile del relativo credito, al fine di consentire al creditore di effettuare la cessione *pro soluto* di tali crediti a favore di banche o intermediari finanziari.

In particolare, tale possibilità dovrebbe essere estesa ai crediti vantati nei confronti di amministrazioni statali, al fine di consentire che i medesimi crediti siano costituiti a garanzia dei debiti tributari e contributivi del cedente che ne chieda la sospensione o la rateizzazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione dalle imprese con i debiti tributari di queste ultime, richiamata nel primo impegno della risoluzione in discussione, possa essere ostacolata dall'obbligo, per il nostro Paese, di rispettare la normativa europea in tema di Patto di stabilità e di crescita, rilevando come appaia possibile, invece, consentire la certificazione dei crediti e la loro costituzione a garanzia dei debiti delle imprese nei confronti dello Stato.

Alberto FLUVI (PD) esprime il timore che l'ipotesi, prospettata come alternativa nell'atto di indirizzo, di ampliare la possibilità di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, facendo emergere ulteriori debiti pubblici, comporti un impatto sui saldi di bilancio, determinando dunque una violazione del Patto di stabilità e di crescita.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che, per non incorrere nella violazione del Patto di stabilità e di crescita, si potrebbe consentire alle imprese di costituire i crediti vantati nei confronti dello Stato a garanzia dei debiti erariali e di differire il pagamento di questi ultimi, a fronte della corresponsione di interessi, fino a un termine massimo che non ecceda l'annualità nella quale è effettuata tale operazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL-CA, FNA, FISAI e SNFIA, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.  
Nuovo testo C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, della proposta di legge C. 44-B, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvata dalla Camera e modificata dal Senato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento all'articolo 61, il quale innalza da 2.800 a 3.000 centimetri cubici il limite di cilindrata fino al quale può applicarsi l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, sugli autoveicoli diesel ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti e sugli autoveicoli diesel adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale non risulta omogenea con il conte-

nuto complessivo del provvedimento e che pone il rischio di incentivare ulteriormente un utilizzo elusivo, o addirittura fraudolento, dell'agevolazione.

2) con riferimento all'articolo 25, il quale modifica l'articolo 142 del Codice della strada, relativo alla ripartizione, tra l'ente accertatore e l'ente proprietario della strada, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, prevedendo, al nuovo comma 12-*quater*, che la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione in cui deve indicare l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati con tali risorse, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto, provveda la Commissione a rafforzare tale penalizzazione, prevedendo in tali casi l'azzeramento della partecipazione dell'ente a tali risorse.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.  
Nuovo testo C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come l'agevolazione IVA sulle cessioni di autoveicoli ai soggetti portatori di *handicap*, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, prevista dalla Tabella A, Parte II, n. 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sebbene condivisibile nel merito, si presti in alcuni casi ad un utilizzo elusivo, o addirittura fraudolento, e deve pertanto essere rivista attraverso un intervento legislativo di carattere specificamente tributario, al fine di contrastare tali fenomeni, che sono del resto già all'attenzione della Commissione Finanze,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento all'articolo 61, il quale innalza da 2.800 a 3.000 centimetri cubici il limite di cilindrata fino al quale può applicarsi l'aliquota IVA ridotta del 4

per cento, sugli autoveicoli diesel ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti e sugli autoveicoli diesel adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale non risulta omogenea con il contenuto complessivo del provvedimento;

2) con riferimento all'articolo 25, il quale modifica l'articolo 142 del Codice della strada, relativo alla ripartizione, tra l'ente accertatore e l'ente proprietario della strada, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, prevedendo, al nuovo comma 12-*quater*, che la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione in cui deve indicare l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati con tali risorse, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto, provveda la Commissione a rafforzare tale penalizzazione, prevedendo in tali casi l'azzeramento della partecipazione dell'ente a tali risorse.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno 2010 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	125
ALLEGATO 1 ( <i>Comunicazioni sulla missione svolta a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno 2010</i> ) .....	130

##### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	126
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	127

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-B ed abbinate, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	127
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	132
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato e abbinate (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	127

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

##### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla missione svolta a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno 2010.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il 1° giugno 2010 una delegazione della VII Commissione, guidata dall'onorevole Barbieri e composta dai deputati De Torre, Goisis e Ghizzoni, ha svolto una missione a Reggio Emilia e Luzzara, nel-

l'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano. Dà, quindi, la parola all'onorevole Barbieri perché illustri i risultati della missione svolta.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rende le comunicazioni sulla missione svolta a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno 2010 (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) precisa con riferimento alla visita presso la scuola dell'infanzia « G. Respicio » di Luzzara che, laddove si parla del rapporto con i genitori stranieri, si tratta di una valutazione derivante da considerazioni espresse dagli

interlocutori locali. Chiede inoltre chiarimenti sul fatto che sia effettivamente emerso, nel corso della visita presso la scuola elementare « Pascoli » di Luzzara, che in prima elementare il cinquanta per cento dei bambini, che sono stranieri, non parli italiano.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ribadisce che la percentuale si riferisce ai bambini che arrivano in Italia all'inizio dell'anno scolastico, secondo quanto indicato dagli interlocutori incontrati.

Ricardo Franco LEVI (PD) sottolinea che l'alta concentrazione di alunni stranieri nelle zone in questione è dovuta alle peculiari caratteristiche produttive della zona.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la missione in oggetto è l'esito di un lungo lavoro svolto dalla Commissione e che in ogni caso corrisponde effettivamente al vero che in quella parte d'Italia vi è un'alta concentrazione di bambini stranieri.

Paola GOISIS (LNP) manifesta il proprio apprezzamento per la missione svolta, rivolgendo in particolare i propri complimenti al professor Ferrari. Ricorda inoltre che la « demonizzazione » delle proposte del gruppo della Lega Nord Padania in materia di « classi-ponte » era di carattere ideologico, come testimonia il fatto che il buonsenso dei dirigenti scolastici delle zone in questione ha fatto sì che si realizzassero ipotesi di integrazione valide, basate sul concetto delle classi d'accoglienza. Rileva altresì che tale modello è stato con successo sperimentato anche in molti comuni veneti.

Manuela GHIZZONI (PD) intervenendo per una precisazione, sottolinea che il suo precedente intervento si soffermava solo sull'aspetto formale della narrazione dei fatti avvenuti nel corso della missione, rinviando invece a una fase successiva le proprie valutazioni sul merito. A tale ultimo proposito, preannuncia fin da ora,

che nel momento in cui si discuterà degli esiti complessivi dell'indagine conoscitiva, indicherà esempi di integrazione tra alunni italiani e stranieri diversi da quelli in esame, ma non per questo meno validi.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che le ipotesi richiamate riguardano « casi-limite » riferentisi a comuni all'interno dei quali vi è un'alta concentrazione di popolazione straniera.

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Nuova disciplina del prezzo dei libri.**

**Nuovo testo C. 1257 Levi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sul nuovo testo del provvedimento in esame, ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la II Commissione ha espresso parere favorevole e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha espresso parere favorevole con una osservazione. Si è quindi in attesa che le Commissioni I, V, e X esprimano i pareri di competenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.**

**C. 2774 Barbieri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, propone l'istituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame allo scopo di giungere in tempi rapidi ad un testo condiviso.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Sulla base di quanto indicato dal relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge in discussione.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44-B ed abbinate, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) chiede al relatore di conoscere le ragioni per le quali nell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dall'articolo 46-*bis*, comma 1 del provvedimento in esame, si prevede che i programmi di educazione stradale debbano far riferimento in particolare, per quel che riguarda la condotta dei veicoli, all'uso della bicicletta e non all'uso dei ciclomotori.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che tale precisazione sia da ricollegare al fatto che per la bicicletta non è necessario essere in possesso del « patentino ».

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, concorda con quanto espresso dalla Presidente e ricorda in ogni caso che si tratta di un aspetto del provvedimento che non rientra direttamente nelle competenze della Commissione cultura.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (*vedi allegato 2*).

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato e abbinate.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda quanto già espresso nella seduta prece-

dente, sottolineando che si tratta di esprimere un parere, alla Commissione di merito, con un « nulla osta », in quanto non si rilevano profili di competenza per ciò che riguarda la Commissione cultura.

Osserva inoltre che vi sarà la possibilità di discutere nella sede opportuna sul merito del provvedimento in quanto, come è noto ai colleghi, il testo tocca profonde questioni di coscienza in tema di consenso informato e di alleanza terapeutica. Ribadisce pertanto la proposta di votare un nulla osta sul provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) richiama l'attenzione dei colleghi della Commissione, in particolare dell'opposizione, su quanto testé espresso dalla relatrice. Sottolinea, infatti, che si tratta in questa sede di esprimere un « nulla osta », che da un punto di vista sia politico che giuridico, significa che, per la Commissione cultura, non vi è nulla nel merito che riguardi le sue competenze. Osserva che dire ciò è diverso dall'esprimere un giudizio positivo nel merito sul provvedimento oggetto del parere.

Sottolinea, quindi, che considererebbe strano che si desse un voto contrario, di tipo squisitamente politico, su una proposta di « nulla osta » che non ha e non può avere profili politici.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene condivisibile quanto espresso dai colleghi Goisis e Barbieri e precisa che nella Commissione di merito le posizioni potranno tornare a differenziarsi. Ricorda quindi che la Commissione è tenuta ad esprimersi per i profili di competenza.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene innanzitutto che sia importante esprimersi sul merito del provvedimento, in quanto, per la prima volta, il Parlamento con tale provvedimento è chiamato a pronunciarsi su questioni eticamente sensibili. Sottolinea, in particolare, che ciò che verrà fuori dall'esame di tale testo, darà indirizzi su come considerare in generale e in futuro le delicate questioni su cui si è chiamati a legiferare ed è per tale motivo che la

Commissione cultura dovrebbe comunque esprimersi, a suo giudizio, sul merito.

Ricorda inoltre che col provvedimento in questione si affronta un tema etico e filosofico, che si potrebbe disciplinare con una legislazione libera, mite, sussidiaria che possa aiutare il cittadino, i parenti, i medici in un percorso di decisione, senza però avere la pretesa di sostituirvisi. Ritiene, invece, che la legge proposta sia una legge autoritaria che in realtà, contrariamente a quanto espresso dalla collega Goisis, cancella proprio il rapporto e il vincolo che viene definito con l'espressione « alleanza terapeutica ». Evidenzia ancora che l'alleanza terapeutica nasce da un dialogo tra medici e parenti, volto a raggiungere la migliore decisione clinica; stigmatizza invece che con tale legge si voglia definire a priori l'esito di questo dialogo. Considera, infine, tale legge eticamente insensibile e culturalmente sbagliata, prefigurando la stessa una bioetica autoritaria di Stato.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che le questioni di merito indicate dal collega Mazzarella attengono alle competenze della Commissione affari sociali.

Ricardo Franco LEVI (PD) sottolinea di essere, insieme ai colleghi del proprio gruppo, ben consapevole della natura dell'atto che si è chiamati ad approvare. A tal proposito, sottolinea che il proprio gruppo tiene senz'altro conto degli elementi formali sottoposti all'attenzione della Commissione dall'onorevole Barbieri, ma ritiene che accanto ad aspetti formali vi siano aspetti di merito che non è possibile ignorare, poiché riguardano la vita e la morte delle persone. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, un voto negativo sul testo del provvedimento e voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) osserva di aver ben colto l'appello del collega Barbieri, ma ritiene che proprio la mancanza di profili di competenza della Commissione implica la necessità di esprimersi sul

merito del provvedimento, al fine di evidenziare quali norme e disposizioni di competenza della Commissione dovrebbero essere presenti. A tal proposito, stigmatizza il fatto che non siano inseriti nel provvedimento profili che riguardino la scuola, l'educazione; è infatti importante che la scuola svolga un ruolo essenziale di formazione e di informazione su temi quali la vita e la morte, il cui valore è sempre più ignorato dai giovani, tra i quali, infatti, sono in aumento i suicidi. Sottolinea inoltre come su temi come quelli affrontati dal provvedimento si è tutti naturalmente contrapposti, in quanto entrano in gioco le coscienze individuali, le convinzioni ideologiche e religiose. Evidenzia, peraltro, come a suo giudizio, su un tema come quello in questione debba avere un ruolo fondamentale, un elemento cardine delle democrazie liberali e cioè il principio dell'autodeterminazione dell'individuo. A tale riguardo, ritiene che talvolta occorrerebbe entrare di più nella sofferenza di chi si trova nelle dolorose condizioni, di cui tratta il provvedimento in esame.

Nel merito, ritiene che il testo approvato dal Senato sia peggiorativo rispetto anche al testo risultante dal dibattito tenutosi nella XIV legislatura, che dava comunque la possibilità dell'autodeterminazione, sottolineando l'importanza di garantire, in ogni caso, il rispetto del prin-

cipio della laicità dello Stato. A tal proposito auspica che in Aula il testo in esame venga modificato, poiché vi sono da fare limature necessarie su diverse questioni fondamentali, quali ad esempio, il diritto all'informazione, che viene molte volte violato da parte dei medici anche per persone consapevoli. Occorre, inoltre, intervenire ancora sul diritto della persona all'autodeterminazione e discutere approfonditamente sul concetto di nutrizione e idratazione, su cui ricerca e scienza stanno cercando dei confini che non è bene vengano forzati da una legge. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, astenendosi quindi, in questa sede, dal formulare osservazioni nel merito del provvedimento.

Davide CAVALLOTTO (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

La Commissione approva quindi la proposta di nulla osta del relatore sul provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Comunicazioni sulla missione svolta a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno 2010.**

1. Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dall'onorevole Emerenzio Barbieri e formata dai deputati De Torre, Goisis e Ghizzoni, ha svolto una missione a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno scorso. La missione, che si è svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano, ha avuto ad oggetto, in particolare, l'approfondimento del fenomeno della crescente dimensione multilinguistica e multiculturale della popolazione scolastica italiana.

2. All'arrivo a Parma, la delegazione si è recata a visitare la classe relativa al progetto distrettuale « Accoglienza » di Guastalla, dov'è stata accolta dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Luzzara, responsabile del progetto, professore Roberto Ferrari. All'incontro erano, altresì, presenti il vicedirettore dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, dott. Stefano Versari, ed il Sindaco di Guastalla, Giorgio Benaglia. Il professor Ferrari ha quindi precisato che il progetto scolastico di cui si occupa si propone l'obiettivo di introdurre i bambini nelle classi dei comuni di appartenenza, per risolvere il grave problema della loro mancata scolarizzazione. Si tratta di adolescenti di quattordici/quindici anni, che necessitano di accoglienza non solo linguistica ma anche scolastica. L'onorevole De Torre ha quindi chiesto chiarimenti in merito alle difficoltà incontrate dagli alunni nell'apprendimento. Il professor Ferrari ha risposto al riguardo che alcuni alunni incontrano alcune difficoltà di scrittura, per esempio da sinistra verso destra, ma complessivamente manifestano progressi o criticità che inducono a tra-

sferirli in una classe superiore o inferiore nel corso dell'anno scolastico. Nel corso del dibattito, svolto alla presenza di vari docenti, l'onorevole Barbieri ha chiesto chiarimenti in merito alle nazionalità di appartenenza degli alunni. I docenti hanno, quindi, evidenziato la presenza di ragazzi da diverse aree geografiche – Algeria, Pakistan, India, Cina, Romania, Marocco, Senegal, Repubblica Dominicana – ma con una netta prevalenza di algerini e indiani.

Nel prosieguo della mattinata, la delegazione si è quindi recata a Luzzara a visitare la scuola dell'infanzia « G. Respicio », la scuola elementare Pascoli e la locale scuola media, con una particolare attenzione al laboratorio per stranieri. Nel corso degli incontri, il professor Ferrari ha posto l'accento sull'elevata presenza di alunni stranieri, che ammontano al 44 per cento presso la scuola dell'infanzia, per la gran parte indiani, pachistani e marocchini, molti dei quali, seppure nati in Italia, all'età di tre anni non sono ancora in grado di parlare l'italiano, lingua che non parlano a casa. Il problema della coesistenza di bambini con serie difficoltà linguistiche e bambini italiani ha quindi indotto a creare due classi, una mista e una di soli stranieri, pur se a « sezioni aperte », realizzando un esperimento che ha incontrato il favore dei genitori stranieri. È stata infine rimarcata la proficua collaborazione instaurata con l'Amministrazione comunale, che ha finanziato gruppi di sostegno per lo studio della lingua e di materie specifiche. Sono altresì intervenuti i deputati Ghizzoni, De Torre e Barbieri per chiedere ulteriori chiarimenti sui temi oggetto del dibattito con particolare riferimento alla formazione dei gruppi linguistici e al rapporto con i

genitori stranieri. Hanno fornito quindi risposte alcuni docenti presenti che hanno confermato i dati già evidenziati dal professor Ferrari. Analogamente, presso la scuola elementare Pascoli di Luzzara, il confronto è proseguito con gli interventi dei deputati Ghizzoni, Barbieri e De Torre, ai quali il professor Ferrari ha fornito informazioni sulla composizione delle classi, osservando che in prima elementare il 50 per cento dei bambini, che sono stranieri, non parla italiano. È stato evidenziato peraltro come il metodo seguito risulti utile anche per i bambini italiani con una programmazione delle lezioni più moderna e efficace. Si è precisato che presso il laboratorio di lingua italiana della scuola elementare sono oltre trenta i bambini che seguono ore aggiuntive di italiano, a partire dalle classi seconde; alla scuola media confluiscono invece duecentotrenta alunni che provengono dalla scuola elementare, in cui la percentuale di stranieri è pari al 37 per cento e quelli che frequentano il locale laboratorio di lingua italiana sono già alfabetizzati, anche se il lavoro da compiere non è semplice. L'accoglienza effettuata mira, quindi, a favorire una piena integrazione tra i tutti i ragazzi e le ragazze.

L'onorevole Barbieri ha quindi chiesto chiarimenti sulla scelta dell'educazione religiosa da parte degli studenti, apprezzando il fatto che in ogni aula è esposto il Crocifisso. Il professor Ferrari ha osservato, al riguardo, che sono proposte attività alternative allo studio della religione cattolica, ma vi è l'impegno a far conoscere la religione cattolica a tutti gli studenti, in un clima di collaborazione e di rispetto. Il professor Ferrari ha tenuto a ricordare infine che in tutte le scuole della zona si festeggia il Natale cattolico e che alla realizzazione del Presepe partecipano ragazzi di ogni provenienza.

3. Dopo il pranzo, offerto dal sindaco di Luzzara, Andrea Costa, alla presenza del sindaco di Guastalla, Giorgio Benaglia e del vicesindaco di Luzzara, Mirco Terzi, la delegazione si è quindi spostata a Villarotta, frazione di Luzzara, presso la scuola dell'infanzia « Cav. P. Terzi », dove

si è svolto un ultimo incontro con una rappresentanza di genitori italiani e stranieri. Gli insegnanti hanno evidenziato la presenza di circa l'82 per cento di stranieri, di nove diverse etnie, soprattutto indiani, pachistani, turchi e maghrebini, che hanno stabilito ottimi rapporti di collaborazione con gli italiani. Nel corso dell'incontro con i rappresentanti dei genitori presso la scuola media di Luzzara, il rappresentante dei genitori in Consiglio di Istituto ha rimarcato la preoccupazione espressa da alcuni genitori a seguito del verificarsi di episodi di integrazione difficile, rispetto ai quali lo stesso personale docente e non docente ha denunciato in passato delle criticità. L'onorevole Goisis ha domandato al proposito quale fosse il punto di vista complessivo dei genitori italiani. Il rappresentante dei genitori in Consiglio di Istituto ha chiarito che le famiglie italiane non vogliono che i propri figli siano discriminati nei livelli di apprendimento rispetto ai loro coetanei di altre aree territoriali, pur ribadendo che il clima è generalmente sereno e non si sono verificati episodi di intolleranza o manifestazioni razziste.

Sono quindi intervenuti alcuni genitori, che hanno dato atto dell'impegno di tutti per concorrere a creare un clima di cordialità e di scambio proficuo, sia nella scuola dell'infanzia che alla scuola elementare, grazie alla validità degli insegnanti e nonostante la scarsità di mezzi a disposizione. Alcuni genitori stranieri, in particolare indiani e pachistani, hanno espresso quindi una preferenza per la formazione di classi miste, per consentire ai propri figli di imparare più agevolmente la lingua, interagendo con bambini italiani. L'onorevole Barbieri ha manifestato soddisfazione per la missione svolta, dalla quale si è potuta ricavare un'adeguata rappresentazione della realtà scolastica locale. Ha espresso quindi comprensione nei confronti delle problematiche esposte, rilevando tuttavia che l'aspetto preminente è senz'altro rappresentato dall'integrazione promossa con successo dalle istituzioni scolastiche locali.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-B.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 44-B Zeller, e abbinato, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 46-bis, che modifica l'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della

bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche;

sottolineato altresì che il comma 2 dell'articolo 46-bis prevede che il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 46-bis, sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che appare necessario sostituire le parole « sessanta giorni » con « centottanta giorni », in quanto la procedura di concertazione, prevista dal comma 1 dell'articolo 46-bis, non è attuabile in sessanta giorni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

al comma 2 dell'articolo 46-bis appare necessario sostituire le parole « sessanta giorni » con le seguenti « centottanta giorni ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANAS nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 ..... 133

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani (*Svolgimento e conclusione*) ..... 133

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 134

##### SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> C. 3496 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 134

AVVERTENZA ..... 135

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

**Audizione di rappresentanti di ANAS nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.**

**Atto n. 220.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

**Audizione del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Sergio Michele PIFFARI (IdV), Chiara BRAGA (PD), Raf-

faella MARIANI (PD), Armando DIONISI (UdC), Vincenzo GIBIINO (PdL) e Mauro LIBÈ (UdC).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Nuovo testo C. 44-B ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Carmen MOTTA (PD) esprime apprezzamento per la esaustiva relazione svolta dal relatore nella seduta di ieri. Inoltre, pur concordando sul fatto che il provvedimento – sia pure attraverso un iter travagliato – abbia assunto un contenuto complessivamente positivo, deplora, tuttavia, che dallo stesso provvedimento siano rimaste escluse norme per lei fondamentali come quelle poste a tutela della sicu-

rezza degli utenti deboli della strada e a sostegno della mobilità ciclabile. Al riguardo ricorda di avere presentato specifici emendamenti presso la Commissione di merito che, tuttavia, non sono stati presi in considerazione né in prima né in seconda lettura.

Quanto, invece, alle parti di competenza della VIII Commissione, vale a dire alle misure poste a carico dello Stato, degli enti locali e dei soggetti proprietari e concessionari della rete stradale, per il rafforzamento degli interventi a garanzia della sicurezza stradale e della lotta alla incidentalità, ritiene che il nuovo testo posto all'attenzione della Commissione sia un testo positivo ed equilibrato, che rispetta le prerogative degli enti locali ed esclude misure incidenti sull'ammontare dei trasferimenti ordinari ad essi dovuti dallo Stato. Conclude, quindi, annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Armando DIONISI (UdC), pur apprezzando la relazione svolta dal relatore sul provvedimento in esame, fa notare come il testo approvato dalla IX Commissione sia da ritenere ancora troppo repressivo. Ritenendo che bisognerebbe puntare maggiormente sulla prevenzione ai fini della sicurezza stradale e auspicando comunque un miglioramento del testo, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di auto-trasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, oltre al parere già espresso dal Comitato della legislazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del Regolamento, sono pervenuti i pareri favorevoli sul nuovo testo del provvedimento in esame delle Commissioni I, II, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la V Commissione esprimerà il parere per l'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Bonciani, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3496, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.*

*Atto n. 220.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano ..... 136

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. C. 3403 Zeller (*Esame e rinvio*) ..... 136

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.**

**C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.**

**C. 3403 Zeller.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), *relatore*, fa presente che il 12 aprile scorso in Val Venosta/Vinschgau, tra Laces e Castelletto, si è verificato un gravissimo incidente ferroviario, che ha provocato nove vittime e ventotto feriti: un treno carico di pendolari è stato investito da una frana che ne ha determinato il deragliamento. Osserva che la linea ferroviaria Merano-Malles è una delle ferrovie tra le più avanzate e moderne d'Europa, dotata peraltro dei più efficienti sistemi di sicurezza e di prevenzione dei rischi.

Rileva che la proposta di legge intende assicurare un immediato sostegno econo-

mico ai familiari delle vittime, sull'esempio di quanto avvenuto per il disastro aereo di Linate e, più recentemente, con la proposta già approvata dalla Camera relativa alle vittime dell'incidente ferroviario di Viareggio del giugno 2009.

Ricorda che proprio in occasione dell'approvazione della proposta di legge per le vittime dell'incidente ferroviario di Viareggio alla Camera c'era già stata l'occasione di avviare la discussione per l'indennizzo anche dei familiari delle vittime e dei feriti del disastro della Val Venosta/Vinschgau, ma in quella sede si era ritenuto opportunamente di tenere distinte le cose. Era stato comunque presentato e accolto dal Governo un ordine del giorno di propria iniziativa, con il quale si impegnava il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento su Viareggio anche all'incidente ferroviario della Val Venosta, prevedendo un apposito stanziamento di 3 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime. Ritiene che anche l'ordine del giorno abbia contribuito a stimolare il rapido avvio della discussione della presente proposta di legge.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli, evidenzia in particolare che l'articolo 1 della proposta prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro, che verranno destinati al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario e di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il presidente della comunità comprensoriale, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, dovrà individuare le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime, e determinare la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. Si applicano a tal fine i criteri di priorità indicati dal comma 2: coniuge supersite, convivente *more uxorio* e figli a

carico; figli, in mancanza del coniuge supersite o in presenza di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato; genitori; fratelli e sorelle conviventi e a carico; conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti il disastro.

L'articolo 3 stabilisce che i contribuiti assegnati con provvedimento del Presidente della comunità sono esenti da ogni imposta e tassa, e vengono attribuiti, anche in aggiunta ad altre somme cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente.

L'articolo 4 provvede infine alla copertura dell'onere, quantificato in 3 milioni di euro per il 2010, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sembra recare la necessaria disponibilità.

Auspica infine che la proposta di legge in esame, al pari della precedente proposta sul disastro ferroviario di Viareggio, possa avere un rapido *iter* di approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA, giudica corretto il modo di procedere seguito dai presentatori dalla proposta di legge in esame, anche al fine di assicurarne un tempestivo esame. Auspica che i parlamentari siciliani, deputati e senatori, a cominciare da quelli appartenenti al proprio gruppo, possano farsi promotori di un'analoga proposta relativamente al disastro avvenuto a Giampilieri, in provincia di Messina, che, al pari di quanto accaduto in Val Venosta, è stato provocato da cause naturali.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ribadisce, come già affermato in varie occasioni e da ultimo nell'ambito dell'esame della proposta di legge che ha stabilito un'elargizione per i familiari delle vittime dell'incidente

ferroviario di Viareggio, l'opportunità che venga definita una misura applicabile per i familiari delle vittime di tutti gli incidenti che si verificano nei trasporti e non che vengano predisposte singole iniziative conseguenti agli eventi che sempre più frequentemente si stanno verificando nel nostro Paese. Ricorda che in occasione del disastro verificatosi a Giampileri sono stati adottati dal Governo gli opportuni provvedimenti di protezione civile. Ricorda altresì che, per quanto concerne il rapido avvio dell'esame della proposta di legge relativa all'elargizione alle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario della Val Venosta, si è trattato di un puntuale impegno assunto con il collega Zeller nel corso dell'esame della proposta di legge relativa al disastro di Viareggio, che la Presidenza della Commissione ha ritenuto di dover onorare. Più in generale ritiene che l'attività dei parlamentari non debba essere dettata da specifiche esigenze o fatti relativi ai singoli territori, ma dalla considerazione dell'interesse del Paese.

Daniela CARDINALE (PD) condivide l'invito formulato dal rappresentante del Governo, facendo presente che il proprio gruppo intende attivarsi in tal senso.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ».**

**Atto n. 216.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la IX Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246, i rilievi, per le parti di competenza, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che lo schema di regolamento in esame viene adottato sulla base dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, il quale ha previsto un intervento di riordino, trasformazione e soppressione di enti e organismi pubblici, finalizzato alla riduzione della spesa pubblica ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi, da attuarsi mediante emanazione di regolamenti di delegificazione (norma cosiddetta «taglia enti»). Fa presente che i relativi principi e criteri direttivi sono indicati nell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), espressamente richiamato dall'articolo 26 sopra citato; ai sensi del comma 635 dello stesso articolo 2, gli schemi dei regolamenti vengono trasmessi per l'acquisizione del parere alla Commissione parlamentare per la semplificazione (istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005).

Ricorda che l'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il

citato decreto legislativo n. 66 del 1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94 del 56 del CE, assolve essenzialmente a compiti di investigazione, attivando e svolgendo inchieste tecniche relativamente ad incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, ed emanando, ove necessario, raccomandazioni di sicurezza. L'ente svolge altresì attività di studio e di indagine, al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

Rileva che, come precisato nel preambolo dello schema, non essendo possibile prevedere la soppressione, la fusione o la trasformazione dell'Agenzia, in relazione alle importanti funzioni ad essa affidate, strettamente connesse alla sicurezza del trasporto aereo, si è proceduto a modificare alcune parti del decreto istitutivo dell'Agenzia – decreto legislativo n. 66 del 1999 – al fine di introdurre una razionalizzazione degli organi ed un contenimento della spesa.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli, osserva che l'articolo 1 dello schema precisa la delimitazione dell'oggetto del regolamento, volto al riordino strutturale dell'ANSV mediante razionalizzazione degli organi con la finalità di conseguire economie di impiego e di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi istituzionali.

L'articolo 2 interviene sugli organi dell'Agenzia, confermando l'assetto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 66, ma riducendo il numero dei componenti del collegio e del collegio dei revisori dei conti. Gli organi dell'ANSV risultano pertanto: il presidente, il collegio, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del collegio vengono ridotti da quattro a tre, mentre per il collegio dei revisori dei conti si prevede la riduzione dei membri supplenti da tre a uno, fermo restando il numero di tre membri effettivi. Per la nomina del presidente e dei membri del collegio, vengono sostanzialmente confermate i criteri e le procedure dettate dalla disciplina vigente, compresa la previsione del parere delle commissioni parlamentari competenti. Sia il pre-

sidente che i membri del collegio rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. L'articolo 3 elenca le competenze del presidente e del collegio. L'articolo 6 del vigente decreto legislativo n. 66, con riferimento al presidente, si limita a stabilire che ha la rappresentanza legale dell'ente e ne presiede il collegio. Il nuovo testo estende in modo rilevante le competenze del presidente. Il comma 1 precisa che, oltre a presiedere il collegio, il presidente sovrintende alla sua attività, convoca le riunioni e fissa l'ordine del giorno. Il comma 2 affida al presidente una serie di ulteriori funzioni: sovrintendere al coordinamento dell'attività investigativa, designando l'investigatore e, in caso di inchieste condotte da stati stranieri, il rappresentante accreditato; esercitare i poteri di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 66 (secondo il quale l'Agenzia può delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea), e, ove si tratti di inchieste concernenti stati non appartenenti alla Ue, i poteri previsti dall'allegato 13, paragrafi 5.1 e 5.1.1, della Convenzione sulla aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago del 7 dicembre 1944; accettare la delega da parte di uno stato straniero per lo svolgimento di un'inchiesta; mantenere i rapporti con l'autorità giudiziaria; concludere le convenzioni con altri enti ed istituzioni civili e militari, previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 66.

Il comma 3, con riferimento alle funzioni del collegio, non apporta modifiche a quanto previsto dal vigente articolo 6, comma 2.

L'articolo 4 introduce la figura del direttore generale, non presente nell'attuale assetto, al quale si attribuiscono funzioni che l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 66 assegna al segretario generale. In particolare, il direttore generale viene scelto fra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal

presidente, previa delibera del collegio. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito con delibera del collegio, da sottoporre alla Presidenza del Consiglio, sentito il Ministro dell'economia, ed è regolamentato da un contratto di durata quinquennale. L'articolo 5 disciplina lo stato giuridico del presidente e dei membri del collegio, riproducendo le previsioni di cui al vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 66. Le uniche modifiche riguardano la soppressione dei riferimenti alla figura del segretario generale, in quanto non più prevista nel nuovo assetto. Si prevede, in particolare, che presidente e membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia. A tali soggetti è vietato, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, di assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica. È altresì vietato di assumere durante il mandato incarichi che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia. L'articolo 6 detta le norme transitorie e finali, prevedendo al comma 1 che gli organi dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore del regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi, e comunque non oltre il 27 luglio 2010. Il comma 2 dispone che le previsioni relative al limite di un solo rinnovo del mandato del presidente e del collegio, recate dall'articolo 2, comma 6, non si applicano in sede di prima attuazione del regolamento.

Il comma 3 prevede che l'Agenzia debba rimodulare la dotazione organica, con una riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, al fine di perseguire il contenimento dei costi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008. A questo proposito, segnala che, con DPCM del 4 febbraio 2010, è stata adottata una nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, che

risulta ora la seguente: tre dirigenti; 12 funzionari per l'Area professionale operativa; 22 funzionari, 7 collaboratori e 2 operatori per l'area professionale tecnica, economica ed amministrativa.

L'articolo 7 reca infine l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 66 del 1999, che risultano sostituiti dallo schema di regolamento in esame.

Mario LOVELLI (PD) fa presente che lo schema di decreto in esame trae origine, così come lo schema di riordino dell'Enac su cui la IX Commissione ha già deliberato i propri rilievi, dalla legge finanziaria per il 2008, che aveva perseguito obiettivi di contenimento della spesa. Ricorda che il decreto-legge n. 78, la cosiddetta « manovra finanziaria », prevede che i componenti dei consigli di amministrazione degli enti che ricevono contribuzioni a qualunque titolo dallo Stato svolgano la propria attività senza compenso, salvo un gettone meramente onorifico. Chiede quindi chiarimenti in ordine all'applicabilità della disposizione richiamata all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, al fine di capire se rientra nel complesso di enti ai quali si fa riferimento nel decreto-legge citato. Fa presente inoltre che lo schema di decreto in esame prevede che in via transitoria non si applichi il limite di due mandati al rinnovo dell'incarico del presidente e dei membri del collegio. Ricorda di aver sollevato la medesima questione anche nel corso dell'esame dello schema di decreto volto al riordino dell'Enac, in cui aveva sottolineato la correttezza, in generale, del principio che prevede un limite alla possibilità del rinnovo del mandato. Quanto alla sostituzione della figura del segretario generale con il direttore generale, ritiene che, pur rispondendo a criteri di funzionalità dell'amministrazione dell'Agenzia, possa non rispondere agli obiettivi più generali di contenimento della spesa posti dalla legge finanziaria per il 2008. Osserva, infatti, che il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con una delibera del collegio, che potrà determinare quindi un

trattamento più elevato di quello attualmente corrisposto al segretario generale. Ricorda che il citato decreto legge n. 78 interviene anche sui compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione e chiede quindi chiarimenti in ordine alla compatibilità della disposizione prevista dalla schema di regolamento con le disposizioni contenute nel decreto legge anche per quanto attiene questo profilo. In ultimo fa presente che la disposizione che prevede il divieto, per coloro che ricoprono gli incarichi di presidente e di membro del collegio dell'Agenzia, di essere amministratori o dipendenti o di ricevere incarichi professionali o di consulenza nelle imprese del settore nei tre anni successivi alla scadenza del mandato non si applica al direttore generale, mentre era precedentemente prevista per il segretario generale.

Vincenzo GAROFALO (PdL) concorda in larga parte con le considerazioni del collega Lovelli e con l'esigenza di verificare l'opportunità di fissare parametri per il compenso del direttore generale, in conformità con le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 78. In ordine all'incompatibilità successiva per il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, osserva che il fatto che tale incompatibilità fosse prevista per il segretario generale e non sia estesa nello schema in esame al direttore generale può dipendere dal fatto che il segretario generale, diversamente dal direttore generale, era considerato uno degli organi dell'Agenzia. Tuttavia ritiene opportuno che, in ragione della delicatezza delle mansioni attribuite al direttore generale, venga prevista anche per quest'ultimo un'incompatibilità, magari per un periodo inferiore rispetto a quello previsto per il presidente e per i membri del collegio.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ringrazia i colleghi per le considerazioni svolte, ribadendo che il riordino dell'Agenzia e la soppressione della figura del segretario generale rispondono, come ri-

chiesto dalla legge finanziaria, all'esigenza di un contenimento della spesa, perseguito attraverso la riduzione del numero dei componenti del collegio e del numero dei dirigenti.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA, fa presente che la figura del direttore generale è sostanzialmente diversa da quella di segretario generale. Osserva che il direttore generale, come già anticipato dall'onorevole Garofalo, non rientra negli organi dell'Agenzia, come invece avviene per il segretario generale. In ordine al trattamento economico del direttore generale, rileva che esso sarà stabilito con contratto di diritto privato della durata di cinque anni. Come tale, l'importo può essere modificato anche in riduzione, diversamente da quanto avviene per il trattamento economico del segretario generale, che è fisso. Osserva che alcune funzioni prima attribuite al segretario generale sono state ridefinite e poste in capo al presidente e giudica la nuova attribuzione di funzioni efficiente e in linea con le esigenze di contenimento dei costi poste dal legislatore. Quanto alle incompatibilità degli incarichi del presidente e dei membri del collegio nei tre anni successivi alla scadenza del mandato giudica più opportuno, anche in ragione della similitudine delle mansioni svolte, prevedere che questa possa applicarsi per un periodo di due anni, come è stato proposto, per gli organi dell'Enac, nei rilievi approvati dalla Commissione Trasporti sullo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non ritiene opportuno infine estendere tale incompatibilità al direttore generale.

Giacomo TERRANOVA (PdL) chiede chiarimenti in ordine alle motivazioni, affermate nella premessa dello schema di decreto in esame, senza peraltro essere illustrate, per le quali non si ritiene possibile prevedere la fusione, la trasforma-

zione o la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Osserva infatti che questa poteva essere una buona occasione per provvedere ad una effettiva semplificazione degli organi preposti al governo del trasporto aereo, attraverso l'attribuzione all'Enac delle funzioni attualmente in capo all'Agenzia.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA si riserva di fornire in una successiva seduta una approfondita risposta alla questione da ultimo sollevata dal deputato Terranova.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 143

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. Nuovo testo C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 144

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 150

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 145

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del Relatore*) ..... 151

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 152

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 146

AVVERTENZA ..... 149

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.**

**Atto n. 218.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, fa presente che sull'atto in esame devono ancora pervenire i rilievi della Commissione bilancio. Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**Nuovo testo C. 3496 Governo.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il collega Maggioni ha svolto la relazione sul provvedimento in esame; comunica altresì che la Commissione Ambiente ha approvato ieri alcuni emendamenti al testo del decreto-legge in esame e invita il collega Maggioni a provvedere all'integrazione della relazione svolta.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea che la Commissione Ambiente ha approvato alcune modifiche di carattere essenzialmente formale al testo in esame.

Con particolare riguardo alle disposizioni di interesse della X Commissione, segnala le modifiche riguardanti il comma 2 dell'articolo 1, volte a specificare che alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). Ricorda che la citata disposizione, recante misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, dispone per i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi il pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può essere comunque superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Federico TESTA (PD) rileva che il provvedimento in esame, all'articolo 2, detta misure per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti industriali entrati in esercizio, che investono direttamente e in modo rilevante le competenze della X Commissione. Ritiene, pertanto, che sarebbe stato opportuno esaminare il provvedimento d'urgenza in sede referente, congiuntamente all'VIII Commissione ambiente, non limitando il ruolo della X Commissione all'espressione di un parere, sia pure rinforzato, ex articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento. Sollecita pertanto la presidenza ad intervenire nei confronti del Presidente della Camera affinché siano valutati con maggiore attenzione i criteri di assegnazione dei provvedimenti nel corso del loro esame preliminare presso le Commissioni parlamentari.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, assicura che riferirà al Presidente Fini le osservazioni del deputato Testa. Osserva, tuttavia, che più volte presso la Commissione ambiente sono state sollevate analoghe obiezioni su provvedimenti recanti disposizioni in materia di energia.

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere complessivamente il contenuto del decreto-legge in esame, esprime perplessità sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in quanto ritiene che, nella sua attuale definizione (DM 17 dicembre 2009 « Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) possa penalizzare le imprese di minori dimensioni.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, nel condividere le osservazioni del deputato Testa, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), nel condividere le osservazioni del collega Torazzi relativamente al SISTRI, ribadisce che il provvedimento, per i contenuti relativi alle misure

per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti industriali, avrebbe dovuto più opportunamente essere assegnato all'esame congiunto in sede referente delle Commissioni VIII e X. Osserva, infine, che la materia dell'energia, in base ai criteri stabiliti nella circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, è senza contestazioni possibili di competenza della X Commissione.

Enzo RAISI (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Laura FRONER (PD) chiede al relatore di integrare la proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a prevedere una rimodulazione del SISTRI in senso più favorevole alle imprese di minori dimensioni.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che si potrebbe inserire nella proposta di parere una premessa che richiami i potenziali effetti negativi del SISTRI sul sistema delle piccole imprese.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con la proposta del collega Torazzi.

Savino PEZZOTTA (UdC), concordando sul fatto che la X Commissione ha competenza assolutamente prioritaria in materia di energia, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) sottolinea l'opportunità di una riflessione della Commissione sul nuovo testo dell'articolo 55 del provvedimento in esame, in particolare sul comma 1, lettera a), capoverso 2-*quinquies*, come formulato dalla Commissione di merito, al fine di contribuire a migliorarne la formulazione. Desidera inoltre porre una questione riguardante il rispetto della sfera di autonomia degli enti locali nel regolamentare l'esercizio dell'attività di impresa. In particolare, ritiene che le suddette disposizioni possano suscitare dubbi interpretativi circa le fattispecie concrete cui debbano applicarsi e, dal punto di vista della *ratio* delle norme, sottolinea l'opportunità di riflettere sull'utilità di combattere il cosiddetto fenomeno del « nomadismo etilico » con norme prescrittive.

Fabio GAVA, *relatore*, precisa che la questione posta dall'onorevole Mastromauro circa l'effettiva portata delle disposizioni relative agli obblighi per gli stabilimenti balneari di cui all'articolo 55, comma 2-*quies*, è stata da lui valutata anche con il presidente della Commissione trasporti e comunque è ampiamente affrontata dalla proposta di parere che ha provveduto a redigere.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni, la prima volta ad invitare la Commissione di merito, in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera a), capoverso 2-*quater*, a valutare l'opportunità di prevedere un opportuno periodo transitorio, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni introdotte, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento; la seconda, in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera a), capoverso 2-*quinquies*, volta a considerare l'opportunità di sopprimere la disposizione, ovvero, in alternativa, a prevedere che gli intrattenimenti possano essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché essere limitati a due, e che i titolari non debbano chiedere l'autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo; in ulteriore subor-

dine si prevede, infine, di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie (*vedi allegato 2*).

Enzo RAISI (PdL) ritiene che il fenomeno che le disposizioni mirano a contrastare sia effettivamente un problema di difficile soluzione in cui coesistono gli interessi contrapposti della tutela del turismo e della tranquillità della vita dei residenti in determinate zone costiere. Giudica al riguardo un soddisfacente punto di equilibrio la proposta di parere testé illustrata dal relatore sul testo in esame.

Elisa MARCHIONI (PD), nel considerare la proposta di parere illustrata frutto di una necessaria mediazione riguardo ad un uso eccessivo e sconsiderato dell'alcol da parte dei ragazzi, invita il relatore a voler inserire nelle premesse del parere un invito agli enti locali ad organizzare campagne di responsabilizzazione e di sensibilizzazione sull'argomento che contribuiscano ad indurre a comportamenti più corretti e moderati nel consumo delle bevande alcoliche, al fine di sconfiggere un fenomeno assai diffuso e preoccupante.

Enzo RAISI (PdL), nel concordare con le osservazioni svolte dalla collega Marchioni, ritiene senz'altro più idonee, rispetto all'obiettivo di contrastare il fenomeno del « nomadismo etilico », le campagne di sensibilizzazione per un consumo moderato di bevande alcoliche, piuttosto che prevedere norme, come quella in esame, che fissano regole di dubbia efficacia. Condivide pertanto l'opportunità di prevedere un'integrazione in tal senso della proposta di parere del relatore.

Andrea LULLI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame, desidera esprimere, a titolo personale, un'opinione sull'efficacia delle disposizioni introdotte dal testo in esame. Ritiene, infatti, che norme di questo tipo siano illusorie, diseducative e che inducano ancor di più a comportamenti illegali, oltre che essere in

contrasto con le esigenze di semplificazione normativa e burocratica. Condivide anche i rilievi formulati dalla collega Mastromauro circa la possibile violazione delle competenze degli enti locali.

Fabio GAVA (PdL) nell'accogliere alcuni dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere prevedendo, nella premessa, l'auspicio che possano essere promosse adeguate disposizioni volte all'adozione di campagne educative e promozionali contro l'alcolismo.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere del relatore, come riformulato (*vedi allegato 3*).

#### **Nuova disciplina del prezzo dei libri.**

##### **Nuovo testo C. 1257 Levi.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge che interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 99 del 2001.

L'articolo 11 della legge n. 62/2001 – nel testo vigente – affida all'editore o importatore di libri la determinazione del prezzo di vendita dei libri al pubblico, da apporre su ciascuna copia, e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non può contemplare sconti superiori al 15 per cento. Queste disposizioni non si applicano per particolari categorie di prodotti librari. Si tratta di libri per bibliofili; libri d'arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri usati; libri fuori catalogo; opere prenotate prima della pubblicazione; edizioni destinate alla cessione nell'ambito di rapporti associativi; libri venduti attraverso com-

mercio elettronico; libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano passati almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria. Nelle seguenti, ulteriori, ipotesi (comma 4) lo sconto può arrivare al 20 per cento del prezzo originario: libri venduti per corrispondenza o in occasione di manifestazioni fieristiche; libri destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca). La disciplina riepilogata è entrata a regime il 1° gennaio 2005 dopo che, con una serie di decreti legge (ultimo dei quali il decreto-legge n. 271 del 2003), le era stato attribuito carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2004. La scelta della sperimentazione era stata operata per evitare turbative al mercato.

Ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, la disciplina del prezzo dei libri ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Rispetto alla disciplina vigente, l'articolo 2 della proposta di legge si pone, anzitutto, quale norma a regime. Non si opera, quindi, alcun rinvio a successivi provvedimenti di ridefinizione degli sconti. Inoltre, nelle categorie alle quali non si applicano le disposizioni che prevedono che lo sconto non può essere superiore al 15 per cento del prezzo fissato, non sono più inclusi i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, nonché i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici e i libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico (comma 5); le ultime due categorie indicate, però, sono considerate nelle categorie di libri che possono essere venduti con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento (comma 4). Una ulteriore novità è costituita dal fatto che si consente agli editori di realizzare campagne promozionali di durata al massimo mensile, ad

esclusione del mese di dicembre, con sconti superiori al 15 per cento, dando però facoltà ai dettaglianti, che devono essere in ogni caso informati, di non aderirvi (comma 3); al contempo, si prevede che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006 (comma 7). L'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006 (c.d. Bersani-*bis*) al comma 1, stabilisce che, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, ed al fine di garantire la libertà di concorrenza, le attività commerciali sono svolte senza i limiti e le prescrizioni espressamente elencati. Tra essi, la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (lettera e), nonché l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (lettera f).

L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce infine che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° novembre 2010 e che, pertanto, da tale data, è abrogato l'articolo 11 della legge n. 62 del 2001.

La proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa, nella quale si evidenzia che rispetto ai modelli estremi praticati in Germania (paese nel quale il prezzo dei libri è fisso e non vi è possibilità di sconto) e in Inghilterra (paese nel quale il prezzo è del tutto libero), l'Italia si è sempre collocata in una posizione intermedia, ma senza un preciso e condiviso quadro di riferimento. In particolare, si evidenzia che mentre i librai più piccoli ed indipendenti hanno giovato del sistema praticato in Germania, gli editori più grandi hanno tratto maggiori vantaggi dal modello inglese.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Savino PEZZOTTA (UdC) manifesta un orientamento contrario alla regolamentazione del prezzo dei libri in commercio, osservando che diverse regole devono essere applicate alla vendita dei libri scolastici.

Benedetto DELLA VEDOVA (Pdl) ricorda che nella precedente legislatura fu approvato un suo emendamento, nell'ambito dei provvedimenti di liberalizzazione presentati dal ministro Bersani, volto alla liberalizzazione del prezzo dei libri secondo il modello inglese. Ritiene che la sopravvivenza dei piccoli editori e delle piccole librerie non possa essere perseguita regolamentando il prezzo dei libri, che giudica una scelta miope e non strategica. Ritiene che la liberalizzazione del prezzo dei libri sia quanto mai opportuna anche al fine di una maggiore diffusione della lettura.

Ludovico VICO (PD), sottolinea che i libri sono venduti anche in edizioni economiche, ritiene che in Italia non sia il costo dei libri – peraltro inferiore rispetto ad altri Paesi europei – a giustificare i bassi dati relativi all'acquisto e alla lettura dei libri. Osserva che si devono evitare operazioni di cartello tra i grandi editori, in modo tale da liberalizzare di fatto il prezzo dei libri, attuando politiche a favore dei piccoli editori.

Enzo RAISI (Pdl), ritiene che l'argomento in discussione, che riguarda la necessità di una maggiore liberalizzazione del mercato dell'editoria, rappresenti una questione politicamente trasversale. Ogni mercato ha le sue criticità e, a suo giudizio, quello del libro necessiterebbe di altri interventi rispetto a quelli di regolamentazione del prezzo previsti dal provvedimento in esame. Ritiene ragionevole evitare di porre troppi paletti al fine di favorire lo sviluppo del mercato dell'editoria e sottolinea l'opportunità di un rinvio dell'espressione del parere al

fine di poter compiere un'adeguata riflessione sul provvedimento in discussione.

Alberto TORAZZI (LNP), ritiene che i libri rappresentino un prezioso strumento di circolazione delle idee e che quindi debbano essere previsti interventi finalizzati a sostenere i piccoli editori ed i piccoli distributori del settore, agendo anche sul meccanismo di formazione del prezzo. Manifesta quindi un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Paolo FADDA (PD), nel ribadire il carattere trasversale del dibattito in corso, ritiene che un meccanismo volto al controllo del prezzo non sia a vantaggio né della piccola distribuzione né dei grandi editori. Considera auspicabile che si adotti anche in Italia il sistema inglese in cui il prezzo è totalmente libero, al fine di favorire realmente i cittadini fruitori del mercato dei libri. Dichiarò infine di non condividere le misure recate dal testo in esame che necessita, a suo giudizio, di un ulteriore approfondimento.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con le osservazioni formulate dal collega Vico sul fatto che l'anomalia sia nella rete di distribuzione e soprattutto nelle situazioni di monopolio che si sono determinate, nonché negli accordi di cartello sul prezzo. Ritiene quindi necessario che si intervenga anche attraverso meccanismi di regolazione del prezzo dei libri a tutela dei piccoli distributori. Condivide quindi la necessità, espressa dagli altri colleghi, di una riflessione più generale sulle misure previste dal provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (Pdl), nel considerare la diffusione dei libri e la lettura un bene da tutelare in sé, ritiene senz'altro opportuno discutere anche di misure volte a tutelare i piccoli imprenditori del settore intervenendo, per esempio, sul sistema delle licenze nel senso di una maggiore liberalizzazione e semplificazione burocratica ed amministrativa. Esprime quindi forti perplessità sul testo in esame che

ritiene debba essere attentamente valutato affinché la Commissione possa esprimere un parere ragionato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. C. 3496 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, il testo del disegno di legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> (C. 3496 Governo), così come risultante dagli

emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

pur rilevando che il nuovo Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che sarà operativo dal 2011, nella sua definizione attuale, può penalizzare le imprese di minori dimensioni,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo delle proposte di legge abbinate: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (C. 44/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato), così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera *a)*, capoverso *2-quater*, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di prevedere un opportuno periodo transitorio, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni introdotte, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento;

*b)* in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera *a)*, capoverso *2-quinquies*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione, ovvero, in alternativa, prevedere che gli intrattenimenti possano essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché due, e che i titolari non debbano chiedere l'autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo; prevedere in ulteriore subordine di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo delle proposte di legge abbinata: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (C. 44/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato), così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

auspicando che possano essere promosse adeguate disposizioni volte all'adozione di campagne educative e promozionali contro l'alcolismo,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera *a*), capoverso 2-*quater*,

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un opportuno periodo transitorio, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni introdotte, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento;

*b)* in relazione all'articolo 55, comma 1, lettera *a*), capoverso 2-*quinqüies*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione, ovvero, in alternativa, prevedere che gli intrattenimenti possano essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché due, e che i titolari non debbano chiedere l'autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo; prevedere in ulteriore subordine di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 153

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sup>2</sup>. C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 160

ERRATA CORRIGE ..... 160

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2010. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

##### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha

avuto inizio l'esame dei provvedimenti in titolo, con lo svolgimento della relazione introduttiva. Comunica, quindi, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 giugno, si è convenuto di svolgere oggi un dibattito di carattere generale sui predetti progetti di legge, al termine del quale appare utile procedere alla nomina di un Comitato ristretto, anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato, risultando più opportuno che un eventuale ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati sia effettuato con riferimento ad un testo già istruito e possibilmente condiviso tra i gruppi.

Fa presente, infine, che il rappresentante del competente dicastero – impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per un improrogabile impegno di natura istituzionale – ha reso nota, per le vie brevi, l'intenzione del Governo di esporre il proprio orientamento una volta conclusa

la fase istruttoria e definito, quindi, un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Alessia Maria MOSCA (PD) si augura anzitutto di poter raggiungere un'intesa tra i gruppi per la definizione di un testo condiviso, atteso che le norme comprese nei diversi testi non differiscono tra di loro in maniera particolarmente sensibile e non sembrano creare, pertanto, grossi ostacoli.

Intende, quindi, fornire alcune precisazioni sul provvedimento a sua prima firma, in modo che esse possano rappresentare un utile elemento di chiarimento in vista del lavoro del Comitato ristretto, che la Commissione si ripromette di nominare. In primo luogo, ritiene che le voci di dissenso, che si sono levate in questi giorni sulla cruciale questione dei congedi obbligatori di paternità, non abbiano colto il senso dell'intervento normativo, che è rappresentato da una astensione obbligatoria dal lavoro in favore del padre, pari a soli quattro giorni da usufruire nell'arco dei primi tre mesi di vita del figlio: si tratta, a suo avviso, di una misura che – oltre a rappresentare un segnale culturale importante per il sostegno alla paternità – potrebbe dare un aiuto, anche psicologico, alla madre e comporterebbe un aggravio molto limitato per gli stessi datori di lavoro. Fa notare, inoltre, che l'intervento avrebbe costi economici estremamente ridotti e non sarebbe in grado di compromettere in alcun modo – come invece molte voci critiche hanno tentato di sostenere in questi giorni – la carriera lavorativa del padre.

Passando poi alle altre disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame, dichiara la disponibilità del suo gruppo a valutare le norme da mantenere all'interno del futuro testo unificato, che il relatore ha prospettato di redigere, anche favorendo le misure in tema di conciliazione e di condivisione delle responsabilità all'interno della famiglia. Ritiene, infatti, che l'intervento normativo in discussione, pur non avendo l'ambizione di risolvere tutti i problemi connessi alla presenza

delle donne nel mercato del lavoro, possa comunque rappresentare un importante passo in avanti sotto numerosi punti di vista.

Giovanni PALADINI (IdV), intervenendo per una precisazione relativa all'*iter* dei provvedimenti in titolo, avverte che il suo gruppo ha presentato, su analogo argomento, la proposta di legge n. 3534, a prima firma del deputato Donadi, della quale prospetta, pertanto, l'abbinamento.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, assicura che la proposta di legge richiamata dal deputato Paladini sarà abbinata non appena assegnata alla Commissione.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che le proposte di legge in esame rappresentino un segnale di sfida culturale al Paese, nel segno di un'apertura verso la promozione delle politiche di sostegno alla genitorialità e la condivisione delle responsabilità dei genitori: tali interventi, pertanto, si muovono lungo una direzione di maggiore tutela del lavoro femminile e delle pari opportunità, avviando la soluzione di questioni dirimenti per il rilancio economico dell'intero Paese. Giudica scorrette le polemiche alimentate da taluni esponenti politici – riprese, peraltro, dagli organi di informazione – in ordine ai provvedimenti in questione, osservando che simili comportamenti indicano chiaramente chi sta dalla parte delle pari opportunità e chi, invece, preferisce arenarsi su posizioni maschiliste e discriminatorie. Al fine di confermare la validità degli interventi in oggetto, ricorda che taluni soggetti auditi dalla Commissione, in occasione della discussione dello schema di decreto di recepimento della direttiva comunitaria in materia di pari opportunità, hanno prospettato soluzioni normative analoghe a quelle previste dai provvedimenti in discussione, convenendo sull'opportunità di coinvolgere anche gli uomini nell'attività di assistenza familiare.

Considerato il poco frequente ricorso ai congedi parentali facoltativi – peraltro determinato, a suo avviso, da una sorta di

«ostracismo culturale» diffuso presso i datori di lavoro – giudica importante la previsione di un obbligo di astensione del padre entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio, disposizione che considera dal significativo valore simbolico, in vista del riconoscimento del diritto-dovere di entrambi i genitori di seguire la crescita dei propri figli, nel segno di una ritrovata armonia familiare.

In conclusione, auspica che i provvedimenti in esame possano contribuire a segnare l'inizio di un cambiamento di mentalità e di costumi, al fine di a migliorare la condizione delle donne nel lavoro e nella società.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur rendendosi conto di sostenere una posizione chiaramente «controcorrente», ritiene doveroso segnalare le palesi incongruenze (soprattutto di ordine finanziario) contenute nei testi in esame, così come avvenuto in occasione della discussione di provvedimenti recentemente esaminati dalla Commissione e successivamente approvati dall'Assemblea anche grazie alle proposte di modifica da lui già indicate nel corso del dibattito.

Nel dichiararsi «sconvolto», sotto il profilo culturale, dinanzi alla pretesa di taluni deputati di modificare i costumi e gli orientamenti della società facendo affidamento sulla sola forza della legge, fa notare che le proposte normative in esame, ampliando l'ambito di applicazione dei permessi esistenti e introducendo nuove fattispecie obbligatorie di congedo a favore dei lavoratori, non sembrano contenere misure in grado di garantire dal rischio di eventuali, future, forme di abuso nell'utilizzo di tali istituti. Ritiene altresì che i testi in esame, prevedendo un aumento delle indennità riconosciute in corrispondenza dei periodi di astensione obbligatoria e disponendo un generale allungamento dei termini di utilizzo, nonché un affievolimento dei requisiti per accedervi, contribuiscano ad incrementare il costo del lavoro, ponendo rilevanti questioni di ordine finanziario, con cui – prima o poi – inevitabilmente bisognerà fare i conti.

Da ultimo, esprime forti perplessità sull'articolo 1 della proposta di legge C. 3023 – proposta che dichiara ironicamente di aver sottoscritto «a malincuore», non essendo riuscito a resistere alla forte capacità di persuasione delle presentatrici – che, riconoscendo uno sgravio contributivo in favore del datore di lavoro in caso di conferma, anche *part-time*, del lavoratore che ha sostituito le madri o i padri in congedo, configura una vera e propria ipotesi di «imponibile di manodopera», verso la quale esprime la sua totale contrarietà.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel riservarsi di illustrare la posizione del suo gruppo sulle proposte di legge in esame nell'ambito della successiva attività istruttoria, intende in questa fase limitarsi a porre talune questioni problematiche. In primo luogo, paventa il rischio che l'approccio di alcune parlamentari all'argomento all'ordine del giorno sia condizionato dal presupposto che l'unica forma di appagamento degli individui sia rinvenibile nell'ambito della carriera lavorativa, mentre, a suo giudizio, è importante ribadire che l'appagamento sociale può derivare anche dalla nascita e dalla cura di un figlio. Ritiene, inoltre, che la previsione di un congedo obbligatorio di paternità limitato a soli quattro giorni non costituisca un efficace rimedio ai problemi esistenti: per un verso, infatti, sarebbe più serio aumentare, almeno sino ad un mese, la durata di tale congedo, in modo da renderlo effettivamente utile; per altro verso, potrebbe non avere alcun senso rendere obbligatoria quella che, ad oggi, è solo una scelta facoltativa, se non esiste anche una reale volontà del padre di ricorrere ai benefici di legge.

Per le ragioni esposte, invita la Commissione a concentrarsi su proposte concretamente utili e praticabili, che aiutino a risolvere le principali problematiche esistenti.

Maria Grazia GATTI (PD), alla luce di taluni degli interventi sinora svolti, si domanda anzitutto se il Parlamento possa

ancora continuare a discutere i provvedimenti legislativi che recano oneri, considerato che il problema dei costi viene continuamente sollevato dai gruppi di maggioranza, per evitare che importanti misure normative siano portate con serietà all'attenzione dell'Assemblea. Nel rilevare, quindi, con preoccupazione che è in atto un chiaro tentativo di svuotare le funzioni legislative delle Commissioni permanenti, esprime perplessità anche in ordine ad un tipo di approccio ai diversi argomenti all'ordine del giorno, che sembra voler spostare verso motivazioni di natura culturale le difficoltà di individuare soluzioni di fronte a problemi complessi, quale quello in esame.

Quanto al merito dei provvedimenti in titolo, invita poi la Commissione ad affrontare anche il problema dei lavoratori e delle lavoratrici con contratti atipici, nonché quello dell'elevazione dell'età pensionabile delle donne, verificando la possibilità di definire misure che introducano forme di contribuzione figurativa per le donne con figli o che assicurino idonee modalità in grado di favorire il rientro delle donne nell'attività lavorativa.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) si augura, innanzitutto, che alla base del sostegno di altri deputati alla sua proposta normativa vi sia stata esclusivamente la maturazione di un convincimento di merito circa la validità degli interventi da essa previsti, escludendo di aver svolto qualsiasi attività di persuasione nei confronti di chi ha prestato, volontariamente, la propria adesione.

Passando al contenuto degli interventi in oggetto, osserva che in un periodo di crisi economica, la sua proposta di legge mira a lanciare un messaggio di cambiamento al Paese, al fine di modificare i rigidi schemi sociali esistenti, che tendono ad « ingabbiare » le donne e gli uomini in ruoli precostituiti, uscendo da una logica di antagonismo di genere. Si propone, in sostanza, un intervento a favore della famiglia intesa in senso esteso, che si fonda sul principio fondamentale delle pari responsabilità genitoriali. Pur ricono-

scendo che nessun provvedimento legislativo può assumere natura « miracolistica », ritiene che la legge sia comunque un utile strumento nelle mani del Parlamento, che, se utilizzato correttamente come in questo e in altri casi (cita, ad esempio, la legge sulle consigliere di parità), può favorire l'avvio di positivi processi nella società. Nel prendere atto delle considerazioni espresse dal deputato Cazzola in ordine all'onerosità di talune delle disposizioni in oggetto, si dichiara disponibile a confrontarsi su eventuali proposte di modifica del testo, in vista di un tendenziale ridimensionamento dei richiamati costi del lavoro, ricordando, tuttavia, che molti degli interventi previsti nel suo provvedimento non prevedono alcun impegno di spesa.

In conclusione, dichiarando che la sua proposta normativa non ha la pretesa di risolvere tutte le problematiche connesse alle politiche di genere, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un primo passo lungo la difficoltosa strada che conduce al miglioramento delle condizioni sociali del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, intende ringraziare i deputati sinora intervenuti nel dibattito per la disponibilità a ragionare, nel seguito dell'attività istruttoria, sulla possibile semplificazione dei testi normativi in esame, assicurando che sarà compiuto ogni possibile sforzo per individuare le più opportune soluzioni rispetto al complesso delle questioni emerse, anche alla luce del quadro economico-finanziario esistente.

Marialuisa GNECCHI (PD), con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fedriga, fa notare che non è tanto in discussione il « valore ontologico » e il significato più profondo della maternità, quanto piuttosto la pesante condizione delle donne nei diversi contesti lavorativi, nonché l'evidente squilibrio – a danno delle stesse – attualmente esistente nella ripartizione dei lavori di cura ed assistenza ai figli, suscettibile di creare nocuo alla loro carriera professionale. Rivolgendosi poi al deputato Cazzola, fa

notare che la legge rappresenta uno strumento indispensabile in grado di legittimare e attribuire valore sociale a costumi e attitudini culturali già in atto nella società, come avvenuto, ad esempio, in occasione dell'applicazione della legge n. 104, in materia di disabilità.

Ritiene poi di grande valore simbolico la disposizione – contenuta in diverse proposte di legge in esame – relativa all'obbligo di astensione obbligatoria dei lavoratori padri: essa, a suo avviso, ponendo a carico del datore di lavoro l'onere contributivo conseguente, mira a creare un contesto di maggiore competizione di genere, dal momento che anche l'assunzione di un uomo potrà essere percepita come suscettibile di determinare un certo onere, seppur molto limitato e circoscritto.

Donella MATTESINI (PD) osserva che la tendenza dei gruppi di maggioranza sembra quella di limitarsi ad esaminare questioni caratterizzate da una sostanziale « neutralità » degli oneri finanziari, ignorando sistematicamente che, accanto ai costi economici, vi sono anche i costi sociali, che derivano, ad esempio, da scelte legislative inique, dirette a lasciare le donne isolate all'interno della società. Constatata la ritrosia dei datori di lavoro a concedere i periodi di congedo facoltativi, dichiara altresì di condividere le disposizioni dei diversi provvedimenti che prevedono un periodo di quattro giorni continuativi di congedo obbligatorio per i padri – margine temporale che ritiene, peraltro, opportuno estendere – entro i primi tre mesi dalla nascita del figlio, giudicate in linea con le tendenze comunitarie in materia. Ritiene, infatti, che una norma di tale portata, rafforzata dalla sua natura obbligatoria, possa contribuire alla diffusione di « buone prassi » nel campo delle pari opportunità, ponendo al centro dell'attenzione soprattutto i figli, intorno ai quali ruota il diritto-dovere di entrambi i genitori di educazione ed assistenza.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, considerato che la VIII Commissione è in attesa del parere della XI Commissione sul

decreto-legge n. 72 del 2010 e preso atto che vi sono ancora diversi deputati iscritti a parlare nel dibattito di carattere generale in sede referente, propone di sospendere brevemente la seduta, per passare allo svolgimento della prevista seduta in sede consultiva, al termine della quale potrà riprendere la discussione dei provvedimenti in titolo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.25.**

Luigi BOBBA (PD) ritiene che le considerazioni espresse in precedenza dal deputato Fedriga, pur condivisibili in linea di principio, rischino di apparire retoriche e demagogiche, se disgiunte da un'analisi attenta della concreta situazione occupazionale delle donne, che evoca necessariamente la necessità di rimuovere quegli ostacoli concreti che impediscono l'avvio di processi di pari opportunità sul versante delle retribuzioni e dell'utilizzazione dei permessi. Al riguardo, a differenza di quanto dichiarato da alcuni eminenti esponenti della maggioranza, ritiene che la legge possa svolgere un importante ruolo pedagogico, indirizzando i comportamenti verso un giusto riconoscimento delle pari responsabilità genitoriali.

Gaetano PORCINO (IdV), pur ritenendo che i provvedimenti in esame siano utili e di buon senso, dichiara di non poter essere in disaccordo con taluni dei deputati sinora intervenuti nel dibattito, segnalando in particolare l'opportunità di giungere all'approvazione di una legge che rechi reali benefici e non soltanto elementi di principio. Invita, altresì, la Commissione a prestare una forte attenzione al rischio di un abuso nell'applicazione di alcune delle norme in questione, evitando di creare le condizioni per un utilizzo distorto della normativa, come accaduto in relazione a taluni casi di attuazione della legislazione

sulla maternità venuti alla luce, anche di recente, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia l'impegno del suo gruppo nella successiva fase istruttoria, nel cui ambito occorrerà affrontare anche le problematiche relative agli sgravi contributivi e alle forme pensionistiche complementari, concentrandosi altresì sulla normativa in materia di permessi retribuiti e di astensione facoltativa dal lavoro da parte dei genitori. Pur riconoscendo il rischio di un approccio meramente culturale alla materia, giudica comunque essenziale che il Parlamento elabori anche un provvedimento normativo su numerosi dei problemi sinora emersi, anche prevedendo – se necessario – un inasprimento del sistema dei controlli, diretto a prevenire e combattere gli abusi.

Infine, auspica che l'intervento legislativo in corso sia in grado di recare un effettivo contributo in favore delle famiglie, segnalando anche l'esigenza di dare attuazione alla importante sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2003.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che le proposte di legge in esame pongano all'attenzione della Commissione tematiche delicate, prospettando – in tema di obbligatorietà del congedo parentale del lavoratore – soluzioni normative analoghe a quelle già predisposte dai più importanti Paesi europei, nel segno del riconoscimento di una comune responsabilità genitoriale. Giudicate condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Cazzola circa l'incremento del costo del lavoro determinato da talune disposizioni contenute nei provvedimenti in esame, ritiene che a tale aumento di oneri debba fare fronte lo Stato, più che il datore di lavoro, ritenendo doveroso che sia l'intera collettività a farsi carico dell'attuazione di efficaci politiche di genere, nelle quali andrebbero investiti i risparmi di gestione derivanti dal recente innalzamento dell'età pensionabile delle donne, anche al fine di intraprendere interventi a favore dei lavoratori autonomi.

Auspica, in conclusione, che sui provvedimenti in esame si possa svolgere un sereno e costruttivo confronto tra i gruppi, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione rispetto al dibattito sinora svolto, intende rendere le proprie scuse alle presentatrici delle proposte di legge in titolo per talune sue considerazioni ironiche, espresse puramente a titolo di battuta, con le quali non aveva intenzione di recare offesa ad alcun deputato.

Michele SCANDROGLIO (PdL) preannuncia il proprio convinto sostegno ai provvedimenti in titolo, che innestano nella legislazione vigente un principio assolutamente condivisibile, quale quello della obbligatorietà del congedo di paternità. Si tratta, a suo giudizio, di un principio che – pur dovendo essere oggetto di una attenta riflessione nella fase di concreta definizione dei testi normativi – va sostenuto con coraggio, anche al fine di far emergere un problema reale. Ringrazia, pertanto, i presentatori delle proposte di legge in esame, dichiarando l'intenzione di sottoscrivere il progetto di legge n. 3023, a prima firma del deputato Saltamartini.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si è così concluso l'esame preliminare delle proposte di legge in titolo.

Propone quindi che – facendo seguito a quanto informalmente convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 2618, 3023, 15, 2413, 2672 e 2829.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sup>2</sup>.**

**C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che la Commissione di merito, nella giornata di ieri, ha trasmesso il testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati. In proposito, fa presente che è stata approvata una proposta emendativa diretta a chiarire l'ambito di applicazione dell'unica norma di più diretta competenza della XI Commissione, contenuta all'articolo 1, comma 2, che dispone, al secondo periodo, la non applicazione di determinate sanzioni nei confronti di quelle imprese di autotrasporto che non abbiano provveduto per tempo al pagamento dei premi INAIL ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute: alla luce della modifica approvata, è stato precisato che sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo le imprese che non abbiano provveduto al pagamento dei premi alle scadenze previgenti rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fermo restando che le stesse imprese hanno tempo sino al 16 giugno (ossia, sino alla

giornata odierna) per regolarizzare il versamento dei premi medesimi

Emanuela MUNERATO (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati.

Elisabetta RAMPI (PD) sottolinea anzitutto la delicatezza del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), anche in vista della realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, che auspica possa essere avviato solo nel momento in cui la strumentazione informatica necessaria sarà messa effettivamente a disposizione delle imprese.

Pur condividendo gli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 1, in materia di proroga del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, ritiene poi essenziale promuovere su tale terreno interventi strutturali di più ampio respiro, che affrontino questioni nodali quali la tutela della concorrenza e la regolamentazione dei rapporti con la committenza, tenuto conto, peraltro, che la categoria di lavoratori in questione, chiamata ad operare in un settore in crisi, solo superficialmente può essere definita autonoma.

Esprime, infine, forti perplessità sull'articolo 2 del testo in esame, che, dettando misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sup>2</sup> ai nuovi impianti entrati in esercizio, sembra premiare le imprese che superano i limiti di emissione, attribuendo una sorta di «licenza ad inquinare», che contraddice le stesse tendenze normative in atto nell'Unione europea. Fa notare, quindi, che la natura anti-ambientalista del Governo in carica è confermata da talune disposizioni contenute nella recente manovra economica, attualmente all'esame del Senato, in materia di «certificati verdi», sulle quali auspica che possa esservi un ripensamento dell'Esecutivo, anche considerato l'evidente nocumento provocato alle piccole imprese.

In conclusione – pur nutrendo sul testo in esame forti dubbi in ordine agli aspetti testé citati e ritenendo, tuttavia, che esso rechi anche taluni interventi attesi dagli operatori del settore – preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV), con riferimento alla nuova formulazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, si domanda se sia stata chiaramente esclusa l'applicazione di sanzioni nei confronti di tutti i soggetti interessati, ivi inclusi coloro che effettueranno il versamento dei premi assicurativi entro la giornata odierna.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che, in base al decreto-legge in esame, la giornata di oggi rappresenta il termine ultimo per effettuare i versamenti da parte delle imprese di autotrasporto e che la nuova formulazione del testo, richiamata dal deputato Porcino, sembra garantire la non applicazione di sanzioni per tutti coloro che, alle scadenze fissate dalla

normativa previgente rispetto al medesimo decreto-legge, non abbiano versato i premi dovuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 334, del 9 giugno 2010, a pagina 117, prima colonna, undicesima riga, le parole: « Seguito dell'esame » devono intendersi sostituite dalla parola: « Esame ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 161

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 163

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti della Associazione « Risveglio », della Associazione Onlus « Gli amici di Eleonora » e della Associazione Onlus « Gli amici di Luca » e la dott.ssa Maria Rachele Zylberman, già direttore unità operativa complessa di neurorianimazione intensiva dell'Ospedale San Giovanni Battista di Roma, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 163

AVVERTENZA ..... 164

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876**

**Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.** (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame è fino ad oggi pervenuto, oltre il nulla osta della VI Commissione (Finanze) e il parere favorevole con condizione della III (Affari esteri e comunitari), il parere favorevole con condizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La VII Commissione (Cultura) è convocata oggi per l'espressione del parere, mentre le Commissioni I, II, V e XI non hanno ancora espresso il parere di competenza. Pertanto, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Nuovo testo C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è all'esame della Camera in terza lettura e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, le parti che possono essere oggetto di modifiche sono solo ed esclusivamente le parti modificate dal Senato, cioè le parti che non sono state approvate da entrambi i rami del Parlamento nel medesimo testo. Quindi eventuali condizioni od osservazioni che si intenda apporre al parere non potranno fare riferimento a tali parti del testo.

Marco RONDINI (LNP) sottolinea come gli incidenti stradali rappresentino un problema di salute pubblica molto importante, come si evince dal rapporto ISTAT-ACI relativo agli incidenti stradali avvenuti in Italia nel 2008. In base a tale rapporto,

si sono verificati in quell'anno circa 220 mila incidenti stradali, che hanno causato oltre 310 mila infortuni e 5 mila decessi. Nonostante un aumento dei veicoli in circolazione gli incidenti stessi sono passati da 256.546 nel 2000 a 218.963 nel 2008, mentre i morti da 7.061 a 4.731. Sempre in base al rapporto ISTAT-ACI, gli incidenti che si verificano di notte sono meno numerosi ma molto più pericolosi e quelli che accadono nella notte tra il venerdì e il sabato sono il 44 per cento del totale degli incidenti; nella medesima fascia oraria avviene il 45 per cento dei decessi e il 47 per cento delle lesioni. Dai dati contenuti nel rapporto emerge come gli incidenti stradali siano una delle prime cause di morte per i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni e che la stima dei costi sociali degli incidenti stradali per l'anno 2007 sia pari a 30.386 milioni di euro, cioè il 2 per cento del PIL.

Per le suesposte ragioni, ritiene che le disposizioni in esame rispondano veramente all'esigenza di rendere più sicure le strade italiane.

Laura MOLTENI (LNP) esprime soddisfazione per il fatto che il disegno di legge sulla sicurezza stradale sia giunto alle fasi conclusive ed auspica che venga approvato definitivamente in tempi brevi. Tale soddisfazione deriva dalla condivisione da parte del suo gruppo di quelli che sono i principi ispiratori del provvedimento, in primo luogo i principi della prevenzione, della « tolleranza zero » verso coloro che abusano dell'alcool e/o che fanno uso di droghe e quello di certezza della pena. Infatti, molto opportunamente le nuove norme prevedono non solo che per il primo rilascio della patente di guida l'interessato debba produrre preventivamente apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti, ma anche nuove e più rigorose norme sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne. In secondo luogo, altri importanti principi ispiratori sottesi a questa legge sono quelli legati alla riabilitazione e alla rieducazione del guidatore, come ad esempio dimostrano le

norme che prevedono (per i casi meno gravi) che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgere, in via prioritaria, proprio nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Infine, particolare valore riveste il cambiamento di mentalità e di approccio culturale insito nella nuova disciplina, che avvicina sempre di più l'Italia ai paesi del nord Europa e che segna un forte avanzamento culturale nella convivenza civile.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, alla luce degli interventi svolti, intende replicare brevemente ai rilievi mossi da alcuni deputati. In particolare, rivolta al deputato Di Virgilio, osserva che la giusta osservazione relativa all'articolo 23, comma 6, capoverso 1-*bis*, secondo la quale la revisione della patente di guida dovrebbe essere richiesta non solo per i casi di coma superiore alle 48 ore ma anche per i soggetti che hanno subito eventi ischemici gravi, non possa essere inserita quale osservazione o condizione da apporre al parere da esprimere alla Commissione di merito in quanto si riferisce a parti non modificate dal Senato. Inoltre, in relazione all'intervento dell'onorevole Farina Coscioni, non ne condivide affatto il giudizio espresso a proposito delle disposizioni che richiedono una certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici, giudicate discriminatorie; il testo è senz'altro molto rigoroso anche dal punto di vista delle sanzioni ma certamente non discriminatorio.

In conclusione, pertanto, formula una proposta di parere favorevole

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Audizione di rappresentanti della Associazione « Risveglio », della Associazione Onlus « Gli amici di Eleonora » e della Associazione Onlus « Gli amici di Luca » e la dott.ssa Maria Rachele Zylberman, già direttore unità operativa complessa di neurorinazione intensiva dell'Ospedale San Giovanni Battista di Roma, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando per l'Associazione Onlus « Gli Amici di Eleonora », la dottoressa Margherita Rocco, *presidente*, e il dottor Claudio Lunghini, *segretario*; per l'Associazione Onlus « Gli Amici di Luca », il dottor Fulvio De Nigris, *direttore*; per l'Associazione Onlus « Risveglio », il dottor Claudio Taliento, *vicepresidente*; e la dottoressa Maria Rachele Zylberman, *già direttore unità operativa complessa di neurorinazione intensiva dell'Ospedale San Giovanni Battista di Roma*.

La dottoressa Margherita ROCCO, il dottor Fulvio DE NIGRIS, il dottor Claudio TALIENTO e la dottoressa Maria Rachele ZYLBERMAN svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Carla CASTELLANI (PdL), Domenico DI VIRGILIO (PdL), Ileana ARGENTIN (PD), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Antonio PALAGIANO (IdV) e Laura MOLTENI (LNP).

La dottoressa Maria Rachele ZYLBERMAN, il dottor Fulvio DE NIGRIS e il dottor Claudio LUNGHINI, intervengono in replica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.*

*C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Espressi rilievi</i> ) .....	165
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di rilievi presentata dal relatore</i> ) .....	168
ALLEGATO 2 ( <i>Rilievi approvati dalla Commissione</i> ) .....	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

Giuseppina SERVODIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che all'ordine del giorno di oggi dell'Assemblea sono iscritte alcune interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderà il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan. In proposito, deve rilevare con rammarico, nello spirito di un rapporto istituzionale con il Governo, che il Ministro ritiene di essere presente oggi alla Camera per rispondere ad interrogazioni, che si esauriscono nel rapporto tra interrogante e interrogato – e questo è comunque positivo –, ma non ha ritenuto di essere presente ieri, quando l'Assemblea ha discusso le mozioni dirette a prevedere misure di sostegno per i settori agricolo ed agroalimentare.

Invita pertanto il Presidente, per la sua capacità di rappresentare le ragioni isti-

tuzionali della Commissione, ad informare il Ministro dell'amarezza e dello sconcerto provocato in Commissione da tale atteggiamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i colleghi ad un ricorso appropriato agli interventi sull'ordine dei lavori.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Espressi rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Taddei ha svolto la relazione introduttiva.

Angelo ZUCCHI (PD), giudicando positivamente il fatto che anche la Commissione Agricoltura possa esaminare il provvedimento, che interessa per importanti aspetti il mondo agricolo, ricorda di essersi attivato affinché la Commissione Ambiente ascoltasse anche la voce dell'agricoltura italiana. Tale Commissione ha infatti proceduto ieri all'audizione delle organizzazioni agricole, che hanno formulato importanti osservazioni e richieste di modifica, segnalando, in particolare, come il provvedimento per molti aspetti non tenga conto delle caratteristiche proprie delle imprese agricole.

Per quanto riguarda gli impianti di essiccazione di cereali e semi, per esempio, essi non possono essere equiparati agli impianti industriali ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e non possono neppure sostenere gli investimenti richiesti dalle norme in esame. È quindi necessario prevedere per tali impianti un regime semplificato, in base alla potenza installata.

In conclusione, invita il relatore a recepire le richieste del mondo agricolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*).

Viviana BECCALOSSO (PdL), manifestando apprezzamento per la possibilità di trasmettere le valutazioni della Commissione Agricoltura alla Commissione di merito, giudica favorevolmente la proposta del relatore, che raccoglie le istanze del mondo agricolo, valorizzando il ruolo della produzione agricola.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea l'esigenza di evitare che la normativa in esame si traduca in un'ulteriore penalizzazione per settori produttivi già in sofferenza. In particolare, appare eccessivo equiparare alcune categorie di imprese agricole agli impianti industriali.

Ritiene quindi necessario approfondire ulteriormente la portata e gli effetti del provvedimento, il cui esame in Parlamento non sembra adeguato alla sua rilevanza.

Preannuncia infine che il suo gruppo presenterà, presso la Commissione Ambiente, proposte alternative e, pertanto, voterà contro la proposta di rilievi del relatore.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) apprezza il lavoro svolto dal relatore, le cui proposte consentiranno di alleggerire l'impatto della normativa in esame sulle imprese agricole, che richiedono un regime semplificato.

Giovanna NEGRO (LNP) osserva che, se sono previste agevolazioni, fiscali o di altro tipo, per le attività complementari svolte dagli agricoltori, non appare giusto che se ne avvantaggino anche operatori non agricoli. Si riferisce in particolare alla produzione di energia mediante impianti fotovoltaici, gestiti da agricoltori su terreni agricoli.

Paolo RUSSO, *presidente*, chiede a quale aspetto del provvedimento in esame faccia riferimento l'osservazione della collega Negro, peraltro apprezzabile nel merito.

Giovanna NEGRO (LNP) fa presente che il provvedimento non incide sulla questione posta, che ritiene tuttavia necessario evidenziare, per sottolineare le particolari ragioni dei regimi agevolati in favore dell'agricoltura, che non possono essere semplicemente applicati oltre il loro ambito, ma devono essere modulati rispetto alle singole realtà.

Angelo ZUCCHI (PD) esprime perplessità sulla connessione tra il provvedimento in esame e il rilievo del deputato Negro, che condivide nel merito e che potrebbe essere meglio formulato in altra sede.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che l'osservazione della collega Negro potrebbe essere recepita nelle premesse del documento da trasmettere alla Commissione Ambiente, dove assumerebbe un significato generale più coerente con il medesimo provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide il suggerimento del deputato Servodio.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, osserva che l'osservazione in discussione potrebbe essere collegata al rilievo da lui proposto all'articolo 3, comma 1, lettera b), in materia di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene preferibile inserire nelle premesse un richiamo alla necessità di riservare alle imprese agricole le agevolazioni previste allo specifico fine di sostenere l'agricoltura.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che il relatore ha accolto quasi integralmente le osservazioni formulate dal mondo agricolo, ciò che il suo gruppo valuta positivamente. Per valorizzare conseguentemente il contributo unitario della Commissione, invita la collega Di Giuseppe a non votare contro la proposta del relatore, valutando semmai la possibilità di astenersi.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), tenuto conto del lavoro svolto dal relatore e del dibattito svoltosi, preannuncia che si asterrà nella votazione della proposta del relatore, ribadendo in ogni caso che il suo gruppo presenterà una proposta alternativa presso la Commissione di merito.

Giuseppina SERVODIO (PD) giudica favorevolmente la proposta del relatore, in particolare per quanto riguarda la parte relativa all'utilizzo delle biomasse a fini energetici. Ricorda in proposito l'impegno

che ha caratterizzato la Commissione in una pluralità di occasioni, a partire dalle specifiche proposte di legge sulle agroenergie, per una compiuta ed esauriente definizione delle biomasse utilizzabili, anche con riferimento all'attuazione delle direttive dell'Unione europea. Ritiene pertanto opportuno che nelle premesse della proposta del relatore sia inserito un richiamo a tale questione, che possa anche valorizzare una competenza propria della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene condivisibile la richiesta della collega Servodio. Avverte quindi che il relatore ha presentato, sulla base del dibattito svoltosi, una nuova formulazione della sua proposta di rilievi (*vedi allegato 2*).

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia conclusivamente, in considerazione del lavoro svolto dal relatore e del dibattito odierno, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva infine la proposta di rilievi, come da ultimo riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 220).**

**PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 220);

considerato che lo schema di decreto legislativo apporta significative modifiche alle norme concernenti le autorizzazioni e gli adempimenti in materia ambientale, che non sempre appaiono coerenti con le caratteristiche strutturali e dimensionali delle imprese agricole e zootecniche e con i ritmi stagionali della loro attività;

tenuto conto che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica, che vede compromesso il reddito dei produttori agricoli, occorre valutare con attenzione le conseguenze di un aggravio degli adempimenti amministrativi e burocratici richiesti alle imprese e dei relativi costi, aggravio che non appare giustificabile se non motivato dalla certezza di una reale efficacia ai fini della tutela ambientale;

valutate le osservazioni e le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in sede di audizione informale presso la Commissione Ambiente;

**DELIBERA DI ESPRIMERE  
I SEGUENTI RILIEVI**

1. all'articolo 2, comma 25, che introduce il nuovo articolo 29-*octies* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. Nel caso

di impianti di allevamento di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 6.6, il rinnovo periodico di cui al comma 1 è previsto ogni 10 anni »;

2. all'articolo 2, comma 25, che introduce il nuovo articolo 29-*nonies* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-*bis*: Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 6.6, si considerano come sostanziali solo quelle che diano luogo ad una modifica del valore soglia come indicato nel secondo periodo della lettera *l-ter*) dell'articolo 5 del presente decreto »;

3. all'articolo 2, comma 29, lettera *a*), che introduce il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 6.6, l'entità delle tariffe di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento »;

4. all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che modifica il comma 4 dell'articolo 267 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere i seguenti periodi: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, promuove l'adozione di misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili e, al contempo, sviluppare la base produt-

tiva di tecnologie pulite. Ai medesimi fini possono essere conclusi appositi accordi ambientali per la promozione, da parte degli enti competenti, comprese le regioni, di filiere per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche in un'ottica di prevenzione nella produzione dei rifiuti e/o filiere a ridotto impatto di emissioni di gas a effetto serra »;

5. con riferimento all'articolo 3, comma 2, che modifica l'articolo 268 del decreto legislativo n. 152 del 2006, valuti la Commissione di merito se l'introduzione della nozione di « stabilimento » non rischi di rendere eccessivamente complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti e di comportare un notevole appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

6. all'articolo 3, comma 6, che modifica l'articolo 272 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente: « *b-bis)* dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “*2-bis.* Gli elenchi di cui alle parti I e II dell'allegato IV alla parte V, possono essere aggiornati ed integrati secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive” »;

7. all'articolo 3, comma 13, che modifica l'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla lettera *b)*, capoverso comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2011 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 »; al secondo periodo, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » con le seguenti: « sei mesi prima del termine di adeguamento »;

8. all'articolo 3, comma 24, che modifica l'articolo 298 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla lettera *b)*, capoverso

comma 2, dopo le parole: « il Ministro dello sviluppo economico » aggiungere le parole: « e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

9. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, dopo la lettera *kk)* del paragrafo 1 della parte I, aggiungere la seguente: « *kk-bis)* Impianti di essiccazione di cereali e semi di potenza installata non superiore a 620.000 kilocalorie » e, dopo la lettera *nn)* del paragrafo 1 della parte II, aggiungere la seguente: « *nn-bis)* Impianti di essiccazione di cereali e semi non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta »;

10. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, sostituire la tabella di cui alla lettera *z)* del paragrafo 1 della parte I con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Meno di 200
Rimonta vacche da latte	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso	Meno di 300
Vitelli a carne bianca	Meno di 1.000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1.000
Ovicapriani	Meno di 2.000
Ovaiole e capi riproduttori	Meno di 25.000
Pollastre	Meno di 30.000
Polli da carne	Meno di 30.000
Altro pollame	Meno di 30.000
Tacchini: maschi	Meno di 7.000
Tacchini: femmine	Meno di 14.000
Faraone	Meno di 30.000
Cunicoli: fattrici	Meno di 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Meno di 24.000
Equini	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

11. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26,

dello schema di decreto in titolo, sostituire la tabella di cui alla lettera *nn*) del paragrafo 1 della parte II con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicaprini	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori	Da 25.000 a 40.000
Pollastre	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine	Da 14.000 a 40.000
Faraone	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Da 24.000 a 80.000
Equini	Da 250 a 500
Struzzi	Da 750 a 1.500

12. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, alla lettera *z*) del paragrafo 1 della parte I, sostituire la parola: « coperta » con la parola: « chiusa »;

13. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, sostituire la lettera *aa*) del paragrafo 1 della parte I con la seguente:

« *aa*) allevamenti effettuati in ambienti non confinati. Si intendono per tali quelli che si svolgono all'aperto (comprensivi di strutture di riparo fisse o mobili), prevalentemente all'aperto e prevalentemente in aree esterne alle strutture chiuse.

Al fine di determinare la prevalenza, gli allevamenti devono svolgersi all'aperto, oppure in aree esterne alle strutture chiuse, per un periodo superiore alla metà del ciclo produttivo o di una fase essenziale dello stesso »;

14. al paragrafo 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dall'articolo 3, comma 27, lettera *b*), dello schema di decreto in titolo, dopo la lettera *g*) aggiungere le seguenti:

« *g-bis*) residui organici costituiti da escrementi avicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

*g-ter*) frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale »;

15. all'articolo 3, comma 27, lettera *e*), che modifica il paragrafo 1 della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire le parole: « sostanze organiche, quali per esempio gli effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione » con le parole: « sostanze organiche, quali, ad esempio, gli effluenti di allevamento, i prodotti ed i sottoprodotti agricoli ed agroalimentari (come, ad esempio, i raspi, le fecce, le vinacce e le borlande di distillazione) »;

16. dopo il paragrafo 3 della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dall'articolo 3, comma 27, lettera *e*), dello schema di decreto in titolo, aggiungere il seguente:

« *3-bis*. La biodigestione effettuata ai sensi della presente sezione non rappresenta un trattamento preventivo o una trasformazione preliminare di cui all'articolo 183, lettera *p*), numero 4), del presente decreto ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 220).**

**RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 220);

considerato che lo schema di decreto legislativo apporta significative modifiche alle norme concernenti le autorizzazioni e gli adempimenti in materia ambientale, che non sempre appaiono coerenti con le caratteristiche strutturali e dimensionali delle imprese agricole e zootecniche e con i ritmi stagionali della loro attività;

tenuto conto che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica, che vede compromesso il reddito dei produttori agricoli, occorre valutare con attenzione le conseguenze di un aggravio degli adempimenti amministrativi e burocratici richiesti alle imprese e dei relativi costi, aggravio che non appare giustificabile se non motivato dalla certezza di una reale efficacia ai fini della tutela ambientale;

sottolineata la necessità di riservare alle imprese agricole le agevolazioni previste allo specifico fine di sostenere l'agricoltura;

richiamato il lavoro da essa svolto sul tema delle agroenergie e dell'uso delle biomasse a fini energetici, anche con riferimento all'attuazione delle direttive dell'Unione europea;

valutate le osservazioni e le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni

agricole, in sede di audizione informale presso la Commissione Ambiente;

**DELIBERA DI ESPRIMERE  
I SEGUENTI RILIEVI**

1. all'articolo 2, comma 25, che introduce il nuovo articolo 29-*octies* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. Nel caso di impianti di allevamento di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 6.6, il rinnovo periodico di cui al comma 1 è previsto ogni 10 anni »;

2. all'articolo 2, comma 25, che introduce il nuovo articolo 29-*nonies* nel decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-*bis*: Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 6.6, si considerano come sostanziali solo quelle che diano luogo ad una modifica del valore soglia come indicato nel secondo periodo della lettera *l-ter*) dell'articolo 5 del presente decreto »;

3. all'articolo 2, comma 29, lettera *a*), che introduce il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 6.6, l'entità delle tariffe di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento »;

4. all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che modifica il comma 4 dell'articolo 267 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere i seguenti periodi: « Il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, promuove l'adozione di misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili e, al contempo, sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite. Ai medesimi fini possono essere conclusi appositi accordi ambientali per la promozione, da parte degli enti competenti, comprese le regioni, di filiere per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche in un'ottica di prevenzione nella produzione dei rifiuti e/o filiere a ridotto impatto di emissioni di gas a effetto serra »;

5. con riferimento all'articolo 3, comma 2, che modifica l'articolo 268 del decreto legislativo n. 152 del 2006, valuti la Commissione di merito se l'introduzione della nozione di « stabilimento » non rischi di rendere eccessivamente complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti e di comportare un notevole appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

6. all'articolo 3, comma 6, che modifica l'articolo 272 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente: « *b-bis*) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “*2-bis*. Gli elenchi di cui alle parti I e II dell'allegato IV alla parte V, possono essere aggiornati ed integrati secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive” »;

7. all'articolo 3, comma 13, che modifica l'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla lettera *b*), capoverso comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2011 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 »; al secondo periodo, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » con le seguenti: « sei mesi prima del termine di adeguamento »;

8. all'articolo 3, comma 24, che modifica l'articolo 298 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla lettera *b*), capoverso comma 2, dopo le parole: « il Ministro dello sviluppo economico » aggiungere le parole: « e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

9. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, dopo la lettera *kk*) del paragrafo 1 della parte I, aggiungere la seguente: « *kk-bis*) Impianti di essiccazione di cereali e semi di potenza installata non superiore a 620.000 kilocalorie » e, dopo la lettera *nn*) del paragrafo 1 della parte II, aggiungere la seguente: « *nn-bis*) Impianti di essiccazione di cereali e semi non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta »;

10. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, sostituire la tabella di cui alla lettera *z*) del paragrafo 1 della parte I con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Meno di 200
Rimonta vacche da latte	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso	Meno di 300
Vitelli a carne bianca	Meno di 1.000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1.000
Ovicaprini	Meno di 2.000
Ovaiole e capi riproduttori	Meno di 25.000
Pollastre	Meno di 30.000
Polli da carne	Meno di 30.000
Altro pollame	Meno di 30.000
Tacchini: maschi	Meno di 7.000
Tacchini: femmine	Meno di 14.000
Faraone	Meno di 30.000
Cunicoli: fattrici	Meno di 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Meno di 24.000
Equini	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

11. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, sostituire la tabella di cui alla lettera *nn*) del paragrafo 1 della parte II con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori	Da 25.000 a 40.000
Pollastre	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine	Da 14.000 a 40.000
Faraone	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Da 24.000 a 80.000
Equini	Da 250 a 500
Struzzi	Da 750 a 1.500

12. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, alla lettera *z*) del paragrafo 1 della parte I, sostituire la parola: « coperta » con la parola: « chiusa »;

13. all'allegato IV alla parte quinta, come sostituito dall'articolo 3, comma 26, dello schema di decreto in titolo, sostituire la lettera *aa*) del paragrafo 1 della parte I con la seguente:

« *aa*) allevamenti effettuati in ambienti non confinati. Si intendono per tali quelli che si svolgono all'aperto (comprensivi di strutture di riparo fisse o mobili), prevalentemente all'aperto e prevalentemente in aree esterne alle strutture chiuse.

Al fine di determinare la prevalenza, gli allevamenti devono svolgersi all'aperto, oppure in aree esterne alle strutture chiuse, per un periodo superiore alla metà del ciclo produttivo o di una fase essenziale dello stesso »;

14. al paragrafo 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dall'articolo 3, comma 27, lettera *b*), dello schema di decreto in titolo, dopo la lettera *g*) aggiungere le seguenti:

« *g-bis*) residui organici costituiti da escrementi avicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

*g-ter*) frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale »;

15. all'articolo 3, comma 27, lettera *e*), che modifica il paragrafo 1 della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire le parole: « sostanze organiche, quali per esempio gli effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione » con le parole: « sostanze organiche, quali, ad esempio, gli effluenti di allevamento, i prodotti ed i sottoprodotti agricoli ed agroalimentari (come, ad esempio, i raspi, le fecce, le vinacce e le borlande di distillazione) »;

16. dopo il paragrafo 3 della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dall'articolo 3, comma 27, lettera *e*), dello schema di decreto in titolo, aggiungere il seguente:

« *3-bis*. La biodigestione effettuata ai sensi della presente sezione non rappresenta un trattamento preventivo o una trasformazione preliminare di cui all'articolo 183, lettera *p*), numero 4), del presente decreto ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- D.L. 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 174
- Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 175

##### ATTI COMUNITARI:

- Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna. 8029/10 POLGEN 43 (Parere alla III Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* ..... 176
- ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) ..... 179
- ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 181
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* ..... 177

##### ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ..... 177
- ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 183
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 178

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

##### La seduta comincia alle 14.

**D.L. 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, anche tenuto conto del fatto che le modifiche al testo apportate nella giornata di ieri dalla Commissione di merito non appaiono rilevanti ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) esprime perplessità in ordine all'articolo 2 del provvedimento, che detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti industriali entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012. Rileva in proposito che tali disposizioni, come peraltro il suo gruppo ha già sottolineato nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, potrebbero configurarsi quali aiuti di Stato, esponendo l'Italia al rischio di un'infrazione della normativa europea. Si tratta peraltro, a suo avviso, di norme inefficaci, che penalizzano gli obiettivi di risparmio energetico e sottraggono risorse alle energie rinnovabili.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, richiama l'audizione svoltasi presso la VIII Commissione lo scorso 3 giugno 2010 di Antonio Pilati, componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenziano che quelle in esame sono misure che non appaiono configurarsi come aiuti di Stato ma risultano necessarie al fine di evitare discriminazioni tra imprese operanti nello stesso settore, prevedendo erogazioni gratuite di quote di emissioni anche ai cosiddetti « nuovi entranti », ovvero a quelle aziende che hanno messo in funzione i propri impianti negli ultimi anni e che non avevano usufruito di tale agevolazione. Si tratta di una disparità di trattamento evidenziata dalla stessa Commissione europea in sede di approvazione del piano di assegnazione quote del 2008.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD), alla luce delle motivazioni esposte, preannuncia il voto

contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Nuovo testo C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD), non rilevando questioni di particolare rilievo sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) esprime una valutazione positiva sul provvedimento in esame, che rappresenta un ottimo compromesso, oggetto di condivisione in seno alla Commissione Trasporti, soprattutto con riferimento al tema della sicurezza stradale. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

**ATTI COMUNITARI**

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna.**

**8029/10 POLGEN 43.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento alla terza delle condizioni formulate dal relatore, ricorda che egli stesso, in sede di esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2010 aveva stigmatizzato il grave ritardo della Commissione europea nella traduzione degli allegati in lingua italiana, indice preoccupante di una scarsa attenzione di questa Istituzione verso le lingue da essa considerate non « di lavoro ».

Sandro GOZI (PD) rileva come l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna costituisca un passaggio particolarmente importante nell'attuazione del Trattato di Lisbona. Nel condividere l'impostazione data dal relatore alla proposta di parere formulata, ritiene che nella prima condizione sarebbe opportuno insistere – pur nella consapevolezza che probabilmente non sarà la soluzione prescelta – sulla necessità che il Servizio sia collocato presso la Commissione europea. Si

tratta a suo avviso di una condizione necessaria affinché si raggiungano gli obiettivi di efficienza della nuova struttura e di risparmio delle risorse comunitarie e si evitino frammentazioni e duplicazioni amministrative.

Valuta quindi particolarmente opportuno il riferimento alla questione linguistica e chiede alcuni chiarimenti in ordine alla seconda osservazione per comprendere chi sarà chiamato a valutare l'idoneità dei candidati. Considera infatti auspicabile assicurare che, in maniera strutturata, sia garantita un'adeguata rappresentatività dell'Italia nella nuova struttura, ma riterrebbe inopportuno il fatto che su ogni singola nomine si apra un negoziato diplomatico tra Paesi membri. Si tratta infatti di dare vita ad un nuovo organismo, nel quale far convivere tendenze nazionali e comunitarie, e non si deve dar vita ad un meccanismo di selezione delle candidature che rischia di bloccare il sistema.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, precisa di aver appositamente formulato le condizioni e osservazioni in forma generica, al fine di lasciare ampi margini di discrezionalità al Governo, e precisa che l'osservazione di cui alla lettera *b*) faceva riferimento alla richiesta formulata dal Parlamento europeo di poter valutare i *curricula* dei candidati.

Valuta in ogni caso accoglibili i suggerimenti del collega Gozi e formula quindi una nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*) che rechi, nella prima condizione, un inciso che precisi che il Servizio sia da incardinare preferibilmente presso la Commissione europea, e, nella seconda osservazione, rilevi la necessità di introdurre una forma di controllo da parte del Parlamento europeo sulle nomine dei capidelegazione, in modo da valutare l'idoneità dei candidati.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.COM(2010)94 def.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, richiama i punti principali del provvedimento, già illustrati nel dettaglio nella seduta del 25 maggio scorso in sede di relazione.

Gianluca PINI (LNP) osserva come purtroppo alcuni degli strumenti previsti dalla proposta di direttiva in esame siano di difficile applicazione, data – ad esempio – la diversa qualità dei servizi di polizia postale nei vari Paesi, che in Italia sono particolarmente efficienti. Si tratta comunque di un passo avanti molto importante nel contrasto a reati particolarmente odiosi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.**

**Atto n. 215.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Sandro GOZI (PD) sottolinea come quello in esame sia un provvedimento di particolare rilievo, sia sotto il profilo della tutela della *privacy*, che al fine di fare ordine – alla luce della normativa dell'Unione europea – nel settore del *telemarketing*. Ricorda infatti che la direttiva n. 58 del 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche non è stata correttamente recepita dall'Italia, ciò che ha peraltro determinato l'invio, lo scorso 28 gennaio 2010, di una lettera di messa in mora, con la formulazione di diversi rilievi.

La scelta fatta nello Schema di decreto relativa all'istituzione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono al trattamento del proprio numero telefonico per vendite o promozioni appare ragionevole e compatibile con la normativa dell'Unione europea, in quanto accoglie una delle due alternative proposte dalla citata direttiva al fine di consentire ai cittadini di esprimere preliminarmente il loro consenso alle comunicazioni con scopo di comunicazione diretta.

Ritiene tuttavia che vi siano due aspetti meritevoli di approfondimento. Il primo

riguarda la mancata istituzione del citato registro, contestata dalla Commissione europea. Osserva in proposito che il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, entro il quale tale registro deve essere realizzato ed inizi a funzionare, deve considerarsi assolutamente improrogabile, al fine di consentire ai cittadini di esercitare il loro diritto.

Il secondo aspetto concerne un ulteriore rilievo della Commissione europea, che contesta la situazione di incertezza giuridica che caratterizza l'Italia, in quanto non vi sarebbe una chiara informazione ai cittadini circa la possibilità loro concessa di esercitare l'una o l'altra opzione rispetto alle comunicazioni commerciali. Per tale motivo valuta necessario prevedere una campagna di informazione adeguata, che debba svolgersi nel primo anno di funzionamento del servizio e non unicamente nel primo semestre, come attualmente previsto dall'articolo 11 dello Schema di decreto.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il provvedimento in esame è solo apparentemente marginale e ribadisce l'importanza di estendere ad almeno un anno il periodo di campagna informativa per i cittadini. Evidenzia infatti come sia finora spesso accaduto che telefonate commerciali – o addirittura l'attivazione di contratti – siano avvenute anche a fronte della manifestazione di dissenso da parte dei destinatari.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, che condivide, formula una proposta di parere due condizioni volte a rendere improrogabile il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica per l'attivazione del registro recato dall'articolo 4, comma 2, e a estendere ad un anno la campagna informativa per i cittadini di cui all'articolo 11 (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna. (8029/10 POLGEN 43).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna;

premesso che:

la creazione del Servizio, insieme al rafforzamento del ruolo e delle competenze dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituisce una delle novità più significative del Trattato di Lisbona per cui è necessario che essa si realizzi in modo da valorizzarne appieno tutte le potenzialità;

le trattative svolte a livello europeo tra i diversi Stati membri, la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno evidenziato orientamenti differenti e fatto emergere diverse proposte in particolare per quanto concerne la collocazione del Servizio, il suo rapporto con le istituzioni dell'UE e il suo grado di autonomia;

in particolare, il Parlamento europeo si è fatto interprete di una duplice esigenza: quella di far prevalere una visione più « comunitaria » sulle competenze del Servizio, meno ancorata alle funzioni proprie degli Stati membri, e quella di poter disporre di strumenti e procedure efficaci per il monitoraggio dell'attività svolta dal Servizio, soprattutto per i profili che attengono al bilancio;

al di là delle diverse posizioni espresse dalle varie istituzioni europee,

appare certamente fondato e condivisibile l'obiettivo di assicurare un efficace ed effettivo controllo democratico sulla Pesc, che implica il coinvolgimento dei Parlamenti dell'UE nel controllo sul Servizio;

devono essere respinti fermamente i tentativi di introdurre il tedesco tra le lingue di lavoro del Servizio, accanto ad inglese e francese. Oltre a configurare una palese violazione del regime linguistico, l'aggiunta di altre lingue di lavoro, quali il tedesco, che non hanno carattere veicolare nei rapporti internazionali e nella diplomazia mondiale, sarebbe manifestamente irragionevole;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

1) preservare l'autorevolezza e le capacità operative del Servizio, a prescindere dal suo incardinamento nell'ambito di una delle istituzioni dell'UE già esistenti ovvero dalla sua piena indipendenza, comunque prevedendo procedure e strumenti specifici per consentire il controllo

sull'attività svolta dallo stesso Servizio in primo luogo da parte dei Parlamenti dell'UE;

2) assicurare l'applicazione rigorosa per le nomine di un criterio meritocratico, garantendo contestualmente una equilibrata ripartizione geografica. A tal fine è indispensabile che l'Italia sostenga con fermezza le proprie candidature, tenuto conto delle recenti disposizioni sul potenziamento del personale diplomatico introdotte anche al fine di consentire la progressiva sostituzione di personale da distaccare a Bruxelles presso il Servizio;

3) opporsi, nel pieno rispetto del regime linguistico dell'Unione europea, all'introduzione di ulteriori lingue di lavoro del Servizio accanto alle lingue veicolari consolidate nei rapporti internazionali e nella diplomazia mondiale, inglese e francese. Ove si prospettasse la previsione di

ulteriori lingue di lavoro, l'Italia dovrebbe chiedere con fermezza l'introduzione anche dell'italiano;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo:

a) l'esigenza di assicurare il più stretto coordinamento del Servizio con le attività e le competenze proprie della Commissione europea in materia di relazioni esterne in modo da evitare la dispersione di risorse e garantire la coerenza complessiva dell'azione svolta sugli scenari internazionali dall'UE;

b) la necessità di introdurre, data la delicatezza dei compiti che il Servizio sarà chiamato a svolgere, sia pure coordinandosi con le diplomazie degli Stati membri, una forma di controllo sulle nomine dei capidelegazione, in modo da valutare l'idoneità dei candidati.

## ALLEGATO 2

**Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione  
e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna.  
(8029/10 POLGEN 43).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminato il progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna;

premesso che:

la creazione del Servizio, insieme al rafforzamento del ruolo e delle competenze dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituisce una delle novità più significative del Trattato di Lisbona per cui è necessario che essa si realizzi in modo da valorizzarne appieno tutte le potenzialità;

le trattative svolte a livello europeo tra i diversi Stati membri, la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno evidenziato orientamenti differenti e fatto emergere diverse proposte in particolare per quanto concerne la collocazione del Servizio, il suo rapporto con le istituzioni dell'UE e il suo grado di autonomia;

in particolare, il Parlamento europeo si è fatto interprete di una duplice esigenza: quella di far prevalere una visione più « comunitaria » sulle competenze del Servizio, meno ancorata alle funzioni proprie degli Stati membri, e quella di poter disporre di strumenti e procedure efficaci per il monitoraggio dell'attività svolta dal Servizio, soprattutto per i profili che attengono al bilancio;

al di là delle diverse posizioni espresse dalle varie istituzioni europee, appare certamente fondato e condivisibile

l'obiettivo di assicurare un efficace ed effettivo controllo democratico sulla Pesc, che implica il coinvolgimento dei Parlamenti dell'UE nel controllo sul Servizio;

devono essere respinti fermamente i tentativi di introdurre il tedesco tra le lingue di lavoro del Servizio, accanto ad inglese e francese. Oltre a configurare una palese violazione del regime linguistico, l'aggiunta di altre lingue di lavoro, quali il tedesco, che non hanno carattere veicolare nei rapporti internazionali e nella diplomazia mondiale, sarebbe manifestamente irragionevole;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

1) preservare l'autorevolezza e le capacità operative del Servizio, da incardinare preferibilmente presso la Commissione europea, comunque prevedendo procedure e strumenti specifici per consentire il controllo sull'attività svolta dallo stesso Servizio in primo luogo da parte dei Parlamenti dell'UE;

2) assicurare l'applicazione rigorosa per le nomine di un criterio meritocratico, garantendo contestualmente una equilibrata ripartizione geografica. A tal fine è indispensabile che l'Italia sostenga con fermezza le proprie candidature, tenuto conto delle recenti disposizioni sul potenziamento del personale diplomatico introdotte anche al fine di consentire la progressiva sostituzione di personale da distaccare a Bruxelles presso il Servizio;

3) opporsi, nel pieno rispetto del regime linguistico dell'Unione europea, all'introduzione di ulteriori lingue di lavoro del Servizio accanto alle lingue veicolari consolidate nei rapporti internazionali e nella diplomazia mondiale, inglese e francese. Ove si prospettasse la previsione di ulteriori lingue di lavoro, l'Italia dovrebbe chiedere con fermezza l'introduzione anche dell'italiano;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo:

a) l'esigenza di assicurare il più stretto coordinamento del Servizio con le attività e le competenze proprie della Commissione europea in materia di relazioni esterne in modo da evitare la dispersione di risorse e garantire la coerenza complessiva dell'azione svolta sugli scenari internazionali dall'UE;

b) la necessità di introdurre, data la delicatezza dei compiti che il Servizio sarà chiamato a svolgere, sia pure coordinandosi con le diplomazie degli Stati membri, una forma di controllo da parte del Parlamento europeo sulle nomine dei capidelegazione, in modo da valutare l'idoneità dei candidati.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda la Commissione di merito, all'articolo 4, comma 2, ad aggiungere dopo la parola: « garantiti » la seguente: « improrogabilmente »;

2) provveda la Commissione di merito, all'articolo 11, comma 1, a sostituire le parole: « nel primo semestre » con le seguenti: « nel primo anno ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	184
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	187
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	185
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	188

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

##### **La seduta comincia alle 14.**

**DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**C. 3496 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Gianvittore VACCARI, illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'as-

segnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>. Riferisce che l'articolo 1 contiene due proroghe di termini: il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009, aggiornato dal D.P.C.M. 27 aprile 2010; il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999. Rileva quindi che l'articolo 2 contempla misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012. Sottolinea che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Evidenzia i diversi profili in cui si articola la procedura: determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva

2003/87/CE, del numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall'assegnazione delle quote ad essi riservate; definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di crediti per i citati soggetti esclusi; determinazione delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente; liquidazione dei crediti sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> prevista dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE. Osserva che si rinvia a successivi decreti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> e delle modalità di rimborso dei menzionati crediti. Ravvisa l'opportunità che si precisi che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur apprezzando la relazione svolta dal presidente, reputa necessario, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, che siano utilizzate strutture e agenzie regionali, anche al fine di evitare sovrapposizioni tra enti nell'espletamento delle medesime funzioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Pepe.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**  
**Nuovo testo C. 44-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, volto ad introdurre misure finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice e mediante disposizioni tese alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 46-*bis* reca modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale; in particolare si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, predispone programmi educativi a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. Si sofferma quindi sull'articolo 47, che prevede l'istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, composto da rappresentanti dei ministeri e da rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata. Osserva che l'articolo 48 configura specifici obblighi in capo agli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché agli enti locali. In particolare gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità sono tenuti ad effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale. Riferisce che l'articolo 49 reca disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale: alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente si

provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che l'articolo 55 reca modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne; i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministra-

zione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive. Osserva quindi che l'articolo 63 stabilisce che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sup>2</sup> (C. 3496 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 10, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sup>2</sup>;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato; preso atto che rilevano, altresì, profili afferenti alla tutela della concor-

renza ed alla previdenza sociale, inerenti alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni;

2) ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, sia previsto l'utilizzo delle strutture e agenzie regionali, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e nel pieno rispetto dell'autonomia regionale.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale (nuovo testo C. 44-B,  
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 44 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, su cui la Commissione ha espresso parere in data 6 maggio 2009;

considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordine pubblico e sicurezza », relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;

preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

#### PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI (*Seguito e conclusione dell'audizione*) ... 189

*Mercoledì 16 giugno 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il direttore generale, professor Mauro Masi, i vice direttori generali, avvocato Gianfranco Comanducci, dottor Giancarlo Leone e dottor Antonio Marano, il capo ufficio stampa, dottor Fabrizio Casinelli, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI.**  
*(Seguito e conclusione dell'audizione).*

La Commissione riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Onde favorire una maggiore fluidità dell'audizione, il PRESIDENTE propone di alternare le domande dei Commissari alle risposte del direttore generale.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Vengono quindi successivamente poste domande e formulate considerazioni dai deputati LUPI (PdL), BELTRANDI (PD), MERLO (PD), GENTILONI SILVERI (PD), LANDOLFI (PdL), PELUFFO (PD), DE ANGELIS (PdL), MELANDRI (PD) e RAO (UdC) e dai senatori MORRI (PD), VITA (PD), PARDI (IdV) e BUTTI (PdL), nonché dal presidente ZAVOLI.

A ciascuna delle domande fornisce risposta il direttore generale della RAI, professor MASI, ribadendo in particolare come la RAI intenda fare ogni sforzo per recepire le indicazioni fornite dalla Commissione in tema di contratto di servizio. Chiarisce altresì che, ferma restando la

piena autonomia di gestione aziendale anche rispetto ad eventuali pronunce dell'autorità giudiziaria, le posizioni di alcuni professionisti dipendenti della RAI sono tutte in fase di definizione, alla ricerca della migliore soluzione per gli interessati e per l'azienda, senza alcun tipo di discriminazione, ma piuttosto nell'ambito di un complessivo contesto di avvicendamenti. Va poi evidenziata l'innovatività dei palinsesti proposti, nonché il forte impegno al superamento dei conservatorismi interni all'azienda, al contenimento dei costi, ai fini di un riequilibrio di bilancio, e all'indispensabile garanzia di un servizio pubblico, nell'ambito del pluralismo; a tal fine, occorre però precisare come la responsabilità editoriale spetti al direttore generale e non ai singoli direttori di rete. La modifica del sistema di raccolta pubblicitaria, in una realtà che tiene conto del passaggio al digitale, sembra prospettare andamenti positivi per il futuro, laddove, anche grazie all'applicazione del nuovo

piano industriale, appare possibile immaginare il raggiungimento del pareggio di bilancio alla fine del 2012. Sembra invece del tutto condivisibile l'iniziativa a favore della trasparenza in materia di compensi. Per quanto concerne il contenimento delle spese, la riduzione in materia di missioni ed inviati ha altresì garantito nell'immediato un risparmio di circa il 30 per cento. Infine, conferma l'intenzione di affidare a RAIUNO il ruolo di principale, se non sostanzialmente unica, rete generalista della RAI, rimarcando come non rispondano al vero le voci circa spropositati cali di ascolti attribuibili al TG1.

Secondo il PRESIDENTE, l'audizione odierna ha corrisposto agli scopi che ci si prefiggeva, grazie alla chiarezza delle risposte e alla puntualità delle domande.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	191
Audizione del Presidente e del Direttore generale del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), dottor Maurizio Dal Santo e dottor Antonio Chiodo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	191
Comunicazioni del Presidente .....	192

*Mercoledì 16 giugno 2010. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), dottor Maurizio Dal Santo e dottor Antonio Chiodo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Maurizio DAL SANTO, *presidente del Fondo agenti spedizionieri e corrieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-  
NUTTI (IdV), a più riprese, la deputata  
Carmen MOTTA (PD) e i deputati Nedo  
Lorenzo POLI (UdC) e Giorgio JANNONE,  
*presidente*, a più riprese.

Replicano ai quesiti posti, fornendo  
ulteriori elementi di valutazione, il dottor  
Maurizio DAL SANTO, *presidente del  
Fondo agenti spedizionieri e corrieri*, e il  
dottor Antonio CHIODO, *direttore generale  
del FASC*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presi-  
dente*, nel ringraziare gli auditi per la loro  
partecipazione all'odierna seduta, dichiara  
conclusa l'audizione e dispone che la do-  
cumentazione prodotta sia pubblicata in  
allegato al resoconto stenografico della  
seduta odierna.

**La seduta termina alle 9.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-  
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

Mercoledì 16 giugno 2010. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

### La seduta comincia alle 9.15.

#### Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il 23 e il 30 giugno prossimi si svolgeranno, rispettivamente, le audizioni dei presidenti e dei direttori generali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) e dell'Ente di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB).

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) chiede che la Commissione proceda all'audizione di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) relativamente alla vendita degli immobili della Cassa. Consegna poi agli uffici della Commissione una lettera di un'associazione di inquilini di immobili di proprietà degli enti previdenziali privatizzati, con la quale si invitano i parlamentari, gli assessori alla casa e i consiglieri del Comune e della Provincia di Roma e della Regione Lazio a partecipare ad un'assemblea cittadina sul caro-affitti, sulle vendite speculative degli immobili delle Casse e sull'emergenza sfratti, che si terrà il 15 giugno prossimo.

Segnala infine il nominativo del professor Beppe Scienza, che si sarebbe offerto di coadiuvare a titolo gratuito la Commissione in qualità di consulente.

La deputata Carmen MOTTA (PD) chiede che la prossima settimana sia convocato un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per concordare in quella sede l'attività della Commissione fino alla pausa estiva. Ritiene poi che la Commissione dovrebbe approfondire alcune disposizioni contenute nel decreto-legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,

come ad esempio quelle che fanno riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel cui ambito sarebbero ricomprese anche le casse privatizzate, nonché l'articolo 8, comma 15, che incide sulla dismissione degli immobili anche degli enti privati. Avrebbe gradito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali avesse illustrato alla Commissione tali aspetti della manovra. Ne chiede pertanto l'audizione.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC) ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire nell'ambito della tematica del riordino degli enti pubblici, trattata anch'essa nel decreto anticrisi, il motivo del mancato accorpamento dell'ENPALS nell'INPS. Chiede poi se sia stata calendarizzata in Assemblea la mozione che sintetizza il lavoro di analisi dei bilanci svolto dalla Commissione a partire dal suo insediamento.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel condividere la *ratio* degli interventi svolti, assicura il senatore Lannutti che la Commissione audirà in tempi brevi i vertici della CNPR sia sulla vendita degli immobili da parte della Cassa, sia sulla unificazione con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore dei dottori commercialisti. Per quanto riguarda la consulenza proposta dal senatore Lannutti, ricorda che il Servizio bilancio dello Stato della Camera sta svolgendo un ottimo lavoro istruttorio ai fini dell'esame dei bilanci da parte della Commissione; comunque la richiesta potrà essere esaminata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritenendo che la Commissione, per quanto di competenza, potrà tener conto delle novità introdotte dal decreto anticrisi, rileva che le sedi proprie per approfondirle nel merito siano le Commissioni bilancio di Camera e Senato. Assicura infine che formalizzerà la

richiesta di audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su tali aspetti.

Per quanto riguarda la mozione, cui ha fatto riferimento il deputato Poli, fa presente che non è stata ancora inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea: al riguardo invita i gruppi di opposizione a

chiederne la calendarizzazione nei tempi a loro riservati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la Commissione.

**La seduta termina alle 9.25.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	3
Audizioni informali in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici e ai profili interpretativi della figura della ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere .	3

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Boccuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	4
Comunicazioni del Presidente .....	5

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
--	---

#### ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	6
AVVERTENZA .....	8

### COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sulla Strategia UE 2020 e sul coordinamento delle politiche per la crescita e l'occupazione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	11
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo .....	13
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-01668 Brandolini: Distaccamento dei vigili del fuoco di Cesena .....	13
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	24
5-01829 Marco Carra: Presidi dei vigili del fuoco della provincia di Mantova .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	25
5-02036 Contento: Vigili del fuoco operanti nella provincia di Pordenone .....	14
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	27
5-02650 Bobba: Uso della fascia tricolore da parte del sindaco .....	14
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	29

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .	14
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di rilievi del relatore)</i> .....	30
<i>ALLEGATO 6 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i> .....	35

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dott. Antonio Martone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	19

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . Nuovo testo C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i> .....	40
Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i> .....	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i> .....	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato)</i> .....	43

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	21
ALLEGATO 11 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	22
ALLEGATO 12 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. Nuovo testo C. 1732 Porcu ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	62

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del PD</i> ) .....	64
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	69
AVVERTENZA .....	60

## III Affari esteri e comunitari

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03051 Maran: Sulla chiusura della sede dell'UNCHR a Tripoli .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	81
5-03052 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Kirghizistan .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	82

### RISOLUZIONI:

7-00328 Zacchera: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.	
7-00333 Barbi: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.	
7-00346 Evangelisti: Sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali ( <i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00075, 8-00076 e 8-00077</i> ) ..	75
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	84
ALLEGATO 4 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	86
ALLEGATO 5 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	89

### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	91
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	94
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Riesame dell'articolo 1 e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) ...	94
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . Nuovo testo C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	96

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (Rilievi alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	99
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 222 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	100
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	102

**VI Finanze**

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA .....	103
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	104
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	123
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	124

## RISOLUZIONI:

7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL-CA, FNA, FISAI e SNFIA, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo .....	122
---	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno 2010 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	125
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni sulla missione svolta a Reggio Emilia e Luzzara, il 1° giugno 2010)</i> .....	130

## SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . .	126
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) . . . . .	127

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-B ed abbinate, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) . . . . .	127
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) . . . . .	132
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato e abbinate (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) . . . . .	127

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANAS nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 . . . . .	133
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	133
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	134
---	-----

## SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> C. 3496 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) . . . . .	134
AVVERTENZA . . . . .	135

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## COMITATO RISTRETTO:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano . . . . .	136
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. C. 3403 Zeller ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	136
---	-----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	138
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	142
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	143
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . Nuovo testo C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	144
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	150
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	145
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	151
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	152
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146
AVVERTENZA .....	149

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	153
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160
ERRATA CORRIGE .....	160

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	161
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti della Associazione « Risveglio », della Associazione Onlus « Gli amici di Eleonora » e della Associazione Onlus « Gli amici di Luca » e la dott.ssa Maria Rachele Zylberman, già direttore unità operativa complessa di neuroranimazione intensiva dell'Ospedale San Giovanni Battista di Roma, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	163
AVVERTENZA .....	164

**XIII Agricoltura**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Espresi rilievi</i> ) .....	165
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di rilievi presentata dal relatore</i> ) .....	168
ALLEGATO 2 ( <i>Rilievi approvati dalla Commissione</i> ) .....	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

D.L. 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	174
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	175

## ATTI COMUNITARI:

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna. 8029/10 POLGEN 43 (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	176
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	179
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	181
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	177

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	177
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	184
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	187
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	185
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	188

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI (*Seguito e conclusione dell'audizione*) ... 189**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore generale del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), dottor Maurizio Dal Santo e dottor Antonio Chiodo (*Svolgimento e conclusione*) ... 191

Comunicazioni del Presidente ..... 192

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO**  
**DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE**  
**PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 16 giugno 2010. – Presidenza del presidente Roberto ANTONIONE.

### La seduta comincia alle 9.

#### Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della delegazione.

Roberto ANTONIONE, *presidente*, presenta alla delegazione un progetto pilota denominato CEIPD Monitoring Point, che dovrebbe essere ospitato sul sito internet della Camera dei deputati e rappresentare un *focal point* della dimensione parlamentare dell'InCE. Tale progetto risponde alla necessità da un lato di condividere un archivio di informazioni che altrimenti, mancando un Segretariato Permanente della Dimensione parlamentare dell'INCE, rischierebbero di perdersi, dall'altro all'esigenza di valorizzare l'attività della Delegazione parlamentare italiana, che ha sempre avuto un ruolo di impulso e di guida rispetto agli altri paesi.

Il CEI-PD Monitoring Point è quindi un progetto sperimentale a tempo, a livello nazionale, che, come Presidente neo-eletto della Delegazione, intende sostenere.

Il sito è solo in lingua inglese in quanto si propone di veicolare le informazioni tra e per i componenti le Delegazioni parlamentari dei 18 paesi INCE.

Il CEIPD Monitoring Point si compone di 4 Sezioni: about us; CEI basic documents; relations with CEI countries; useful links.

La prima sezione, « about us », contiene informazioni sulla Delegazione italiana.

La seconda sezione « CEI basic documents » raccoglie, a partire dal 2009, i principali documenti relativi alle riunioni

della Dimensione parlamentare dell'INCE, ad esempio la lista dei partecipanti alle riunioni, i documenti finali adottati etc.

Nella terza sezione « relations with cei countries » si segnalano alcuni atti normativi e non del Parlamento italiano concernenti l'INCE e i paesi INCE, ad esempio leggi di ratifica e atti di indirizzo e controllo rilevanti e i principali incontri bilaterali tra la Camera dei deputati e i rappresentanti delle istituzioni dei paesi INCE.

Nella quarta sezione « useful links » vengono richiamati i *link* alle principali organizzazioni di cooperazione regionale e al Segretariato Esecutivo di Trieste.

Con riferimento alla sua partecipazione alla riunione dei ministri degli esteri dei paesi INCE che si è svolta a Budva il 15 giugno 2010, ritiene che si sia trattato di un riconoscimento per il lavoro svolto dal gruppo internazionale di esperti per il rafforzamento dell'InCE. I ministri per gli Affari esteri hanno infatti raccomandato il rafforzamento della cooperazione con l'Unione Europea in vista di un accordo di cooperazione tra la Commissione europea e l'InCE, anche alla luce delle strategie macro-regionali dell'UE. Hanno altresì ritenuto importante la possibilità di stabilire un collegamento a Bruxelles, eventualmente con l'apertura di un piccolo ufficio, per promuovere la cooperazione e accrescere ulteriormente la partecipazione dell'InCE ai Programmi dell'UE. Sotto il profilo del rafforzamento strutturale, hanno accolto con favore l'idea di una Riunione Annuale dei Ministri degli Affari esteri degli Stati Membri dell'InCE da tenere sempre a Trieste nel mese di giugno, organizzata dalla Presidenza di turno, con il sostegno del Segretariato Esecutivo del-

l'InCE. Tali riunioni dovrebbero concentrarsi su un tema di specifico interesse per gli Stati Membri dell'InCE, preliminarmente deciso dalla Presidenza di turno, in collaborazione con il Segretariato Esecutivo dell'InCE e con i Coordinatori nazionali, e concludersi con un comunicato alla fine dei lavori. Quanto al rafforzamento finanziario dell'InCE, i Ministri hanno ritenuto necessario preparare un nuovo regolamento per il Fondo di Cooperazione dell'InCE, nonché aggiornare la tabella dei contributi attualmente previsti. In questo contesto, hanno invitato in particolare gli Stati Membri dell'InCE che fanno parte dell'UE a valutare l'opportunità di contribuire in maniera sostanziale, anche su base volontaria, a questo Fondo. Hanno altresì valutato l'opportunità di aumentare le risorse finanziarie attraverso azioni di raccolta fondi nel settore privato.

Ritiene quindi che l'InCE, analogamente a quanto avviene per la strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico e per la regione del Danubio, dovrebbe entrare nella programmazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Riterrebbe pertanto utile un incontro con il Commissario Europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn, che peraltro sarà a Roma il prossimo primo luglio. Si riserva quindi di comunicare un orario per un possibile incontro con la delegazione. Propone infine di svolgere, prima della chiusura estiva, una missione a Trieste, presso il Segretariato Esecutivo InCE, alla quale auspica possa partecipare tutta la delegazione.

Quanto alla eventuale istituzione della carica di Vice Presidente della delegazione, richiesta che per le vie brevi gli è stata comunicata, pur osservando che le sole delegazioni dell'InCE e dell'OSCE non hanno alcun Ufficio di Presidenza, ritiene che tale idea sia in controtendenza con il difficile momento di crisi economica.

Il deputato Maurizio FUGATTI (LNP), nel condividere la relazione del Presidente

sia per quanto riguarda la sezione in inglese dedicata alla Dimensione Parlamentare che al maggior ruolo che l'InCE dovrebbe assumere verso l'Unione Europea, condivide le preoccupazioni in merito alla non opportunità di istituire la carica di Vice Presidente.

Il deputato Aldo Di Biagio (PdL), concorda con le osservazioni del collega Fuggati, ritenendo che l'istituzione di un ufficio di presidenza della delegazione sarebbe disarmonica rispetto agli equilibri esistenti.

Il senatore Oskar PETERLINI (UDC-SVP-Aut), osserva che gli accordi politici preesistenti non dovrebbero essere messi in discussione in questa sede e non è corretto parlare di crisi economica solo in riferimento alla figura del Vice Presidente della delegazione InCE: tutti gli Uffici di Presidenza degli organi parlamentari dovrebbero allora essere messi in discussione.

Il deputato Alessandro MARAN, nel ritenere opportuno approfondire la riflessione, ricorda che alla fine del mese è previsto il rinnovo delle Commissioni permanenti: tale occasione potrebbe rappresentare il giusto momento in cui inserire anche questa possibilità per la delegazione InCE, che sta peraltro rilanciando la sua attività, per la Delegazione OSCE.

Roberto ANTONIONE *Presidente*, nel registrare con soddisfazione la sostanziale condivisione della sua relazione, ritiene importante che la questione della vicepresidenza per la delegazione dell'InCE sia decisa congiuntamente a quella dell'OSCE, che pure non ha un Vice Presidente. A tale riguardo, dovrebbero essere i Presidenti dei Gruppi nell'ambito di un accordo politico a valutare tale opportunità, interessandone i Presidenti della Camere.

**La seduta termina alle 9.35.**

PAGINA BIANCA

€ 11,20



\*16SMC0003390\*